



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 129

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 10 dicembre 2013

## I N D I C E

### Commissioni riunite

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea):		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	Pag.	5
8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo):		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i> . . . . .	»	6
10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	7

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag.	11
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30)</i> . . . . .	»	14
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	14
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	21
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i> . . . . .	»	24
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	24
3 <sup>a</sup> - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	33
4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	40
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	40
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	45
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	78
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i> . . . . .	»	79
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	79

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica con Monti per l'Italia: SCMpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	85
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	97
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i> . . . . .	»	117
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	118
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	131
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	131

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	136
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	139
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	140
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	141
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	142
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	144
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	146
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	152
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	153



**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> RIUNITE**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

**14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 10 dicembre 2013

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione*  
**CHITI**

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

Martedì 10 dicembre 2013

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 7**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
**MATTEOLI**

*Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 40*

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 10 dicembre 2013

**Plenaria**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

MUCCHETTI

*indi della Vice Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

PELINO

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (n. 58)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per le parti di competenza della 10<sup>a</sup> Commissione il senatore TOMASELLI (*PD*), osservando che l'adozione di una misura normativa a livello comunitario serve ad affrontare nello specifico l'aspetto transfrontaliero della sicurezza, nel senso di conformare tendenzialmente le legislazioni dei singoli Paesi almeno riguardo a determinati aspetti della sicurezza e a prevedere il rispetto delle normative di sicurezza anche da parte di quei Paesi terzi che dovessero partecipare attivamente alle operazioni di gestione, trattamento e stoccaggio del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Obiettivi della direttiva sono la protezione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione, l'applicazione dei più rigorosi *standard* di sicurezza nella gestione delle sostanze radioattive, la fissazione di procedure estremamente chiare e accettate socialmente, la garanzia di risorse adeguate

per una gestione trasparente dei processi, ispirati tutti alla logica del «chi inquina paga». Il decreto legislativo è articolato in dieci articoli, che in parte introducono modifiche alla normativa in materia e in parte si riferiscono alla istituenda Autorità di regolamentazione competente (ISIN) e al programma nazionale che la stessa è chiamata ad adottare. Dal campo di applicazione della direttiva sono esclusi i rifiuti di natura radioattiva provenienti da industrie estrattive, così come quei materiali che sono stati spediti allo Stato italiano per il mero trattamento. All'articolo 1 è contenuta la definizione di Autorità di regolamentazione competente, che è chiamata a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. L'articolo 2 reca modifiche alla legge n. 1860 del 1962, mentre l'articolo 3 reca numerose modifiche al decreto legislativo n. 230 del 1995, dal momento che collega agli impianti nucleari anche quelli dedicati alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, definiti di seguito in modo assai particolareggiato. Proprio nell'ambito del predetto decreto legislativo viene introdotto l'articolo 32-*bis*, recante specifiche disposizioni con riguardo alle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento tra lo Stato italiano e uno Stato estero, a patto che in quest'ultimo gli impianti rispettino i criteri stabiliti dalla Commissione europea. L'articolo 33 di quel decreto legislativo riguarda il nulla osta per le installazioni di deposito temporaneo o impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambiente. L'articolo 4 reca invece modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010, dirette, tra l'altro, ad armonizzare le funzioni della Sogin con quelle dell'Autorità di regolamentazione competente in materia di emanazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare depositi radioattivi. L'articolo 5, infine, concerne la classificazione dei rifiuti radioattivi ad opera dell'Autorità di regolamentazione competente, da adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Ritene che un breve ciclo di audizioni degli enti più rappresentativi del settore possa consentire una valutazione più ponderata dell'atto in esame.

La presidente PELINO conferma che è avviso della Presidenza propone un breve ciclo di audizioni, sulla base delle indicazioni che verranno anche dai rappresentati dei Gruppi parlamentari.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, illustra gli articoli da 6 a 10 dello schema di decreto legislativo, rilevando preliminarmente il ritardo con cui viene data attuazione alla direttiva 2011/70/EURATOM. La Commissione europea, infatti, ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per il mancato recepimento della stessa direttiva, diretta a istituire un quadro comune di riferimento, a livello europeo, per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive. In particolare, l'articolo 6 contiene le disposizioni per l'istituzione dell'autorità di regolamentazione – Ispetto-



rato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) – provvista di poteri giuridici e risorse, così da garantirne le condizioni di indipendenza previste dall'Unione europea. Tra le funzioni e i compiti dell'ISIN vi sono le istruttorie connesse ai processi di autorizzazione, le valutazioni tecniche, il controllo, la vigilanza sulle installazioni nucleari non più in esercizio e in via di disattivazione, sui reattori di ricerca, sugli impianti e sulle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, sulle materie nucleari. Rientrano tra i compiti dell'ISIN anche l'emanazione di guide tecniche di supporto ai Ministeri per l'elaborazione di atti di rango legislativo e il supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta ad eventuali emergenze nucleari. L'Ispettorato svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla legge e assicura gli adempimenti dello Stato agli obblighi derivanti da accordi internazionali sulle salvaguardie. Il comma 3 stabilisce che sono organi dell'ISIN il Direttore e la Consulta, che durano in carica sette anni. Il comma 4 prevede che tali organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico. Lo stesso comma elenca le funzioni e i compiti del Direttore, che detiene la rappresentanza legale dell'ente, del quale svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo e del quale definisce gli obiettivi e le linee strategiche così come le procedure organizzative interne e i termini per l'elaborazione di atti e pareri. Tra gli altri compiti il Direttore ha anche quello di trasmettere una relazione annuale al Parlamento e al Governo sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio. Il Direttore, scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di documentata esperienza e elevata competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi di difesa contro eventi estremi o incidenti, per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico non può intrattenere rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza. La Consulta è costituita da tre esperti, di comprovata esperienza nel campo, di cui uno con funzioni di coordinamento. La Consulta esprime parere obbligatorio sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi, in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN nonché sulle proposte di guide tecniche avanzate dall'ISIN stesso. La dotazione organica dell'ISIN non può eccedere le sessanta unità di personale, che devono appartenere ai ruoli dell'ISPRA o di altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente dall'Ispra è collocato in posizione di comando e conserva il trattamento economico e giuridico dell'ente di provenienza. Non possono far parte dell'ISIN coloro che esercitano attività professionale o di consulenza, o sono amministratori o dipendenti di enti operanti nel settore, che ricoprono incarichi nei partiti, hanno interessi in imprese del settore o sono in altre condizioni di incompatibilità. Il venire meno di questi requisiti causa la decadenza del direttore e dei componenti la Consulta e la revoca per il personale. L'ISIN gode di autonomia

regolamentare, gestionale e amministrativa e ricade sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo e economico e del Ministero dell'ambiente. Il comma 13 prevede che L'ISIN possa avvalersi dell'ISPRA e di altre agenzie e organizzazioni per la protezione dell'ambiente previa la stipulazione di apposite convenzioni. L'articolo 7 reca disposizioni per la definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 11 della direttiva 2011/70/EURATOM e per la valutazione triennale ai fini di un suo eventuale aggiornamento. Ai sensi dell'articolo 8, il Programma nazionale delinea gli aspetti operativi e organizzativi finalizzati alla migliore gestione del combustibile radioattivo esaurito e allo smaltimento dello stesso. L'articolo 9 dispone che fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato, le funzioni dell'Autorità di regolamentazione continuano a essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA. L'articolo 10 dispone l'abrogazione delle disposizioni riguardanti l'istituzione e i compiti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e delle disposizioni riguardanti la messa in sicurezza e lo «stoccaggio» dei rifiuti radioattivi. Il relatore fa presente infine che le cause del ritardo, comunque discutibile, nella definizione del provvedimento in esame, devono essere attribuite alla complessità di un percorso normativo che incide sulle competenze dei Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico. È pertanto prioritario individuare e risolvere alcuni elementi di criticità che saranno determinanti per la definizione di soluzioni concordate e condivise quali, ad esempio, quello relativo alla individuazione dell'area che dovrebbe ospitare il deposito nazionale di rifiuti nucleari, che ammontano a circa 90.000 metri cubi di materiale.

Prima di intervenire in discussione generale, la senatrice NUGNES (M5S) chiede chiarimenti sul campo di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame.

Il relatore TOMASELLI (PD) fornisce i chiarimenti richiesti in ordine ai casi di esenzione contenuti nella direttiva.

La senatrice PUPPATO (PD) chiede chiarimenti sul ruolo della SOGIN nell'ambito della nuova articolazione di enti e competenze per la gestione del combustibile nucleare esaurito e delle relative scorie.

La presidente PELINO assicura che, nell'ambito dell'apposito ciclo di audizioni, sarà approfondita, tra le altre, la questione posta dalla senatrice Puppato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 10 dicembre 2013

**Sottocommissione per i pareri****33<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare il decreto-legge in titolo, osserva che il comma 18 dell'articolo 1, nel disporre le procedure per il primo rinnovo dei revisori dei conti delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali, appare suscettibile di incidere in misura significativa sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli stessi. Rileva inoltre, all'articolo 2, commi 19 e 20, che le disposizioni ivi previste, nel consentire ai comuni delle isole minori la sostituzione dell'imposta di soggiorno con un'imposta di sbarco, ne definiscono in modo eccessivamente dettagliato importo e finalità, nonché il regime delle relative esclusioni, risultando pertanto invasive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

**(1174) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario su emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti. Sull'emendamento 1.8 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella ripartizione del Fondo previsto al comma 2 dell'articolo 1. Quanto all'emendamento 2.16, reputa necessario esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel trasformare in obbligo la facoltà attribuita alle Regioni in materia di riduzione delle maggiorazioni sulle aliquote fiscali oggetto della norma, appare lesiva dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta. Propone un parere contrario anche sull'emendamento 2.17, poiché la disposizione ivi prevista, incidendo in misura diretta sullo strumento normativo con il quale le Regioni possono ridurre le aliquote dell'IRAP, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul decreto-legge in titolo, osservando, in primo luogo, che il comma 18 dell'articolo 1, nel disporre le procedure per il primo rinnovo dei revisori dei conti delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali, appare suscettibile di incidere in misura significativa sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli stessi. In ordine all'articolo 2, commi 9 e 10, invita a verificare se le misure di semplificazione amministrativa ivi previste siano tali da garantire in ogni caso il rispetto dei principi di pubblicità dei procedimenti, nonché delle esigenze di sicurezza, di identificazione e di idoneità degli immobili. Rileva inoltre che il comma 18 dell'articolo 2, nell'attribuire ad un decreto ministeriale la possibilità di modificare le aliquote di accisa e di imposta di consumo sui prodotti da fumo, appare lesivo della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione. In riferimento all'articolo 2, commi 19 e 20, segnala che le disposizioni ivi previste, nel consentire ai comuni delle isole minori la so-

stituzione dell'imposta di soggiorno con un'imposta di sbarco, ne definiscono in modo eccessivamente dettagliato importo e finalità, nonché il regime delle relative esclusioni, risultando pertanto invasive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

**(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia**  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pur segnalando – in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale – l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, peraltro espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione. Segnala, inoltre, l'esigenza che sia assicurato un adeguato coordinamento tra le disposizioni del decreto-legge e quelle presenti nel disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

La Sottocommissione conviene.

**(1078) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1143) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 30**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**77<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(951) Isabella DE MONTE.** – *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

**(1082) Raffaella BELLOT ed altri.** – *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il relatore Giovanni MAURO (*GAL*) illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, da adottare quale base per il seguito dell'esame.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per le ore 13 di giovedì 12 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo unificato proposto dal relatore, che s'intende adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (n. 47)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra lo schema di decreto legislativo, che recepisce una direttiva dell'Unione europea riguardante l'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Sono anche previste norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

La normativa europea è diretta a elevare ulteriormente il livello di protezione – in linea con gli strumenti internazionali che regolano la materia – e a uniformare gli *status* giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria.

L'articolo 1 contiene le disposizioni occorrenti per allineare il decreto legislativo alle nuove previsioni della direttiva 2011/95/UE. In particolare, il provvedimento interviene sulla durata del permesso di soggiorno, sul ricongiungimento familiare, sulla esclusione della cessazione dello *status* quando, pur essendo venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione, sussistano motivi che legittimano il perdurare della protezione internazionale, sulla disciplina del diniego, dell'esclusione e della revoca dello *status* di beneficiario di protezione internazionale, nonché sull'inclusione tra le persone vulnerabili dei minori non accompagnati, delle vittime di tratta e delle persone con disturbi psichici.

Con riferimento alla lettera *b*) dell'articolo 1, che amplia la categoria dei familiari al genitore o altro adulto al quale sia stata attribuita la tutela del minore beneficiario, la relatrice propone di includere anche il familiare a carico non minore. Inoltre, propone che, alla lettera *e*) dell'articolo 1, tra gli atti persecutori che fondano il riconoscimento dello *status* di rifugiato sia prevista la sanzione penale per renitenza alla leva, quando questa sia motivata da obiezione di coscienza verso un impiego contrario al senso di umanità.

L'articolo 2 reca una modifica al testo unico in materia di immigrazione, con riferimento ai ricongiungimenti familiari. In proposito, ricorda che la Commissione per i diritti umani del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il Governo a riformare il sistema di accoglienza, al fine di garantire il sostegno ai rifugiati anche nelle fasi successive al riconoscimento di tale *status*, e di consentirne l'integrazione. Inoltre, sarebbe opportuno che, nel redigere il Piano nazionale che individua le linee di intervento per l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione interna-

zionale, il Governo fornisca una stima del numero dei richiedenti asilo, in modo da consentire una programmazione nell'ambito delle risorse economiche disponibili.

L'articolo 3 contiene una disposizione che aggiorna i riferimenti normativi alla direttiva da recepire. Infine, l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice sottolinea che, nell'uniformare lo *status* di rifugiato e quello di beneficiario di protezione sussidiaria, si è tralasciato di equiparare il requisito del numero di anni di permanenza in territorio italiano per richiedere la cittadinanza.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur condividendo le osservazioni della relatrice a proposito delle persecuzioni per la renitenza alla leva, invita a una definizione più precisa, per evitare un'applicazione indiscriminata anche a soggetti che non siano vittime di persecuzione.

Inoltre, chiede un chiarimento sulla interpretazione della lettera *c*) dell'articolo 1.

La senatrice LO MORO (*PD*) segnala che il regime giuridico riguardante l'accoglienza dei richiedenti asilo rischia di produrre effetti paradossali. In particolare, si può constatare che lo straniero in attesa di ottenere il riconoscimento beneficia di un'assistenza primaria compatibile con i principi fondamentali del diritto umanitario, mentre la stessa persona, appena ottenuto lo *status* di rifugiato, viene di fatto privata di ogni sostegno materiale e morale, anche della più elementare assistenza alimentare. Al fine di rimuovere gli effetti più intollerabili di tale lacuna e considerando che essa è causata dalla scarsità di risorse a disposizione, ritiene opportuno favorire una accelerazione delle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Ciò potrebbe consentire significativi risparmi da destinare all'assistenza degli immigrati beneficiari del riconoscimento affinché possano essere accompagnati a un possibile inserimento nel tessuto sociale.

Chiede quindi che siano accolte le osservazioni della relatrice, in particolare condividendo anche quanto rilevato circa la condizione di coloro che subiscono atti persecutori a seguito del rifiuto di prestare servizio militare motivato da obiezione di coscienza qualificata.

La PRESIDENTE rileva che l'ipotesi della renitenza alla leva come causa di atto persecutorio è già prevista all'articolo 7, lettera *e*), del decreto legislativo n. 251 del 2007.

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) propone di tenere conto delle indicazioni del Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello *status* di rifugiato, adottato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite.

Il sottosegretario MANZIONE si riserva di rispondere alle questioni poste dalla relatrice e dagli altri senatori. Sottolinea che il decreto tende a



elevare la tutela riconosciuta ai rifugiati: la disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 1 propone solo un criterio per valutare le dichiarazioni rese dal minore non suffragate da prove.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 61)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra lo schema di decreto legislativo.

La direttiva oggetto di attuazione impone agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio, nell'ambito di una procedura unica di domanda, e di rilasciare, in caso di esito positivo, un'unica autorizzazione. Persegue, inoltre, l'obiettivo di garantire ai lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro un insieme comune di diritti, analoghi a quelli dei lavoratori nazionali.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dal testo unico in materia di immigrazione, che prevede uno «sportello unico» per l'intero procedimento di assunzione di cittadini stranieri. Sotto il profilo del diritto alla parità di trattamento con i cittadini italiani, in materia di condizioni di lavoro, salute e sicurezza, formazione professionale, accesso ai pubblici servizi e diritti previdenziali, le norme vigenti sono in linea con quelle europee.

Il provvedimento modifica l'articolo 5, prevedendo di segnalare l'esercizio di attività di lavoro subordinato anche quando il permesso sia rilasciato a titolo diverso. In conformità alla direttiva, tale disposizione non si applica per i permessi rilasciati ai lavoratori autonomi, stagionali o «alla pari», ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai titolari di protezione internazionale o di protezione temporanea, ai soggiornanti di lungo periodo, nonché ai soggiornanti per motivi di studio per i quali l'ordinamento nazionale consente lo svolgimento di attività lavorative solo entro determinati limiti.

Inoltre, si estende a sessanta giorni il termine per il rilascio del permesso di soggiorno, in considerazione della prescrizione del formato elettronico e dei tempi di produzione materiale, di «personalizzazione» e di trasporto del documento. La relatrice giudica eccessivo tale nuovo termine. Nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno sono comunque fatti salvi per il lavoratore straniero il legittimo soggiorno e la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

Con la modifica dell'articolo 22 del testo unico, anche il termine per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro è esteso da quaranta a sessanta giorni, coerentemente a quanto indicato dalla direttiva europea, che stabilisce il termine di quattro mesi per la decisione sulla domanda, escluso il tempo necessario per il rilascio del nulla osta. Sempre all'articolo 22, si prevede l'avvio della trattazione delle sole domande che rientrano nelle quote prefissate. Le domande eccedenti saranno trattate nell'ambito delle quote che si renderanno disponibili successivamente.

Osserva, infine, che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario MANZIONE chiarisce che il prolungamento dei termini è motivato dal rilascio di un'unica autorizzazione.

La PRESIDENTE chiede che il Governo fornisca i dati sui tempi effettivi di rilascio del permesso di soggiorno.

Il senatore CRIMI (M5S) chiede che siano forniti anche i dati relativi al numero delle persone impiegate per il rilascio dei permessi di soggiorno, precisando quante unità siano assunte a tempo determinato.

Il sottosegretario MANZIONE assicura che fornirà al più presto i dati richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE concernente modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (n. 49)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo.

La direttiva oggetto di attuazione interviene sulla disciplina del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in un altro Stato membro. Il Trattato dell'Unione europea riconosce il diritto di votare (elettorato attivo) e di candidarsi (elettorato passivo) alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui il cittadino risiede. Con riferimento a fattispecie di esclusione dell'elettorato passivo sancite dall'ordinamento dello Stato membro di residenza o di origine, la direttiva del 1993 aveva previsto che l'interessato presentasse un attestato per certificare che il cittadino non avesse perduto il diritto di eleggibilità. Tale disposizione ha trovato scarsa applicazione per le difficoltà a individuare le autorità competenti a rilasciare l'attestato e a rice-

verlo nei termini congrui al procedimento elettorale. Ciò ha ostacolato l'esercizio dell'elettorato passivo.

La direttiva del 2013, pertanto, ha soppresso l'obbligo di presentare l'attestato, sostituendolo con una dichiarazione che confermi che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo. Il procedimento prevede che lo Stato di residenza notifichi allo Stato d'origine la dichiarazione presentata, per una verifica. In caso di mancato ricevimento delle informazioni nei termini, il candidato è comunque ammesso, salva la facoltà di cancellazione o di non proclamazione, ove le informazioni ostative giungano successivamente.

Ad avviso del relatore, il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali né emergono criticità in riferimento all'assetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Esso appare conforme alla direttiva di riferimento e alla delega di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96.

Dichiarandosi disponibile ad accogliere i rilievi che dovessero emergere nel corso dibattito, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) domanda se il Parlamento europeo si sia espresso sulle nuove modalità di esercizio del diritto di elettorato passivo e chiede di conoscere lo stato di attuazione della direttiva negli altri Paesi membri.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che la direttiva 2013/1/UE è stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 951 E 1082**

**Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e  
aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia**

**Art. 1.**

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 10 dicembre 2013

### Plenaria

69<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*indi del Vice Presidente*  
BUCCARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

#### IN SEDE REFERENTE

(197) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(14) *MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili*

(239) *GIOVANARDI. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) *BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) *PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 4 dicembre

Il senatore D'ASCOLA (NCD) si sofferma su alcuni profili di particolare rilievo dei disegni di legge in esame sulla disciplina delle coppie di fatto, con particolare riferimento al loro rapporto con i disegni di legge n. 15 e connessi, riguardanti, invece, il matrimonio tra persone dello stesso sesso. In proposito, dalle motivazione della sentenza n. 138 del 2010 della

Corte costituzionale si deduce che l'istituto matrimoniale, fondato nell'articolo 29 della Costituzione, non può trovare applicazione tra persone dello stesso sesso. Tra l'altro, nell'impianto argomentativo di quella pronuncia, la Corte costituzionale si riferì anche ai lavori preparatori della Costituzione, dai quali si evince che i Costituenti, ben consapevoli della questione, intesero escludere la legittimazione di coppie dello stesso sesso a contrarre matrimonio. Del resto, anche la sentenza n. 4184 del 2012 della Corte di Cassazione induce a pervenire alle medesime conclusioni, né a miglior fortuna sono destinati i tentativi di rinvenire un fondamento giuridico per il matrimonio fra omosessuali, attraverso il ricorso agli accordi internazionali di cui è parte l'Italia e, segnatamente, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ricorda poi come queste considerazioni debbano misurarsi anche con il dibattito nelle scienze sociali diverse da quelle giuridiche, in esito al quale, comunque, sembra potersi dire che la condizione delle coppie eterosessuali, rispetto a quelle composte tra persone dello stesso sesso, non può dirsi omogenea. Pertanto, non pare si possa rilevare una discriminazione tra eguali condizioni e dunque non è neanche giuridicamente corretto invocare l'applicazione della prima parte dell'articolo 3 della Costituzione, quale ragione giustificatrice dell'estensione del diritto a contrarre matrimonio in favore delle coppie omosessuali. Infatti, il matrimonio è un istituto comunque preordinato alla procreazione il che, a suo giudizio, rende pienamente condivisibili tanto la citata pronuncia della Corte di Cassazione, quanto l'orientamento della giurisprudenza costituzionale.

Le considerazioni svolte non impediscono che siano introdotte apposite disposizioni di legge, volte a conferire rilievo ed effetti giuridici alle unioni tra persone dello stesso sesso, al di fuori del matrimonio. Tale profilo merita di essere considerato con la massima attenzione, con particolare riguardo all'esigenza che tali ipotesi di regolazione non si risolvano nella previsione di istituti i quali, dispiegando effetti e conferendo diritti coincidenti con quelli che sorgono dal matrimonio, finirebbero per contravvenire alle chiare indicazioni contenute nell'articolo 29 della Costituzione.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ribadisce l'opportunità di distinguere tra l'opportunità di fornire una disciplina alle unioni di fatto tra eterosessuali e il riconoscimento giuridico dei rapporti affettivi e di convivenza tra persone dello stesso sesso. A suo modo di vedere, si tratta di prospettive di intervento normativo completamente diverse e di esigenze cui far fronte senza incorrere in indebite commistioni. Con riguardo al senso da attribuire alla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, ritiene che altra è la condizione di coloro i quali hanno scelto di convivere senza formalizzare la loro unione nel vincolo matrimoniale, altra è la condizione delle coppie omosessuali le quali non possono in alcun modo accedere a istituti che formalizzino il loro rapporto, facendone discendere diritti e doveri. Muovendo da questo presupposto, occorre un'attenta distinzione,

quanto alla platea dei beneficiari delle norme da introdurre, tra le coppie che non intendano accedere a una regolazione giuridica dei loro rapporti e quelle che invece vi aspirano e non hanno alcuna legittima possibilità di veder soddisfatta la loro aspettativa di tutela. In relazione a quest'ultimo profilo, ritiene opportuno che ci si soffermi sulle sole unioni «*more uxorio*», senza occuparsi di tutte le modalità e i rapporti di convivenza di carattere atipico le quali integrano la più ampia varietà di formazioni sociali cui pure allude l'articolo 2 della Costituzione. Infatti, se non si limita l'ambito dei destinatari all'intervento normativo concernente le sole coppie «*more uxorio*», si incorre poi nella difficoltà di disciplinare taluni istituti che molto difficilmente potrebbero trovare spazio applicativo indeterminato a tutte le situazioni che, ad esempio, sono prese in considerazione dal disegno di legge n. 239, a prima firma del senatore Giovanardi. Aggiunge altresì che la disciplina che la Commissione è chiamata ad approntare dovrà essere il più possibile esaustiva e non limitarsi a ciò che già può essere oggetto di regolazione con i patti di convivenza. In particolare, è sua opinione che la formalizzazione dell'unione tra coppie non legate dal vincolo del matrimonio debba comunque trovare origine avanti ad un ufficiale di stato civile e non solo da un atto di autonomia privata. Si sofferma quindi sull'esigenza di garantire anche a queste coppie l'accesso alle graduatorie per la fruizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di offrire uno spazio di autoregolazione dei reciproci diritti ed obblighi tra le parti, lasciando invece taluni effetti non disponibili alla legge, specialmente quando siano in questione i diritti dei terzi e la potenziale opponibilità dell'accordo tra i conviventi, nei loro confronti.

Il senatore AIROLA (*M5S*) dichiara di voler rinunciare al proprio intervento in discussione generale.

Il presidente PALMA rinvia dunque il seguito della discussione generale ad altra seduta e dopo brevi interventi sul prosieguo dell'esame svolti dai senatori GIOVANARDI (*NCD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BARANI (*GAL*) e dalla relatrice CIRINNÀ (*PD*), invita i relatori a predisporre una proposta di testo unificato oppure a indicare un testo base tra i disegni di legge in titolo, entro la data del 28 gennaio 2014.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Orario: dalle ore 12,25 alle ore 12,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**70<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(315) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati**

**(374) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati**

**(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati**

**– e petizione n. 53 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 4 dicembre.

La senatrice GINETTI (PD) richiamandosi all'analisi comparata degli istituti che regolano la responsabilità civile dei magistrati nei principali Paesi europei, rileva che, nella grande maggioranza dei casi, tale forma



di responsabilità è solo a titolo di dolo o di colpa grave. In tal senso, dunque, la legge n. 117 del 1988, la cosiddetta «legge Vassalli», regola la materia in modo conforme a quella delle principali democrazie continentali. Quanto alle scelte di politica giudiziaria, auspica che si concentri l'attenzione su iniziative volte a rendere effettiva la responsabilità disciplinare, sgravando così il tema dell'illecito civile derivante dall'attività giurisdizionale da eccessive aspettative di rendimento. Per altro verso, considera decisivo predisporre interventi integrati e coerenti volti a garantire uno smaltimento dei carichi pendenti e una riduzione omogenea dei ruoli delle controversie a carico degli uffici della magistratura giudicante. In questo senso la Commissione dovrebbe fornire il proprio apporto di conoscenza e indirizzo per condurre definitivamente a regime il processo di informatizzazione dei fascicoli di udienza, nonché elaborare ulteriori misure di riduzione del contenzioso in sede civile e penale e di quello avanti le altre magistrature. Ribadisce il nesso tra i tempi di definizione delle controversie e la riduzione dei rischi di errori giudiziari che espongano gli appartenenti all'ordine giudiziario alla responsabilità per fatto illecito. Da ultimo, a suo giudizio, occorre fugare ogni equivoco sui termini della responsabilità italiana per il mancato rispetto del diritto dell'Unione europea che sarebbe determinato, secondo alcuni, dalla disciplina recata dalla legge n. 117 del 1988. Infatti, la procedura d'infrazione attivata dai competenti organi dell'Unione europea non implica affatto una ridefinizione dei titoli di responsabilità di cui rispondono i magistrati, né tanto meno impone l'introduzione di una responsabilità diretta a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario. Si tratta, piuttosto, di consentire che i profili di responsabilità nell'esercizio dell'attività giurisdizionale possano estendersi anche al mancato rispetto del diritto dell'Unione europea e non solo al danno ingiusto causato dalla violazione di norme di diritto interno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1119) Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati*

*(734) CASSON ed altri. – Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

*(845) CHITI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

*(1067) STEFANI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 4 dicembre.

Il presidente PALMA rende noto che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 903, a firma del senatore Torrisi, che reca norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti *on line*. Propone che i relatori, senatori Caliendo e Filippin, prendano visione del testo e, dopo averne illustrato i contenuti alla Commissione possano eventualmente proporre la congiunzione dell'esame con i disegni di legge in titolo.

Nessuno avanzando osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore LUMIA (PD) ritiene che si debba valutare il testo approvato dalla Camera dei deputati senza ritenerlo intangibile, ma prendendo comunque atto che esso è riuscito a risolvere non poche delle questioni che, già dalla scorsa legislatura, sono all'attenzione delle Camere in materia di sanzioni penali derivanti da reati di diffamazione a mezzo stampa. Naturalmente, vi è da ricercare un equilibrio tra l'esercizio al diritto all'informazione, situazione giuridica soggettiva in continua evoluzione per via dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, e la tutela dell'onore dei singoli, cui deve essere garantita un'effettiva forma di tutela mediante una pluralità di istituti. In proposito, ritiene che l'ipotesi di una depenalizzazione dell'intero novero delle condotte diffamatorie minerebbe alla base l'impostazione della proposta legislativa approvata presso l'altro ramo del Parlamento. Di quel testo ritiene apprezzabile l'opzione di fondo, volta ad escludere in radice l'applicabilità delle pene detentive e a sostituirle con quelle pecuniarie. In proposito, non gli appare eccessiva, la misura di 60 mila euro per la pena più severa per il reato di diffamazione. Altro profilo di rilievo attiene al rapporto tra editore e giornalista, ridefinito nei termini generali delle aspettative di responsabilità. Se è vero, da un lato, che la posizione del giornalista, specialmente per i periodici e i quotidiani, non è semplicemente da considerare come servente un indirizzo di testata riconducibile all'editore, è altrettanto vero che l'esercizio della libertà di stampa implica l'attribuzione di puntuali responsabilità che non possono essere indebitamente attribuite solo all'uno o all'altro dei due soggetti coinvolti nella pubblicazione. Di qui la doverosa attenzione che la Commissione dovrà prestare alle sanzioni derivanti dalla consumazione in prima persona dei reati diffamatori e a quelle che discendono dagli obblighi di vigilanza, in capo agli editori e ai direttori di giornale. Rileva, quindi, che il tema – più volte evocato – delle sanzioni per le diffamazioni consumate in rete implica un impegno notevole per regolare le diverse fattispecie riconducibili alle attività dei *blog* e dei *social network*. In proposito, annuncia sin da ora di convenire sulla proposta, avanzata dal presidente Palma, che i relatori possano valutare il contenuto del disegno di legge n. 903 ed eventualmente proporre l'esame congiunto con i disegni di legge in titolo. Più in generale, ritiene che la scelta legislativa adottata dalla Camera dei deputati e contenuta nell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, come riformulato, possa essere suscettibile di modifiche, mediante emendamenti che non si limitino a disciplinare le pene per la diffamazione

compiuta mediante testata giornalistica *on line*. Precisa, infine, che ogni iniziativa volta a comprendere nelle fattispecie incriminatrici alcune modalità di esercizio della libertà di espressione su *internet*, non dovrà comunque risolversi in forme surrettizie o implicite di censura.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si sofferma specificamente sulle sanzioni penali previste dalla legge n. 47 del 1948, come modificata dal disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati. Ritiene condivisibile l'opzione normativa volta a sostituire le pene detentive con quelle pecuniarie. Tuttavia, si domanda se non sia opportuno disciplinare con maggior rigore l'ammenda o la multa da comminare contro gli autori delle diffamazioni reiterate, fenomeni particolarmente odiosi che espongono l'onore del singolo a un danno spesso irreversibile, ponendolo in condizioni di minorata difesa di fronte ad autentiche campagne mediatiche condotte da più giornalisti o persino da più testate giornalistiche. Avverso tali reiterate atti diffamatori, il diritto alla rettifica o al risarcimento del danno si rivelano spesso privi di qualunque effettività e capacità di ristoro.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), con riferimento alle ipotesi di inasprimento sanzionatorio, prospettate dal senatore Giovanardi con riguardo alle condotte plurime integranti diffamazioni reiterate, osserva che la disciplina generale del codice penale sulla recidiva e sul concorso omogeneo di reati preservano la possibilità di un'idonea azione deterrente. Esprime invece rilievi critici sul termine breve di prescrizione del diritto di rettifica. Tale termine, di due giorni, previsto ai sensi di una nuova disposizione che si vorrebbe introdurre all'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, per la pubblicazione in rettifica nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni, decorrerebbe dalla richiesta e appare particolarmente gravoso, non tenendo conto, in particolare, della varietà dei tempi di pubblicazione delle dichiarazioni su *internet*, sempre legate al tipo di mezzo di comunicazione impiegato. Raccomanda quindi estrema prudenza a chi intenda allargare le fattispecie incriminatrici, previste nel disegno di legge n. 1119, anche alle modalità di espressione su *internet*, diverse dalle testate giornalistiche *on line*. Infatti, le implicazioni normative connesse con l'estensione dell'ambito di applicazione delle sanzioni penali anche ai *blog* e ai *social network* sono tali da non consentire una modalità univoca di redazione delle norme che accomuni le condotte diffamatorie consumate con tutti i modi di comunicazione attivi sulla rete.

Il senatore AIROLA (*M5S*), nel concordare con le opinioni espresse dal senatore Buccarella, ricorda che, anche nel corso del recente incontro svoltosi con l'Alto Commissario Onu per i Diritti umani, Frank La Rue, è stato affrontato il tema delle norme di contrasto contro le diffamazioni consumate, secondo varie modalità, attraverso la rete. È del resto noto che occorre prestare attenzione al problema dei *server*, che implica anche una regolazione sovranazionale delle sanzioni da comminare avverso i reati contro l'onore commessi in rete. Ne discendono poi complessi pro-

blemi per l'individuazione del foro di competenza, la qualificazione delle condotte, la riconducibilità della responsabilità penale e quindi della sanzione ai gestori di rete. Sottolinea altresì che l'introduzione di sanzioni penali squilibrate rispetto a quelle irrogate in altri ordinamenti, determina rischi per l'effettiva fruizione della libertà di espressione e genera autentiche incoerenze nell'intero sistema repressivo delle condotte diffamatorie. Conclude richiamando l'esigenza che le sanzioni previste dal disegno di legge n. 1119 siano tali da non creare squilibri nell'esercizio dei mezzi di tutela del proprio onore, tra le personalità pubbliche e i singoli cittadini, ai quali è necessario garantire un eguale ed efficace accesso a mezzi di tutela come la rettifica e i rimedi risarcitori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 64)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore GIOVANARDI (*NCD*) illustra lo schema di decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 e riguarda il diritto all'interpretazione e alla traduzione dei procedimenti penali. La delega conferita al Governo è prevista dalla legge 6 agosto 2013, n. 96. È noto che, nell'ordinamento italiano, il diritto all'assistenza dell'interprete per la persona sottoposta a procedimento penale che non conosca la lingua del processo trova fondamento costituzionale nell'articolo 111, primo e terzo comma. Del resto, l'esercizio dei diritti processuali nel pieno contraddittorio tra le parti non può logicamente prescindere dal diritto dell'accusato a comprendere i termini dell'imputazione e dell'addebito e a seguire e compiere gli atti del procedimento di cui è parte. Già la sentenza n. 10 del 1993 della Corte costituzionale aveva riconosciuto valore generale all'articolo 143 del codice di procedura penale il quale, nel disciplinare la nomina dell'interprete in favore dell'imputato che parla una lingua diversa da quella italiana, stabilisce le finalità per le quali l'interprete stesso assiste l'imputato. Ciò al fine di metterlo «a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltre che delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa».

Le norme recate dal decreto legislativo tendono a rendere effettivo tale diritto processuale conferendo altresì diretta attuazione agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 6, lettera *e*), della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In tale prospettiva, il ruolo assolto dall'interprete assume contorni in parte diversi da quelli delineati nella tradizione processuale italiana, venendosi a configurare non più come un ausiliario dell'autorità giudiziaria, ma quale figura tecnica che coadiuva la difesa a tutela dei diritti costituzionali dell'accusato.

Quanto alle modifiche che incidono sul codice di procedura penale, si introduce, all'articolo 104, un quinto comma, che garantisce, agli imputati sottoposti a restrizione della libertà personale, l'ausilio di un interprete per poter avere colloqui con il proprio difensore. L'articolo 143 sarebbe interamente sostituito, anche al fine di regolare gli oneri dovuti per l'assistenza dell'interprete. In particolare, ribadito il principio che tale diritto all'assistenza è gratuito, si stabilisce che la spesa anticipata dallo Stato non è ripetibile nel caso in cui l'imputato subisca una condanna, il che deriva direttamente dal dettato della direttiva in recepimento. Del pari, il principio è stato esteso all'articolo 5 del testo unico delle spese di giustizia, in modo tale da escludere la ripetibilità di quelle relative agli interpreti e ai traduttori nominati in base allo stesso articolo 143. In definitiva, si introduce il principio per cui lo Stato si impegna a garantire gratuitamente il diritto all'assistenza dell'interprete e del traduttore, indipendentemente dall'esito del processo. A riguardo, l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca le disposizioni finanziarie e la copertura degli oneri, valutati in circa sei milioni di euro l'anno, per il prossimo triennio.

Il comma 2 dello stesso articolo 143 prevede l'indicazione degli atti processuali per i quali è puntualmente garantito il diritto alla traduzione. Si tratta di atti accomunati dal fatto che contengono tutti il capo dell'imputazione e l'indicazione dei diritti spettanti per la difesa processuale. Inoltre, un'ulteriore categoria di atti processuali consente l'assistenza per quelli che, sulla base di una valutazione del giudice, siano ritenuti essenziali al fine di garantire un'effettiva tutela al diritto di difesa. La decisione assunta dall'autorità giudiziaria di tali ulteriori atti è sempre motivata ed è impugnabile con la sentenza, in coerenza con la disciplina prevista dall'articolo 586 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo introduce infine, negli albi dei periti istituiti presso ogni tribunale, la figura professionale degli interpreti e dei traduttori, recependo così la disposizione contenuta nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/UE. A tal fine, si interviene sull'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Conseguentemente, all'articolo 68 delle disposizioni di attuazione è stabilito che il comitato competente per deliberare sulle richieste di iscrizione e cancellazione dall'albo dei periti, quando è chiamato ad esprimersi per la categoria degli interpreti e dei traduttori, sia integrato da rappresentanti di associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione. Va precisato che, al momento, non risultano ordini o collegi professionali di interpreti e traduttori.

In via generale, il recepimento della direttiva è un progresso ulteriore per il rafforzamento delle garanzie processuali degli indagati e degli imputati, secondo il programma di Stoccolma del 2009 il quale, tra l'altro, consentirà di intensificare la cooperazione giudiziaria e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale, aventi presupposti o effetti sopranazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(548) CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace**

**(630) SCILIPOTI. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 548, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 630 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 548, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge n. 630, a firma del senatore Scilipoti. Il testo propone l'istituzione del ruolo dei magistrati di complemento a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, purché prestino servizio al momento dell'entrata in vigore della legge. Precisa che l'impianto del disegno di legge, come si evince dall'articolo 2, tende all'immissione in ruolo a tempo indeterminato, nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice, presso procure e tribunali, a condizione che tali soggetti siano in possesso dei requisiti di accesso alla magistratura e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età. Rileva che il disegno di legge persegue un obiettivo in parte diverso da quello del rinnovo delle proroghe del personale di magistratura ordinaria, di volta in volta effettuato a scadenza, e propone che la Commissione ne prosegua l'esame congiuntamente a quello del disegno di legge n. 548, a sua prima firma.

Conviene la Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia che sarà presto assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1056, a propria firma, che reca disposizioni per la riforma della magistratura onoraria, il riordino degli uffici giudicanti di primo grado e ulteriori interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente.

Auspica quindi che la Commissione, una volta presa cognizione del contenuto di tale proposta legislativa, la esamini congiuntamente ai disegni di legge n. 548 e 630. Chiede dunque al Presidente di poter svolgere il proprio intervento in discussione generale in una prossima seduta.

Il presidente PALMA auspica che la Commissione, una volta avviata l'opportuna interlocuzione con il Governo e, se del caso, dopo aver svolto un breve ciclo di audizioni, possa addivenire ad una condivisa soluzione normativa per le questioni connesse con il ruolo e le funzioni ricoperte dai magistrati onorari. Assicura quindi al senatore Lumia che, non appena il disegno di legge di sua iniziativa sarà assegnato alla Commissione, se

ne potrà disporre l'esame congiunto con i disegni di legge n. 548 e 630, in caso di oggetto comune.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI AMNISTIA E INDULTO*

Sul seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 21, 1081 e 1115, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dopo aver ribadito la propria contrarietà – già più volte pubblicamente espressa – all'approvazione di un nuovo atto di clemenza, dopo quello già entrato in vigore nel corso della XV legislatura, rileva che il Presidente della Repubblica, anche in seguito al messaggio trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, è tornato più volte a richiamare la responsabilità di tutte le formazioni politiche sulla situazione di sovraffollamento carcerario che rende disumana l'espiazione della pena in Italia. Auspica, quindi, che la Commissione possa valutare attentamente i tempi di esame e i margini di consenso sull'insieme delle proposte di legge di amnistia e di indulto assegnate alla Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) precisa che l'orientamento ufficiale del proprio Gruppo, circa il seguito dell'esame delle iniziative di legge in materia di amnistia e di indulto sarà definito in breve. Ricorda, tuttavia, che le priorità sono comunque rappresentate dall'approvazione dei disegni di legge n. 925 e connessi, che auspica sia presto posto all'esame dell'Assemblea, e dalle altre iniziative legislative volte ad incidere in via strutturale sul sovraffollamento carcerario e sulle condizioni di espiazione delle pene detentive nell'ordinamento italiano. Solo conducendo a definitiva approvazione tali disegni di legge, si potrà ottenere una riduzione significativa del numero di persone sottoposte a pene detentive.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ribadisce l'opinione contraria della sua parte politica all'adozione di atti normativi di clemenza che si rivelerebbero comunque inefficaci a sortire effetti duraturi e strutturali sul sovraffollamento carcerario e le condizioni di esecuzione delle pene detentive.

Il presidente PALMA, dopo aver ricordato che la presentazione dei disegni di legge di amnistia e di indulto ha fatto seguito al messaggio del Presidente della Repubblica rivolto alle Camere, rileva che, al di là dell'orientamento che ciascun Gruppo parlamentare può aver maturato sull'opportunità di approvare una legge di concessione di amnistia o indulto, è opportuno che la Commissione acquisisca l'orientamento del Ministro della giustizia sul complesso delle iniziative volte a far fronte all'emergenza carceraria. Per tale ragione, auspica che il Ministro possa intervenire in Commissione al fine di illustrare, tra l'altro, il proprio indirizzo

sul seguito dell'esame dei disegni di legge n. 925 e connessi, già definiti dalla Commissione. Inoltre, si potrà acquisire l'avviso del Ministro della giustizia sugli effetti di una legge di amnistia o di indulto, nel più ampio quadro delle iniziative che il Governo intenderà adottare. Propone, quindi, che il Ministro sia invitato ad intervenire in Commissione, nella giornata di giovedì 19 dicembre.

Conviene la Commissione.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO*

Dopo un breve intervento del senatore LO GIUDICE (PD), volto a ribadire l'opportunità di proseguire la discussione generale sui disegni di legge nn. 15, 204 e 393, il presidente PALMA, rilevata una generale convergenza sull'opportunità di proseguire l'esame della Commissione sulle iniziative di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto, anche nell'interesse di un buon andamento dei lavori, chiede che tutti i Gruppi parlamentari facciano conoscere per le vie brevi il proprio avviso su modalità e tempi per procedere all'esame dei disegni di legge in questione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*



**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 10 dicembre 2013

**Plenaria****26<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Giro e per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (PD) ricorda che l'Accordo in esame è stato sottoscritto nel gennaio 2012 e definisce il quadro generale per la realizzazione del progetto di collegamento ferroviario tra Torino e Lione, nonché per la successiva gestione della sezione transfrontaliera italo-francese.

Rileva che l'opera è molto criticata da alcune formazioni politiche, nonché da una parte delle popolazioni interessate. Sottolinea tuttavia che l'Accordo in esame non consente di per sé l'avvio delle opere di realizzazione del collegamento, che dovrà essere disciplinato da un ulteriore Protocollo addizionale tra i due Paesi. Evidenzia che dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda che la linea alta velocità Torino-Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev, compreso, per il notevole volume di trasporti, sia di passeggeri sia di merci, tra i dieci collegamenti prioritari dell'Unione europea. Si tratta dunque di un'opera che può garantire all'Italia notevoli benefici

dal punto di vista economico e occupazionale, consentendo inoltre una forte riduzione dell'inquinamento legato al trasporto su gomma.

Espone brevemente il contenuto dell'Accordo, composto di un preambolo e di 28 articoli, soffermandosi in particolare sulle disposizioni relative alla *governance* del progetto ferroviario, affidata a un ente bilaterale denominato «Promotore pubblico».

Ricorda che il progetto definitivo si differenzia in modo sostanziale da quello originario, essendo state accolte alcune delle osservazioni avanzate dalle popolazioni locali e dai loro rappresentanti istituzionali.

Ricorda che la Francia ha già provveduto alla ratifica dell'Accordo e auspica una rapida conclusione dell'esame da parte del Senato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) critica i dati forniti dal relatore Cociancich, sottolineando che i collegamenti ferroviari esistenti sono sufficienti a sostenere gli attuali volumi di trasporto, sia per quanto riguarda i passeggeri che per quanto riguarda le merci.

Rileva che la costruzione della linea ad alta velocità comporterebbe gravi conseguenze di carattere ambientale. Ravvisa il pericolo di infiltrazioni mafiose negli appalti legati alla costruzione dell'opera, anche per la minore tutela offerta in questo senso dalla normativa francese.

Il senatore ORELLANA (*M5S*), sottolineando la necessità di un maggiore approfondimento degli aspetti tecnici del progetto ferroviario, propone che la Commissione svolga un ciclo di audizioni, che possano fornire indicazioni sulle possibili conseguenze di carattere ambientale e sulle modalità di gestione del progetto. Rileva la necessità di un maggiore coinvolgimento delle popolazioni interessate dall'opera.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) rileva che la discussione generale non ha finora evidenziato la necessità di chiarimenti su aspetti specifici del provvedimento in esame.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) evidenzia che il fatto che l'opera sia cofinanziata dall'Unione europea non fa venire meno l'esigenza di un rigoroso controllo sull'opportunità delle spese previste. Rileva che il traffico di passeggeri e di merci sulla linea Torino-Lione negli ultimi anni è diminuito e che le previsioni alla base del progetto non sono realistiche. Concorda sulle preoccupazioni di possibili infiltrazioni di carattere mafioso nella costruzione dell'opera

La senatrice MUSSINI (*M5S*) concorda con il senatore Orellana sulla necessità di approfondire nel merito il contenuto dell'Accordo, anche per il rilevante impegno economico che comporta.

Il senatore TONINI (*PD*) esprime un giudizio positivo sul progetto della linea ad alta velocità Torino-Lione, sia per la sua funzione di collegamento tra Italia e Francia, sia per la forte riduzione del traffico su gomma che potrebbe garantire. Evidenzia che l'investimento comporterà effetti positivi anche per la ricerca tecnologica. Si dichiara tuttavia favorevole a un approfondimento del contenuto dell'Accordo, senza però rallentare eccessivamente l'esame parlamentare.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) critica le modalità di composizione dell'organismo di Governo del progetto, che favoriscono la Francia nei confronti dell'Italia.

Il presidente CASINI concorda con l'esigenza di garantire un'ampia discussione del provvedimento, rilevando tuttavia che le caratteristiche dell'opera sono ormai ampiamente definite.

Il sottosegretario D'ANGELIS sottolinea che l'Accordo colma una grave lacuna nel sistema delle infrastrutture italiane, rafforzando il trasporto su ferrovia. Ricorda che la linea ferroviaria esistente è obsoleta e la nuova opera si muove nel contesto delle direttrici del trasporto europeo. Assicura la massima attenzione del Governo contro le possibili infiltrazioni mafiose nella realizzazione dell'opera, precisando che le norme italiane in materia resteranno comunque applicabili. Dichiarò la disponibilità del Governo a incrementare le possibilità di controllo parlamentare sulla gestione dell'opera.

Il sottosegretario GIRO rileva che l'Accordo riguarda solo la parte transfrontaliera della linea ferroviaria e le modalità di futura gestione dell'opera. Ricorda che l'Accordo in esame non consente l'avvio dei lavori e propone che la discussione sul merito del progetto sia rinviata al momento in cui dovrà essere esaminato il prossimo Protocollo addizionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1143) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010***

(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (*NCD*) illustra i contenuti dell'Accordo, che rafforza la collaborazione tra i due Paesi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale. Sottolinea che l'Accordo è stato stipulato nel quadro di una serie di programmi dell'Unione europea volti al finanziamento di progetti di addestramento e formazione della polizia del Paese africano.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (M5S) rileva che nel testo dell'Accordo si utilizza il termine «nigeriano» in luogo del più corretto «nigerino». Chiede al Governo se l'Italia abbia stipulato accordi cooperazione in materia di sicurezza con altri Paesi dell'area del Sahel.

Il sottosegretario GIRO rileva che l'area del Sahel è di grande interesse per l'Italia, soprattutto dopo l'aggravarsi della situazione di instabilità in Libia, sia per il contrasto al terrorismo internazionale che per il controllo dei flussi migratori. Sottolinea che l'Italia sta procedendo alla stipula di accordi analoghi con altri Paesi dell'area, a cominciare dal Burkina Faso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1166) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012**

(Esame e rinvio)

Il presidente CASINI (PI), relatore, ricorda che l'Accordo in esame prevede una maggiore collaborazione operativa tra gli organi di polizia dei due Paesi. Il provvedimento disciplina le modalità di cooperazione tra le parti, favorendo lo scambio d'informazioni sui fenomeni criminali e le rispettive legislazioni, nonché l'assistenza in materia di formazione e miglioramento delle capacità operative. Evidenzia in particolare le norme relative all'utilizzo delle informazioni personali e alle modalità di richiesta dell'assistenza reciproca da parte degli organi di polizia.

Il sottosegretario GIRO ricorda che il provvedimento in esame costituisce un'ulteriore progresso nella normalizzazione dei rapporti tra Italia e San Marino.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia**  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore MICHELONI (PD) ricorda che il provvedimento, diretto principalmente ad escludere il versamento della seconda rata dell'IMU per alcune tipologie di immobili, sarà applicabile, laddove i Comuni lo prevedano, anche agli immobili adibiti ad abitazione principale dei cittadini italiani residenti all'estero. Richiamando una recente risoluzione approvata dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero del Senato, propone di esprimere un parere favorevole, con l'auspicio che l'equipara-

zione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero sia disposta direttamente dalla legge, invece che restare una mera facoltà dei singoli Comuni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione avanzata dal relatore (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

**(1174) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore TONINI (*PD*) segnala che il provvedimento in esame, già approvato con modificazioni dalla Camera, incrementa la dotazione del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e istituisce un Fondo speciale per fronteggiare le esigenze connesse all'aumento eccezionale dell'afflusso di stranieri sprovvisti di titoli di ingresso nel territorio nazionale.

Propone di esprimere un parere favorevole, sottolineando criticamente che il provvedimento, nel disciplinare le misure necessarie per il rientro negli obiettivi di contenimento dell'indebitamento pubblico, prevede tagli lineari anche alle dotazioni del Ministero degli affari esteri, per l'ammontare complessivo di 17,2 milioni di euro.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1188**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che esso è principalmente diretto ad abolire il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune tipologie di immobili già oggetto di esclusione dalla prima rata del tributo, nonché a perseguire in modo più efficace gli obiettivi di finanza pubblica attraverso operazioni di dismissione di immobili pubblici;

atteso che la norma richiamata consente ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, fra gli altri, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata;

rilevato inoltre che l'intervento normativo è finalizzato anche a conferire certezza al quadro normativo concernente i partecipanti al capitale della Banca, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti dai Trattati Europei, dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e dall'ordinamento interno;

considerata la risoluzione approvata dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero che ha impegnato il Governo ad operare nella direzione di un riassetto dell'imposizione fiscale sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

che si consideri, in sede di conversione del decreto-legge in esame, l'opportunità che l'equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato sia disposta direttamente con legge, invece che restare una mera facoltà in capo ai Comuni.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1174**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che il Governo è chiamato a porre in essere misure necessarie per rientrare negli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite del 3 per cento del PIL, e quantificato, in una percentuale pari allo 0,1 dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, presentata alle Camere il 23 settembre scorso;

preso altresì atto che, a tal fine, ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento sono accantonate e rese indisponibili le disponibilità di competenza e di cassa relative alle missioni di spesa del bilancio dello Stato di ciascun Ministero, secondo quanto indicato nella tabella B, allegata al decreto-legge, per assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni nella misura di 595 milioni nel 2013;

rilevato che tale accantonamento per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri si attese su di una cifra pari a 17,2 milioni di euro;

manifestata viva preoccupazione per l'ulteriore indebolimento della dotazione finanziaria di cui dovrebbe fruire la politica estera italiana;

apprezzate, altresì, le previsioni in tema di immigrazione, ed in particolare l'incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2013 del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché istituzione di un Fondo immigrazione *ad hoc* presso il Ministero dell'interno, al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

evitare il ricorso ad ulteriori tagli del bilancio del Ministero degli affari esteri, che renderebbero difficoltoso garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa a supporto della politica estera del nostro Paese, in un contesto internazionale complesso come quello attuale.

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 10 dicembre 2013

### **Sottocommissione per i pareri**

**10<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (n. 56): osservazioni favorevoli.**

### **Plenaria**

**33<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

#### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente LATORRE ricorda che giovedì 12 dicembre la Commissione tornerà a riunirsi con il seguente calendario: alle ore 8,30, congiuntamente con la Commissione affari Costituzionali, per il seguito dell'e-



same dello schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo ai poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale ed alle ore 15, congiuntamente con la Commissione difesa della Camera dei deputati, per l'audizione del Ministro della difesa sui decreti delegati recanti la revisione dello strumento militare nazionale (sui quali, pertanto, la Commissione dovrebbe pervenire all'espressione dei prescritti pareri la prossima settimana).

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(119) D'ALÌ.** – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

**(1004) DE PETRIS.** – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prima di cedere la parola al relatore per l'illustrazione, il presidente LATORRE ricorda che i provvedimenti erano stati preliminarmente iscritti all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri dello scorso 4 dicembre. In quella sede, tuttavia, il Gruppo del Movimento 5 Stelle aveva richiesto la rimessione alla sede plenaria.

Prende quindi la parola il relatore Luciano ROSSI (*NCD*), rilevando che entrambi i disegni di legge si propongono di apportare modifiche alla legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991).

Per quanto concerne, quindi, il primo provvedimento (n. 119, d'iniziativa del senatore D'Alì), i profili di competenza della Commissione si rinvencono nell'articolo 6 (in base al quale i beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale), nell'articolo 8 (dove si prevede che il decreto con il quale il Ministro dell'ambiente istituisce le aree protette e le riserve marine sia predisposto di concerto con il ministri dell'Economia e della Difesa) e nell'articolo 9 (dove è statuito che il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale).

Per quanto concerne il secondo provvedimento (n. 1004, d'iniziativa della senatrice De Petris), i profili di interesse si rinvencono invece negli articoli 9 (dove figura una previsione analoga a quella dell'articolo 6 del precedente disegno di legge), 10 (dove figura, del pari, una prescrizione simile a quella dell'articolo 8 del disegno di legge a firma del senatore D'Alì), e 11 (che reca, anche in questo caso, una previsione

sostanzialmente analoga a quella dell'articolo 9 del precedente disegno di legge).

Conclude osservando che, considerate le analogie presenti, sarebbe possibile esprimere un unico parere su entrambi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COTTI (*M5S*) osserva che i due disegni di legge sembrano configurare un ruolo eccessivamente penetrante del Ministero della difesa in relazione all'istituzione delle aree protette, quasi che le esigenze militari fossero sempre e comunque preminenti rispetto a quelle della tutela dell'ambiente.

Dissente il relatore Luciano ROSSI (*NCD*), osservando che l'istituzione delle aree protette deve comunque essere conciliata con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale.

Il senatore CUCCA (*PD*), pur comprendendo le motivazioni di fondo delle preoccupazioni espresse dal senatore Cotti, concorda con le obiezioni poc'anzi espresse dal relatore.

Il presidente LATORRE osserva che i profili di competenza della Commissione non sembrano vulnerare la *ratio* sottesa ai due provvedimenti, i quali si propongono proprio di favorire l'istituzione di aree naturali protette. Tuttavia, allo stesso tempo, gli articolati si preoccupano, a suo avviso giustamente, di far sì che la tutela dell'ambiente non finisca per pregiudicare la necessità, del pari fondamentale, di garantire un'efficace tutela della sicurezza nazionale.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Replica il relatore Luciano ROSSI (*NCD*), proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni relativo ad entrambi i disegni di legge (*pubblicato in allegato*).

Interviene brevemente il senatore COTTI (*M5S*), sottolineando l'opportunità che il decreto istitutivo delle aree protette sia emanato sentito il Ministero della difesa e non di concerto con esso, ed auspicando che il relatore possa recepire tale osservazione nel proprio parere.

Il relatore Luciano ROSSI (*NCD*), nel ribadire quanto già esplicitato in sede di discussione generale, risponde negativamente.

Interviene da ultimo, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone infine in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni poc'anzi illustrato dal relatore, che viene approvato dalla Commissione con l'astensione dei senatori COTTI (*M5S*), MARTON (*M5S*) e MASTRANGELI (*Misto*).

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 119 E 1004**

La Commissione difesa,

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

    sia stabilita la previsione, per l'istituzione di aree naturali protette i cui territori includano siti militari, di una preventiva intesa con la Difesa;

    sia prevista la competenza della Marina militare in materia di vigilanza delle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare oltre le acque territoriali, ai sensi degli articoli 111 e 115 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    venga effettuata la precisazione che, in relazione ai divieti di introduzioni di armi e munizioni nelle aree in argomento, tali limitazioni non comprendono le attività svolte dalla Difesa.

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Martedì 10 dicembre 2013

### Plenaria

133<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1174) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.

La relatrice CHIAVAROLI (NCD) e il sottosegretario GIORGETTI rinunciano agli interventi di replica.

Si procede, quindi, all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno pubblicati in allegato.

In assenza di interventi, si danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene, poi, ad illustrare l'emendamento 2.25, volto a garantire che, nei casi in cui non siano disponibili le risorse già impegnate per il pagamento di opere pubbliche regolarmente aggiudicate con procedura di evidenza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda immediatamente, nell'ambito dei fondi disponibili, al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori approvati.

Sono, poi, dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché le proposte emendative riferite agli articoli 2-*bis* e 3, oltre agli ordini del giorno.

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) formula un parere contrario su tutti gli emendamenti, stante la scarsità del tempo residuo per la conversione del decreto-legge e invita, altresì, i presentatori a ritirare gli emendamenti relativi all'articolo 2-*bis*, onde evitarne il rigetto, stante il fatto che tale articolo, nel consentire alle amministrazioni pubbliche la facoltà di recesso dai contratti di locazione, reca una norma controproducente, tale da compromettere l'efficacia del processo di dismissione degli immobili pubblici. Auspica, pertanto, che, già in sede di esame del disegno di legge n. 1149, tale previsione possa essere corretta.

Il sottosegretario GIORGETTI si esprime in senso conforme alla relatrice.

Si procede, quindi, alla votazione degli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Con separate votazioni, sono poi respinti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti relativi all'articolo 2, fino alla proposta 2.24 compresa.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) annuncia di ritirare l'emendamento 2.25, per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1174/12/5, pubblicato in allegato, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Successivamente, il senatore D'ALÌ (*NCD*) ritira gli emendamenti 2-*bis*.1, 2-*bis*.2 e 2-*bis*.3.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2-*bis*.4, 2-*bis*.0.1, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa, quindi, all'esame degli ordini del giorno.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il ritiro di tutti gli ordini del giorno presentati dal suo Gruppo al fine di discuterli più ampiamente in Assemblea.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa proprio e ritira l'ordine del giorno G/1174/1/5, al medesimo scopo.

Successivamente, si procede alla votazione del mandato al relatore.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), ricollegandosi alle considerazioni svolte in sede di discussione generale, annuncia il voto contrario.

La Commissione conferisce, quindi, il mandato alla relatrice Chiavarioli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandola, altresì, a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione in forma orale.

*CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E  
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta della Commissione, è immediatamente convocata la Sottocommissione per i pareri.

Il PRESIDENTE comunica, poi, che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 11 dicembre 2013, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1174**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1174/1/5**

SANTANGELO, SERRA, GAETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (comma 1) ed istituisce (comma 2) un Fondo immigrazione con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013 - da ripartire, tenendo conto anche delle esigenze di accoglienza delle donne immigrate in stato di gravidanza e di quelle dei comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri - per il quale viene prevista una apposita relazione al Parlamento entro il 31 marzo 2014;

il comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, ha per oggetto i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 5, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 129. Il citato comma 4-*bis* dispone che, per le medesime esigenze di cui al comma 2 - vale a dire per gli interventi necessari a fronteggiare le esigenze connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale - i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione (CIE), previsti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 89 del 2011 (e che in tale norma possono essere destinati all'adeguamento medesimo anche "attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali", come ripetuto anche nel comma 4-*bis* in commento) non sono soggetti ad esecuzione forzata;

considerato che:

i Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), istituiti dalla Legge 6 marzo 1998, n. 40, e previsti dal Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sono strutture di trattenimento degli stranieri in condizione di irregolarità, destinati all'espulsione;



l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, cosiddetta legge "Bossi-Fini", prevede che "quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento", "il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso" il Centro di identificazione e di espulsione, e che quindi tali strutture siano destinate al trattenimento, convalidato dal Giudice di Pace, dei cittadini stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione;

a decorrere dall'8 agosto 2009, con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, il termine massimo di permanenza degli stranieri in tali centri è passato da 60 giorni a 180 giorni complessivi, rafforzando così la loro natura di luoghi di permanenza obbligatoria e, nei fatti, luoghi di detenzione amministrativa dei migranti;

il citato articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2, dispone che in tali centri lo straniero è trattenuto "con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità";

l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 specifica che le modalità del trattamento nei Centri di identificazione e di espulsione "devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatore proveniente dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona" e che in tali centri devono essere presenti "i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà di culto" e i "servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale";

l'articolo 13 della Costituzione recita che "la libertà personale è inviolabile (...) non è ammessa forma alcuna di detenzione, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge"; a fronte del dettato costituzionale, tuttavia, nei Centri di identificazione e di espulsione, a giudizio degli interroganti, viene messa in atto una vera e propria detenzione regolata da provvedimenti amministrativi, caratterizzata peraltro da pratiche disomogenee sul territorio e sostanziali disparità di condizioni di trattenimento, in violazione del principio di uguaglianza;

di fatto, le situazioni che nella normativa vigente legittimano il trattenimento dei richiedenti asilo nei CIE sono troppo ampie e ispirate ad una logica punitiva che opera come deterrente all'emersione di situazioni meritevoli di tutela e di riconoscimento degli stranieri giunti alla frontiera o irregolarmente presenti nel territorio italiano;

la peculiare natura dei C.I.E., che da un lato sono "centri di trattamento" in cui sono ospitate persone sottoposte a limitazioni alla libertà personale, ma, dall'altro, e diversamente dagli istituti penitenziari, non hanno quelle caratteristiche sia tecniche che giuridiche stabilite dalla legge e che sono tali da scoraggiare eventuali tentativi di fuga, rende estrema-

mente difficile la concreta ed efficace attuazione del trattenimento degli stranieri da parte delle Forze di Polizia;

altro dato preoccupante è costituito dalla forte eterogeneità e promiscuità delle persone presenti all'interno dei Centri di identificazione e di espulsione con un'altissima compressione dei diritti fondamentali. Questi centri sono luoghi dove convivono e s'intrecciano, negli stessi ambienti, in condizioni di detenzione, storie di fragilità estremamente eterogenee tra loro da un punto di vista sanitario, giuridico, sociale e umano, a cui corrispondono esigenze molto diversificate;

all'interno dei Centri di identificazione e di espulsione si sono verificate gravi violazioni dei diritti umani, come denunciato sia da inchieste ed articoli di stampa, sia dalle associazioni di volontariato e dalle associazioni per la tutela dei diritti umani tra le quali anche Amnesty International e Medici senza Frontiere nonché dal rapporto dell'indagine interministeriale depositato il 31 gennaio 2007 dall'ambasciatore De Mistura;

nel giugno 2012 il Ministro dell'interno ha istituito una Commissione interna al Dicastero per l'analisi della situazione dei C.I.E. italiani. I risultati riportati nel documento programmatico sono molto diversi rispetto a quelli oggetto del rapporto della precedente indagine svolta dalla Commissione De Mistura. Quest'ultima infatti si espresse per il superamento attraverso lo svuotamento degli allora C.P.T.A, mentre, come riportato dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), il documento programmatico è volto ad incrementare i centri di detenzione amministrativa in nome dell'efficienza e del risparmio di spesa, individuando le criticità nella sola (o prevalente) condotta delle persone trattenute;

la Commissione De Mistura, composta sia da membri ministeriali sia da appartenenti all'associazionismo a differenza della Commissione istituita nel 2012 che ha visto, quali componenti, esclusivamente funzionari del Ministero dell'interno, operò visitando tutti i centri, incontrando le prefetture, le questure, ascoltando le associazioni dei vari territori, gli enti locali e le persone trattenute;

le conclusioni della Commissione De Mistura non hanno trovato alcuna attuazione, né sembrano essere state considerate nell'impostazione dell'indagine del 2012;

valutato altresì che:

sono numerosissimi gli atti di autolesionismo e tentativi di suicidio da parte di immigrati presenti nei Centri che sono stati denunciati anche da autorevoli organizzazioni impegnate nel campo dei diritti;

secondo quanto riportato nel rapporto "Costi disumani. Spesa pubblica per il contrasto all'immigrazione irregolare", redatto a cura dell'associazione Lunaria e, recentemente, presentato in sede di audizione dalla Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani del Senato, dal 2005 al 2011 sono stati impegnati 143,8 milioni di euro in media all'anno per allestire, gestire, mantenere e ristrutturare il sistema dei centri (CDA- Centri Di Accoglienza, CPSA- Centri di Primo Soccorso ed Accoglienza, CARA - Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo, CIE).

"In particolare per i CIE i dati identificabili negli avvisi pubblici per l'affidamento della loro gestione in base al capitolato unico di appalto di gara del novembre 2008, portano a stimare i soli costi di funzionamento in almeno 25,1 milioni di euro l'anno, cui aggiungere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria (non quantificabili con solo riferimento ai CIE), i costi per la sorveglianza dei Centri (non inferiori a 26,3 milioni l'anno), i costi di missione del personale di scorta che procede all'esecuzione dei rimpatri coatti (il cui costo medio annuale può essere stimato in 3,6 milioni di euro). I costi minimi sicuramente riconducibili al sistema di detenzione amministrativa nei CIE sono dunque pari ad almeno 55 milioni di euro l'anno",

impegna il governo:

ad adottare, nell'immediato, misure urgenti sotto il profilo del miglioramento della vivibilità e delle generali condizioni di permanenza dei migranti all'interno dei CIE;

ad adottare ogni iniziativa utile al superamento dei Centri di identificazione nel quadro di una riforma radicale delle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina evitando la loro riduzione alla semplice repressione "carceraria";

a rivedere l'intera disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri ed adottare politiche migratorie che possano garantire l'effettivo inserimento sociale degli immigrati.

---

#### **G/1174/2/5**

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

premessi che:

il decreto-legge in conversione, n. 120/2013 all'articolo 1 comma 2 istituisce un fondo con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013 per «far fronte alle problematiche derivanti dall'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale».

A fronte dei 190 milioni stanziati per gli immigrati, solo 20 milioni sono stati stanziati per aiutare i comuni di tutta Italia che sono obbligati per legge a farsi carico integralmente dei minori non accompagnati presenti sul territorio comunale;

i fondi per i minori non accompagnati sono stati sempre riassegnati ai comuni in ritardo, in maniera insufficiente ed assolutamente aleatoria, aumentando anche su questo fronte l'incertezza di bilancio e la confusione finanziaria in cui si trovano ad operare le amministrazioni comunali;

tutti i fondi stanziati dall'articolo 1 del decreto in conversione possono essere mantenuti in Bilancio anche per l'annualità 2014, qualora non impiegati;

impegna il Governo

a destinare per l'anno 2014 ai comuni ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto in conversione le eventuali rimanenze del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo (fondo afflusso immigrati).

---

### **G/1174/3/5**

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

premesso che:

il decreto-legge in conversione, n. 120/2013 all'articolo 1 comma 2 istituisce un fondo con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013 per «far fronte alle problematiche derivanti dall'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale».

La definizione delle azioni che possano essere svolte a valere sugli stanziamenti del predetto fondo sono del tutto vaghe, lasciate alla totale discrezionalità del Ministero dell'interno, anche dopo gli emendamenti inseriti durante l'esame presso la Camera dei Deputati che si sono limitati ad inserire una mera relazione successiva all'impiego dei fondi, senza alcun indirizzo preventivo;

è necessario fornire precisi atti di indirizzo al Governo per l'impiego di fondi pubblici così significativi;

contestualmente, per finanziare il fondo istituito dall'articolo 2 comma 2 del decreto in conversione, è stato svuotato il fondo destinato al rimpatrio dei clandestini presenti sul territorio nazionale, in accordo con i paesi di origine;

impegna il Governo

ad utilizzare il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame anche per le attività di identificazione e rimpatrio degli immigrati presenti sul territorio nazionale.

---

#### **G/1174/4/5**

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

premesso che:

il decreto-legge in conversione, n. 120/2013 all'articolo 1 comma 2 istituisce un fondo con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013 per «far fronte alle problematiche derivanti dall'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale».

Tale fondo è alimentato per 20 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato da parte dell'INPS delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109, la "sanatoria" per extracomunitari clandestini attuata dall'allora Governo Monti per volontà del Ministro Riccardi in piena crisi economica nell'autunno del 2012.

Il cosiddetto Governo tecnico aveva previsto il pagamento di una somma significativa da parte del datore di lavoro per sanare la posizione di ogni clandestino, per tentare di convincere i cittadini che la sanatoria sarebbe stata una fonte di entrate certe per il bilancio dello Stato che il Governo dei tecnici avrebbe dovuto risanare, e allo stesso tempo che la regolarizzazione non avrebbe avuto effetti negativi sul bilancio nazionale degli istituti di previdenza;

attingendo a tali versamenti per il fondo immigrati istituito dal presente decreto potrebbe crearsi un squilibrio nei conti dell'INPS, destinato a lasciare in eredità problemi finanziari destinati a gravare sulle future pensioni;

impegna il Governo

a chiarire al Parlamento quale effetto abbia sul bilancio dell'INPS questo prelievo a favore del Fondo immigrati e quale sia stato complessi-

vamente l'effetto in termini contributivi della sanatoria per gli immigrati attuata nel 2012.

---

**G/1174/5/5**

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

premessi che:

il decreto-legge in conversione, n. 120/2013 all'articolo 1 comma 2 istituisce un fondo con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013 per «far fronte alle problematiche derivanti dall'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale».

Di questi fondi la grande maggioranza sono stati reperiti svuotando di fatto il fondo istituito dall'allora Ministro Maroni per il rimpatrio dei clandestini, in accordo con i Paesi di provenienza;

svuotare il fondo rimpatri equivale da parte del Governo ad adottare una modifica sostanziale dell'ordinamento senza passaggi legislativi e senza consultare il Parlamento, rendendo di fatto impossibile per mancanza di fondi qualunque azione di rimpatrio ed interrompendo forse irrimediabilmente il lungo lavoro diplomatico che in questi anni aveva permesso di costruire una proficua ancorché faticosa collaborazione con i paesi di origine e di transito dei flussi di clandestini;

impegna il Governo

a spiegare al Parlamento le ragioni che hanno condotto all'azzeramento del fondo rimpatri illustrando contestualmente quali siano le nuove linee guida governative in materia di contrasto all'immigrazione clandestina.

---

**G/1174/6/5**

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

premesso che:

il decreto-legge in conversione, n. 120/2013 all'articolo 1 comma 2 istituisce un fondo con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013 per «far fronte alle problematiche derivanti dall'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale».

la copertura dei 190 milioni è ottenuta in parte anche attingendo al fondo unificato per le vittime di reati mafiosi, di fenomeni estorsivi e dell'usura, che è a sua volta alimentato con un prelievo erariale su tutte le assicurazioni (incendi, auto, responsabilità civile) stipulati in Italia, pagato cioè da tutti i cittadini in virtù del nobile fine cui dovrebbe essere dedicato;

in un momento di crisi economica come quello che sta vivendo il nostro Paese, il fenomeno dell'usura cresce in modo esponenziale, stando ai dati del Ministero dell'interno dal 2010 al 2012 sono 245 mila i commercianti coinvolti in rapporti usurari e 600 mila le posizioni debitorie;

in un articolo pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 18 ottobre 2013, le Associazioni antiusura criticano il taglio al fondo antiusura definendolo una scelta poco rassicurante sul fronte della sicurezza sociale;

in un altro articolo pubblicato sempre su «Il Sole 24 Ore» in data 14 novembre si illustra il contenuto della conferenza stampa di presentazione della relazione annuale sulla lotta al racket e usura. Nell'incontro presieduto dal prefetto Betty Belgiorno e dallo stesso Ministro sono stati rappresentati i dati relativi al fenomeno dell'usura dai quali è emerso che negli ultimi anni si è registrata una crescita allarmante. In ultima analisi il prefetto si è soffermata ad analizzare un altro aspetto che merita di essere adeguatamente approfondito, se da un lato infatti le risorse del Fondo antiusura sono cospicue, dall'altro lato non si riesce a dare il giusto ristoro alle vittime a causa di una non meglio specificata lentezza burocratica e una cronica lentezza dei procedimenti giudiziari;

impegna il Governo

a non attingere in futuro al fondo per le vittime dell'usura per scopi diversi a quelli per i quali è destinato, prevedendo, qualora i fondi fossero fortemente superiori agli impieghi, ad un loro maggiore impiego

per gli scopi previsti o ad una revisione al ribasso dei prelievi fiscali che lo alimentano.

---

**G/1174/7/5**

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

premesso che:

il decreto-legge in conversione, n. 120/2013 all'articolo 1 comma 2 istituisce un fondo con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013 per «far fronte alle problematiche derivanti dall'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale».

la copertura dei 190 milioni è ottenuta in parte anche attingendo al fondo unificato per le vittime di reati mafiosi, di fenomeni estorsivi e dell'usura, che è a sua volta alimentato con un prelievo erariale su tutte le assicurazioni (incendi, auto, responsabilità civile) stipulati in Italia, pagato cioè da tutti i cittadini in virtù del nobile fine cui dovrebbe essere dedicato;

in un momento di crisi economica come quello che sta vivendo il nostro Paese, il fenomeno dell'usura cresce in modo esponenziale, stando ai dati del Ministero dell'interno dal 2010 al 2012 sono 245 mila i commercianti coinvolti in rapporti usurari e 600 mila le posizioni debitorie;

in un articolo pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 18 ottobre 2013, le Associazioni antiusura criticano il taglio al fondo antiusura definendolo una scelta poco rassicurante sul fronte della sicurezza sociale;

in un altro articolo pubblicato sempre su «Il Sole 24 Ore» in data 14 novembre si illustra il contenuto della conferenza stampa di presentazione della relazione annuale sulla lotta al *racket* e usura. Nell'incontro presieduto dal prefetto Betty Belgiorno e dallo stesso Ministro sono stati rappresentati i dati relativi al fenomeno dell'usura dai quali è emerso che negli ultimi anni si è registrata una crescita allarmante. In ultima analisi il prefetto si è soffermata ad analizzare un altro aspetto che merita di essere adeguatamente approfondito, se da un lato infatti le risorse del Fondo antiusura sono cospicue, dall'altro lato non si riesce a dare il giusto ristoro alle vittime a causa di una non meglio specificata lentezza burocratica e una cronica lentezza dei procedimenti giudiziari;



impegna il Governo

a rendere più efficace l'impiego dei fondi anti usura individuando le rigidità e le inadeguatezze che ne hanno impedito fino ad ora l'utilizzo lasciando giacere inutilizzati un'ingente quantità di fondi poi distolti per altri e diversi impieghi.

---

**G/1174/8/5**

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

premesso che:

il decreto-legge in conversione, n. 120/2013 all'articolo 1 comma 2 istituisce un fondo con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013 per «far fronte alle problematiche derivanti dall'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale».

La somma stanziata è destinata in realtà ad essere spesa in soli 2 mesi e mezzo, dalla approvazione del decreto a fine anno, ed appare dunque particolarmente significativa per un così breve lasso di tempo;

La relazione tecnica del Governo rivela inoltre che, benché non vi sia alcuna traccia di ciò nell'articolato, la metà di questi fondi sono destinati ad oneri per il personale, e dunque, a pagare stipendi;

Né durante l'esame parlamentare né in altra sede il Governo ha chiarito a quali stipendi siano destinati questi fondi, per quali soggetti, secondo quale inquadramento contrattuale;

Nell'attuale situazione di sofferenza del bilancio dello Stato è assolutamente necessario chiarire se e con quali modalità verranno fatte con soldi pubblici assunzioni, e se ciò avverrà in deroga alle normative sulla trasparenza, la pubblicità, ed il blocco delle assunzioni nella P.A.

In ogni caso, si ritiene che i fondi pubblici possano essere destinati solo ad enti pubblici per garantire, in breve tempo e vista l'entità delle emergenze, che non ci siano indebiti impieghi o dubbie finalità;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, riguardo ai fondi di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto in conversione, a coprire oneri solo per il personale impiegato da enti locali.

---

**G/1174/9/5**

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

premessi che:

il provvedimento in esame prevede una parziale integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale ed alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni;

il Fondo di solidarietà comunale (FSC) è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2013, contestualmente alla previsione di attribuire interamente ai Comuni il gettito dell'IMU, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%.

A livello nazionale il FSC 2013 ammonta a 6,97 miliardi di euro, e che ai Comuni del Veneto spettano 470,6 milioni di euro, pari a il 6,75% del totale, e che il FSC 2013 è alimentato da una quota del gettito IMU 2013 ad aliquota base pari ai 30,745%;

Il decreto-legge 102/2013 stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, e che al fine di assicurare ai Comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria è attribuito ai medesimi Comuni un contributo di circa 2,3 miliardi di euro per l'anno 2013;

gli enti locali si sono trovati, in numerosi casi, in grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione 2013, proprio a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito dell'imposta municipale unica, e che di recente è stato emanato un ulteriore decreto-legge n. 133/2013, finalizzato a sopprimere anche la seconda rata dell'imposta municipale propria gravante sulle abitazioni principali;

alcuni Comuni, in particolar modo del Veneto, nonostante le difficoltà nel recuperare le risorse necessarie, sono riusciti ad evitare un aumento della tassazione immobiliare IMU sulla prima casa, riuscendo così a sgravare i propri cittadini dall'onere di un aggravio fiscale, particolarmente oneroso in una situazione economica tanto complessa come quella attuale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare la dotazione complessiva del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 con risorse erariali, destinando tale maggiorazione, anche a valere sull'esercizio finanziario 2014, ad integrazione delle risorse spettanti sul Fondo di Solidarietà Comunale dei Comuni che, rispetto all'esercizio finanziario 2012, nell'esercizio 2013 non hanno adottato variazioni in aumento rispetto alle aliquote di base dell'imposta municipale propria.

---

### **G/1174/10/5**

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

premesso che:

il provvedimento in esame prevede una parziale integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale ed alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni;

il Fondo di solidarietà comunale (FSC) è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2013, contestualmente alla previsione di attribuire interamente ai Comuni il gettito dell'IMU, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%.

Le modalità di alimentazione del FSC, nonché i criteri di riparto delle risorse, sono determinate con DPCM e che a seguito della determina della Conferenza Stato-Città del 25 settembre 2013 che ha sancito l'accordo sui criteri di alimentazione e riparto del FSC 2013, sono state diffuse le risorse di spettanza per ciascun Comune, tramite il sito del Ministero dell'Interno;

a livello nazionale il FSC 2013 ammonta a 6,97 miliardi di euro, e che ai Comuni del Veneto spettano 470,6 milioni di euro, pari al 6,75% del totale, e che il FSC 2013 è alimentato da una quota del gettito IMU 2013 ad aliquota base pari al 30,745%;

i Comuni del Veneto contribuiscono al FSC 2013 per un totale di 424,9 milioni di euro, pari al 90,3% del FSC 2013 spettante, e che su 581 sono ben 139 i Comuni veneti per i quali il contributo al FSC 2013 supera

l'importo di spettanza, così che per questi Comuni il contributo al FSC 2013 supera di 116 milioni di euro l'importo del FSC loro spettante;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare la correttezza delle quantificazioni del Fondo di Solidarietà-Comunale 2013 per i Comuni del Veneto che hanno contribuito in modo maggiore rispetto a quanto loro spettante sul FSC, confrontando tali dati anche con quanto accertato dall'Ente Locale sul gettito incassato dall'IMU nel 2012 nonché da quanto incassato dal medesimo ente locale nel 2010 con l'ICI, come risultante dal rendiconto del medesimo ente.

---

### **G/1174/11/5**

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

premessi che:

La situazione della finanza locale è sempre più complessa, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata negli ultimi anni, sia per il fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in un quadro normativo estremamente incerto ed instabile il quale ha portato più volte al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013, e che tale situazione è aggravata dal fatto che i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno il quale impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

il procedimento per la determinazione dell'obiettivo del Patto, definito attualmente dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n.183/2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodologico risulta in numerosi casi assolutamente gravoso, anche per il fatto che in taluni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;

il comma 5 dell'articolo 2 del provvedimento in esame apporta alcune modifiche all'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) relativo ai vincoli del patto di stabilità interno, aumentando il con-

tributo finanziario richiesto, nell'ambito del patto, a ciascun ente, sospendendo, al contempo, l'applicazione del sistema di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari del patto tra gli enti medesimi, e che l'inasprimento dei vincoli del patto per gli enti locali determina un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2013;

il provvedimento sospende per l'anno 2013 l'applicazione del meccanismo di virtuosità recato dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 98/2011, ai fini della determinazione degli obiettivi finanziari del patto per gli enti di ciascun livello di governo sulla base della virtuosità;

Le attuali modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;

i vincoli del Patto di Stabilità, infatti, così come attualmente previsti, aggravano ulteriormente la difficilissima situazione economica e mettendo in difficoltà soprattutto le PMI, ovvero quella classe imprenditoriale che gestisce un'attività ma che non è garantita dagli ammortizzatori sociali, pur intrattenendo quotidianamente rapporti di lavoro con gli enti locali, eseguendo lavori di manutenzione, ovvero piccole forniture, partecipando a gare per lavori pubblici di piccolo importo ma comunque diffuse su tutto il territorio italiano;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere i criteri di calcolo del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali, allo scopo di prevedere un allentamento degli stessi vincoli in chiave di rilancio degli investimenti favorendo al contempo gli enti locali virtuosi.

---

**G/1174/12/5**

URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1174, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 2.25.

---

**1.1**

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole: "20 milioni di euro" con le seguenti: "80 milioni di euro" ed alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI."*

*Conseguentemente al comma 4 sostituire la parola:"210" con la parola:"270" ed aggiungere la seguente lettera:*

*"c-bis) quanto a 60 milioni di euro parzialmente utilizzando i risparmi conseguiti mediante la disposizione di cui al successivo articolo 3, comma 1."*

*quindi sostituire il comma 1 dell'articolo 3, con il seguente:*

*"1. Al fine di consentire il finanziamento parziale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 655 milioni di euro per il medesimo anno."*

*e, nell'allegata tabella B, alla voce "ministero dell'economia e delle finanze" sostituire le parole: "2013: 704,8" con le seguenti: "2013: 764,8".*

**1.2**

COMAROLI

*Al comma 1, sostituire le parole "20 milioni" con le seguenti: "210 milioni";*

*conseguentemente sopprimere il comma 2, e sostituire il comma 3 con il seguente:*

*3) le somme di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni anche per attività ed opere connesse all'emergenza sociale derivante dalla crisi economica a favore di minori non stranieri;*

*conseguentemente al comma 4) sostituire le parole "dai commi 1 e 2" con le seguenti: "dal comma 1"*

---

### **1.3**

COMAROLI

*Al comma 1, sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "50 milioni";*

*conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: "190 milioni" con le seguenti: "160 milioni";*

---

### **1.4**

COMAROLI

*Sopprimere il comma 2*

*Conseguentemente*

*al comma 3 sopprimere le parole: "e 2";*

*e sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato da parte dell'INPS delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109, per un ammontare pari a 20 milioni di euro».

---

### **1.5**

COMAROLI

*Al comma 2 sostituire le parole "190 milioni" con le seguenti: "50 milioni";*

*conseguentemente al comma 4 sostituire le parole "210 milioni" con le seguenti: "70 milioni"*

*e sopprimere le lettere a) e c).*

---

**1.6**

COMAROLI

*Al comma 2 sostituire le parole "190 milioni" con le seguenti: "100 milioni";*

*conseguentemente al comma 4 sostituire le parole "210 milioni" con le seguenti: "120 milioni"*

*e sopprimere la lettera a).*

---

**1.7**

BIGNAMI, SANTANGELO, CATALFO, BLUNDO, CASTALDI, SERRA, CASALETTO, GAETTI, BOCCHINO, MONTEVECCHI

*Al comma 2, sostituire le parole: "190 milioni" con le seguenti: "170 milioni"*

*Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: "210 milioni" con le seguenti: "190 milioni", nonché, apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera a), sostituire le parole: "90 milioni" con le seguenti: "100 milioni";*

*alla lettera b), sostituire le parole: "70 milioni" con le seguenti: "90 milioni";*

*3) sopprimere la lettera c).*

---

**1.8**

COMAROLI

*Al comma 2, dopo le parole "la cui ripartizione" aggiungere le parole "tra gli enti locali".*

---

**1.9**

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO

*Al comma 2, sostituire le parole: "anche tenendo conto" con le seguenti: "tenendo conto prioritariamente"*

---



**1.10**

COMAROLI

*Al comma 2), dopo le parole: "sul territorio nazionale" aggiungere le seguenti: "e le connesse operazioni di identificazione e rimpatrio"*

---

**1.11**

BIGNAMI, BLUNDO, CASTALDI, SERRA, CASALETTO, BOCCHINO, MONTEVECCHI

*Al comma 2, dopo le parole: "donne straniere in stato di gravidanza", aggiungere le seguenti: "sole e di madri straniere sole che abbiano con loro esclusivamente figli minorenni almeno uno dei quali di età inferiore a tre anni."*

---

**1.12**

BERTOROTTA, MANGILI

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché ai comuni della provincia di Ragusa."*

---

**1.13**

COMAROLI

*Al comma 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le finalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono definite con una risoluzione dalle competenti commissioni parlamentari trasmessa al Ministero dell'interno entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**1.14**

COMAROLI

*Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "la medesima somma è riversata al fondo di cui al citato articolo 14-bis; alla copertura dell'onere si provvede ai sensi della successiva lettera a-bis)";*

e dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, per l'anno 2013 i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione, applicato a congruaglio nei mese di novembre 2013, e le minori spese degli enti previdenziali così determinate sono riversate al fondo di cui alla lettera a), ultimo periodo del presente comma; il contributo di perequazione è pari a:

al 10% della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

al 15% della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

al 20% della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

al 25% della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

al 30% della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

al 35% della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

al 40% della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

al 50% della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui».

---

## 1.15

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 50 milioni di euro mediante quota parte delle riduzioni delle spese di bilancio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.»;

*e, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di consentire il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), ed il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B tali da assicurare complessivamente un miglioramento del-

l'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 640 milioni di euro per il medesimo anno.»;

*e, nell'allegata tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» sostituire le parole: «2013: 704,8» con le seguenti: «2013: 754,8».*

---

## 2.1

BITONCI, COMAROLI

*All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti commi:*

«1-bis. È aumentata la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui al comma 1 per 10 milioni di euro.

1-ter. L'integrazione di cui al comma 1-bis è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote di base 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 Gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto dell'integrazione di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 2.2

COMAROLI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3) Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per il 2013, si provvede in quota parte a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto».

---

**2.3**

BERTOROTTA, MANGILI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.4**

COMAROLI

*Al comma 2 dopo le parole "del comma 1" aggiungere le parole: "e le relative spese"; e aggiungere in fine le parole: "alla copertura delle eventuali maggiori spese derivanti dal presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto;"*.

---

**2.5**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 2, sopprimere la parola "non".*

---

**2.6**

BERTOROTTA, MANGILI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per i Comuni che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il contributo di cui al comma 1 è commisurato al gettito dell'imposta municipale conseguente all'applicazione delle aliquote deliberate per la realizzazione del suddetto piano di riequilibrio».

---

**2.7**

BERTOROTTA, MANGILI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per i Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il contributo di cui al comma 1 è commisurato al gettito conseguente all'ap-

plicazione delle aliquote deliberate ai sensi dell'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

## 2.8

BONFRISCO

*Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:*

«4-sexies. È facoltà degli enti territoriali procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora l'esecuzione di tali contratti abbia generato o generi una perdita rilevante per l'ente e la rinegoziazione abbia l'effetto di ridurre tale perdita».

---

## 2.9

BERTOROTTA, MANGILI

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "590 milioni" con le seguenti: "1040 milioni";*

*alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e finanze sostituire la cifra: 704,8 con la seguente: 904,8;*

*voce: Ministero dello sviluppo economico sostituire la cifra: 23,0 con la seguente: 273,0.*

---

## 2.10

COMAROLI

*Sopprimere il comma 5*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole "595 milioni" con le parole: "1.045 milioni".*

---

**2.11**

COMAROLI

*Al comma 5, prima della lettera a) inserire la seguente:*

*0a) al comma 1 sostituire le parole "dall'anno 2013" con le parole "dall'anno 2015";*

*e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) ai maggiori oneri derivanti dalla lettera 0a) del presente comma si provvede per l'anno 2013 a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto per una quota pari a 70 milioni di euro e per l'anno 2014 tramite una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge di stabilità per l'anno 2014 per un importo pari a 500 milioni di euro».*

---

**2.12**

COMAROLI

*Al comma 5, prima della lettera a) inserire la seguente:*

*0a) al comma 1 sostituire le parole: "dall'anno 2013" con le parole: "dall'anno 2014";*

*conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "Una quota del Fondo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 è destinata alla copertura delle maggiori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera 0a) del presente decreto;"*

---

**2.13**

COMAROLI

*Al comma 5, lettera a) dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:*

*«2-quater. Per l'anno 2013 sono escluse dal Patto di stabilità interno degli enti locali le spese sostenute per interventi di vigilanza e rafforzamento della sicurezza per un importo di 150 milioni.»*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2 sostituire le parole da: "Al fine di fronteggiare" fino a "territorio nazionale" con le parole "Per*

le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, capoverso 2-*quater* del presente decreto".

---

## 2.14

URAS, DE PETRIS

*Al comma 5, capoverso "2-ter", aggiungere il seguente:*

"«2-*quater*. Ai fini della salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti in riqualificazione e messa in sicurezza dei territori».

---

## 2.15

URAS, DE PETRIS

*Al comma 6, sopprimere, ove ricorrano, le parole "e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".*

---

## 2.16

URAS, DE PETRIS

*Al comma 6, sostituire, ove ricorrano, le parole da: "è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni" fino alle parole: "Legge 6 giugno 2013, n. 64" con le seguenti: "le predette maggiorazioni sono ridotte".*

---

## 2.17

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è così sostituito:

"3. A decorrere dal 2014 il provvedimento regionale che dispone misure che comportino una riduzione netta dell'IRAP non può trovare copertura finanziaria con una contestuale maggiorazione dell'aliquota dell'addi-

zionale regionale IRPEF che, sommata a quella vigente, risulti superiore allo 0,5%".

6-ter. L'articolo 6, comma 3, primo periodo del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è soppresso»;

---

## 2.18

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Regioni possono stabilire una soglia di esenzione reddituale da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF, o la sua maggiorazione, non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ai fini dell'addizionale IRPEF."».

---

## 2.19

MILO, D'ANNA

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15, comma 17-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo la parola: "provvede" sopprimere le parole: "all'eventuale"».

---

## 2.20

URAS, DE PETRIS

*Al comma 7, prima della lettera a), aggiungere la seguente:*

«a) all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "per l'anno 2013" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2013 e 2014"».

*E, contestualmente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 1, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al comma precedente trova applicazione anche per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi



in conto capitale, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali"».

---

**2.21**

COMAROLI

*Al comma 7, sopprimere la lettera b)*

---

**2.22**

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.23**

URAS, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.24**

CARIDI, GUALDANI, TORRISI, MANCUSO, BIANCONI, GENTILE, AIELLO

*Al comma 8, sostituire le parole:"4 novembre 2013" con le seguenti:"15 gennaio 2014" e inserire, in fine, il seguente periodo: "Altresì, il termine del 15 novembre 2013 è differito al 15 febbraio 2014".*

*Dopo, il comma 8, inserire il seguente comma:*

«8-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, inserire il seguente comma:

"2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza."».

---

**2.25**

URAS

*Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:*

"8-ter. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali e della salvaguardia del tessuto economico e produttivo, in particolare nei territori più vulnerabili alle conseguenze della crisi economica, nei casi in cui non siano più disponibili, per qualsiasi motivo, le risorse destinate ed impegnate per il pagamento di opere pubbliche regolarmente aggiudicate con gara ad evidenza pubblica e con gli stati di avanzamento positivamente valutati dai provveditorati alle opere pubbliche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei fondi disponibili, provvede immediatamente al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori approvati".

---

**Art. 2-bis.****2-bis.1**

D'ALÌ, CHIAVAROLI, COLUCCI

*L'articolo è soppresso.*

---

**2-bis.2**

CHIAVAROLI, D'ALÌ

*Dopo le parole: "conversione del presente decreto" aggiungere le seguenti: "ove ne fosse riscontrato l'eccessivo onere rispetto alle condizioni di mercato".*

---

**2-bis.3**

CHIAVAROLI, D'ALÌ

*Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Il presente articolo non trova applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi".*

---

**2-bis.4**

SERRA, DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, nonché i disoccupati che, pur non essendo imprenditori agricoli, abbiano i requisiti di cui all'articolo 7, comma secondo della legge 3 maggio 1982, n. 203, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi."».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e norme per l'affitto o la concessione di terreni a giovani imprenditori agricoli.»*

---

**2-bis.0.1**

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER

*Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.1.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di

ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

### **Art. 3.**

#### **3.1**

URAS, DE PETRIS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 640 milioni di euro per il medesimo anno».

*Conseguentemente, nell'allegata tabella B, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze" sostituire le parole: " 2013: 704,8" con le seguenti: "2013: 754,8";*

*e, di conseguenza è soppresso il comma 5.*

---

#### **3.2**

URAS, DE PETRIS

*All'articolo 3, al comma 1 sostituire le parole: "595 milioni" con le seguenti: "640 milioni" e sopprimere il comma 5.*

---

#### **3.3**

LEZZI, LUCIDI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri" aggiungere le seguenti: "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: "ed alla realizzazione" fino alla fine del periodo.*

---

### **3.4**

BULGARELLI, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA, MANGILI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "della Missione «Ricerca e innovazione»" con le seguenti: "delle Missioni «Ricerca e innovazione» e «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente»".*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: "ed alla realizzazione" fino alla fine del periodo.*

---

### **3.5**

BERTOROTTA, MANGILI, LUCIDI, BULGARELLI, LEZZI

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento "Expo Milano 2015"».*

---

### **3.6**

PUGLIA

*Dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

*«6-bis. Le sanzioni di cui all'art. 15 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, sono uniformemente aumentate del cinquanta per cento a far data dal 1 gennaio 2014. Il maggior gettito derivante dall'aumento di cui al presente comma è destinato al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69».*

---

## Sottocommissione per i pareri

### 3<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(1078) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, fa riferimento ad una convenzione multilaterale vigente, destinata ad essere sostituita dal presente Accordo, senza indicarne con precisione gli estremi e senza un prospetto di raffronto tra le prestazioni previste e quelle introdotte dall'Accordo in esame. Più nel dettaglio, chiede rassicurazioni sulla possibilità di dare attuazione, ad invarianza di oneri, all'articolo 36 dell'Accordo, in materia di soluzione delle controversie e procedure di arbitrato. Infine, richiede chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo 37, onde prevenire l'insorgere di contenziosi riguardanti le prestazioni pregresse.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara che si farà carico di acquisire gli elementi richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 10 dicembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 38**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI AGENDA 21 PER CARDITELLO E REGI LAGNI E DELLA FONDAZIONE PER CARDITELLO IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULLA TENUTA REALE DI CARDITELLO (N. 146) E DI RAPPRESENTANTI DEL NUOVO ISTITUTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI (IMAIE) IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULLE PREROGATIVE DEL NUOVO ISTITUTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI (IMAIE) (N. 62)*

**Plenaria**

**55<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 42)** (Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Il relatore CONTE (*NCD*) comunica che è pervenuta una richiesta di audizione dell'Unione artisti UNAMS, che ritiene doveroso svolgere. Propone pertanto di rinviare la discussione generale sul provvedimento.

Si associa il senatore BOCCHINO (*M5S*), il quale sottolinea la criticità del provvedimento. Si riserva peraltro di proporre ulteriori proposte di audizioni.

Il PRESIDENTE fa presente che le proposte di audizione sull'atto in titolo saranno discusse nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dedicato alla programmazione dei lavori, previsto per domani al termine della seduta plenaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso, nella seduta del 15 ottobre scorso.

In discussione generale interviene la senatrice PUGLISI (*PD*), la quale conviene con la relatrice che l'articolo 2 rechi una delega eccessivamente ampia nei settori della scuola, dell'università e della ricerca, in assenza di adeguati principi e criteri direttivi. Anche i termini temporali risultano eccessivamente vasti. In particolare, per quanto riguarda la scuola, la riforma ivi prevista degli organi collegiali, da molto tempo attesa, ha bisogno di una riflessione assai più approfondita, che veda il coinvolgimento di tutti gli attori interessati e delle istituzioni.

Analogamente, il riordino della materia universitaria necessita preventivamente di una valutazione dell'impatto che le riforme degli ultimi cinque anni hanno avuto sulla vita degli atenei, dei lavoratori e degli stu-



denti. Anche in questo caso, è assolutamente necessario il pieno coinvolgimento degli operatori e del Parlamento.

Pur riconoscendo che detti comparti abbiano bisogno di un riordino, a causa del continuo sovrapporsi di normative troppo spesso calate dall'alto e contraddittorie tra loro, rileva che detto intervento non può avere carattere innovativo. Le riforme sostanziali devono infatti essere tenute distinte dalla sistematizzazione della normativa vigente ed essere affrontate nella sede di merito, non attraverso lo strumento della delega, oltre tutto inserita in un provvedimento *omnibus*.

Analoghe considerazioni valgono poi per la delega contenuta nell'articolo 5, in merito al Codice dei beni culturali. Anche in questo caso, occorre a suo avviso una limitazione temporale ed un confronto con la commissione ministeriale incaricata di approfondire le tematiche che necessitano di una revisione.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) ricorda che il disegno di legge n. 958 è stato presentato prima dell'estate e che da allora ha conosciuto diversi rallentamenti. Nel rilevarne peraltro l'anomalia, in quanto si tratta di un disegno di legge del Governo con il quale si delega il medesimo Governo a legiferare in luogo del Parlamento, fa presente che l'Esecutivo ha poi preannunciato un ulteriore disegno di legge delega, collegato al disegno di legge stabilità, più specifico per i settori di competenza. Dopo poche settimane dall'annuncio sulla stampa, tuttavia, questo secondo disegno di legge è stato abbandonato dall'Esecutivo che, nel corso di un *question time* alla Camera dei deputati, lo ha dichiarato superato. Ha invece preannunciato un'iniziativa ancora diversa, riferita alla sola materia universitaria. Se ne deduce, prosegue l'oratore, uno stato di totale confusione, dal quale non riescono ad emergere le reali intenzioni del Governo.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 958, egli pone poi in evidenza come esso non contenga solo delle deleghe di riordino normativo, di per sé senz'altro necessarie, ma vada ben oltre assumendo un carattere del tutto innovativo.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo di rispondere puntualmente, nella replica, alle questioni poste, chiarendo le sue intenzioni circa le prospettive di riassetto normativo.

Conviene poi con la senatrice Puglisi che le riforme degli ultimi anni sono state prevalentemente calate dall'alto, senza la partecipazione degli attori coinvolti.

Occorre dunque porre precisi limiti alle leggi di delega ed imporre ampie consultazioni, delle cui risultanze il Governo deve tenere conto nella redazione dei decreti legislativi.

Nel deplorare che la Consulta dei genitori, più volte annunciata dal ministro Carrozza, non sia ancora attiva, ribadisce poi l'esigenza di tavoli tecnici sulle materie di maggiore importanza, che elaborino documenti di indirizzo, di cui il Governo faccia poi tesoro nella redazione dei provvedimenti normativi di sua competenza.

Quanto infine all'articolo 33 del disegno di legge n. 958, ed in particolare ai commi 3 e 5 che sopprimono il parere parlamentare sul riparto annuale del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) e su quello destinato agli enti per la diffusione della cultura scientifica, esprime il più netto dissenso, atteso che si tratta degli unici atti con cui il Parlamento si può esprimere sul finanziamento della ricerca. Sollecita quindi un'azione decisa per tutelare le prerogative del Parlamento.

La senatrice GIANNINI (PI) si unisce al coro di perplessità circa l'opportunità politica e legislativa di una «autodelega» così ampia. Osserva altresì che l'opacità del disegno di legge n. 958 è del tutto funzionale, a suo avviso, a mantenere ampi margini di discrezionalità. In particolare, l'articolo 2 reca una delega del tutto in bianco su scuola, università e ricerca, che pure hanno subito negli ultimi anni percorsi normativi sofferti le cui conseguenze non si sono ancora del tutto manifestate. Ritiene pertanto che non vi sia bisogno di altre riforme, tanto meno da introdurre in maniera così surrettizia così prefigurato dall'articolo 2.

Esprime infine la preoccupazione che il trasferimento funzionale degli interventi presso il Dicastero per la semplificazione determini un ulteriore ridimensionamento delle competenze di settore.

Il senatore TOCCI (PD) condivide pienamente le osservazioni finora svolte e ritiene che l'articolo 2 sia da abrogare *tout court*. E esso non mira infatti in alcun modo a semplificare la normativa, quanto piuttosto ad introdurre ulteriori riforme in un quadro ordinamentale già fin troppo abbondante e tale da soffocare l'attività didattica e di ricerca. Reputa pertanto preferibile cancellarlo, nell'ottica di porre un freno alla follia burocratica degli ultimi anni.

Lamenta poi che, all'atto di chiedere una delega al Parlamento, il Governo non si faccia carico di chiarire gli obiettivi che intende conseguire ad esempio attraverso la presentazione di documenti di indirizzo, come avviene all'estero.

Quanto infine alla soppressione del parere parlamentare sul riparto del FOE, giudica addirittura offensiva la proposta, che mortifica il ruolo del Parlamento. In proposito, ricorda i tre atti fondamentali di distribuzione di risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Piano nazionale della ricerca, il riparto del FOE e il riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), lamentando che attualmente solo il FOE sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari e che anche questo strumento di controllo rischi ora di essere abolito.

Il presidente MARCUCCI (PD) manifesta a sua volta perplessità sull'atto in titolo, a partire dal titolo, che richiama semplificazioni di fatto non realizzate nel testo. Le deleghe non rappresentano infatti necessariamente, a suo giudizio, una semplificazione dell'ordinamento, mentre il disegno di legge reca prevalentemente deleghe. Egli nega tuttavia che si tratti di una «autodelega», atteso che il provvedimento è un disegno di

legge ordinario con il quale l'Esecutivo si limita a chiedere una delega al Parlamento, il quale può ben rivederne i contenuti e i confini prima dell'approvazione definitiva.

Egli preannuncia comunque la presentazione in 1<sup>a</sup> Commissione, ed eventualmente in Aula, di alcuni emendamenti con particolare riferimento all'articolo 5 e all'articolo 33.

L'articolo 5 reca infatti un'ulteriore delega per la revisione del Codice dei beni culturali, di cui occorre innanzi tutto limitare la durata temporale. Inoltre, esso configura un intervento eccessivamente ampio e pertanto è indispensabile circoscriverne l'ambito, indicando puntualmente le parti del Codice che si intende modificare e chiarendone altresì le motivazioni.

All'articolo 33, egli ha invece presentato alcuni emendamenti tesi a difendere le prerogative della Commissione ai fini dell'espressione del parere sul reparto del FOE e su quello relativo agli enti per la diffusione della cultura scientifica. Benché si tratti di una mera attività consultiva, non vincolante, reputa infatti che essa rivesta un valore politico importante e rappresenti un utile strumento di confronto fra Governo e Parlamento.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) si associa a tutte le considerazioni critiche finora espresse con specifico riguardo alla preoccupazione di non svilire il ruolo del Parlamento. Si appella pertanto al buon senso di tutte le forze politiche affinché sia evitata questa mortificazione di un organo che, al di là della delegittimazione fomentata da alcuni schieramenti, è invece perfettamente in grado di agire per il bene del Paese.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) lamenta che, dopo la lunga pausa di riflessione sul provvedimento in titolo, si riparta in realtà dallo stesso punto in cui era stato sospeso l'esame due mesi fa, senza che il Governo abbia dato conto di alcuna riflessione ulteriore.

Il PRESIDENTE invita pertanto il Governo, nella seduta di domani, a chiarire i propri intendimenti sul disegno di legge in esame, anche in accordo con il ministro D'Alia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti di «Agenda 21 per Carditello e Regi Lagni» e della Fondazione per Carditello, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito all'affare assegnato relativo alla Tenuta reale di Carditello (atto n. 146),

hanno consegnato delle documentazioni, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Martedì 10 dicembre 2013

**Plenaria****44<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MATTEOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(120) D'ALÌ. – Riforma della legislazione in materia portuale**

**(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 ottobre.

Il presidente MATTEOLI osserva che, avendo la Commissione nella scorsa settimana concluso le audizioni informative di approfondimento legate ai disegni di legge in esame, occorre definire il seguito dell'*iter*. A suo avviso i tempi sono maturi per definire un testo in sede emendativa, per poi trasmettere il provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Il relatore FILIPPI (*PD*) concorda con il Presidente, osservando che anche le indicazioni scaturite dalle audizioni svolte hanno confermato l'esigenza di arrivare in tempi rapidi alla definizione di un testo normativo da presentare in Assemblea. Occorre quindi fissare un termine per gli emendamenti in Commissione: in proposito, accogliendo anche l'invito rivoltogli dal Presidente, ha individuato alcuni temi più significativi sui

quali si dovrebbero concentrare le proposte emendative ai disegni di legge in titolo.

In primo luogo, gli emendamenti dovrebbero correggere i testi in esame per tenere conto delle modifiche già apportate alla legislazione vigente da alcuni provvedimenti di legge successivi. In particolare, per quanto riguarda l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, successivamente modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013, occorrerebbe lasciare la possibilità alle Autorità portuali di incassare l'1 per cento dell'IVA dovuta sulle merci che entrano nel porto, eliminando però il limite di 90 milioni di euro annui e versando al fondo perequativo per il finanziamento dei porti, anziché l'intero gettito delle risorse così acquisite, solo una quota pari al 20 per cento, restando il residuo alle stesse Autorità portuali.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di «dragaggio», osserva che le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 1 del 2012 e poi dal decreto-legge n. 69 del 2013 hanno recepito solo in parte le norme proposte nei disegni di legge in esame. Di conseguenza, occorre approvare le ulteriori modifiche.

Un altro tema è quello dell'introduzione di misure strutturali in favore dei porti di *transshipment*, consentendo alle Autorità portuali di variare le tasse di ancoraggio da un livello pari a zero ad un livello massimo.

Sottolinea quindi la necessità di intervenire anche sullo *status* giuridico dell'Autorità portuale e delle sue figure apicali, ossia il presidente e il segretario generale, anche per tenere conto delle indicazioni suggerite al riguardo da Assoporti (l'Associazione delle Autorità portuali). Anzitutto, occorre escludere le Autorità portuali dal perimetro delle pubbliche amministrazioni, per consentire di sottrarre il loro personale ai vincoli dei processi di revisione di spesa, atteso che le Autorità portuali hanno già ridotto sensibilmente i loro dipendenti e che l'inquadramento di questi ultimi è fatto con contratti di tipo privatistico.

Richiama poi l'esigenza di ridefinire il ruolo e i requisiti del presidente dell'Autorità portuale, anche per rispondere ai problemi interpretativi sollevati da alcune recenti sentenze. In proposito esistono due possibili soluzioni: nella procedura di nomina prevista dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 si potrebbe eliminare il requisito della «massima e comprovata qualificazione professionale in settori dell'economia, dei trasporti e portuale» e dare pieno riconoscimento a esperienze di tipo politico-amministrativo. La nomina del presidente scaturisce infatti da una procedura concertata tra gli enti territoriali e il Governo e, anche in considerazione del ruolo di alta rappresentanza e di coordinamento che compete al presidente, la scelta deve necessariamente avvenire tra persone conosciute, che godano della fiducia di tutti i soggetti politico-amministrativi interessati. La seconda possibilità è quella di aggiungere ai requisiti previsti dalla legge quelli ulteriori dell'esperienza politica-amministrativa.

Quanto al segretario generale, trattandosi di una figura cui è affidata la gestione dell'Autorità, deve avere precisi e comprovati requisiti di competenza tecnico-giuridica. Al tempo stesso, si dovrebbe ribadire il rapporto

fiduciario con il presidente, valutando la possibilità di prevedere che sia nominato direttamente da quest'ultimo.

Si sofferma poi sull'esigenza di dare all'Autorità portuale un effettivo ruolo di coordinamento rispetto a tutti i soggetti che intervengono nella filiera logistica. Attraverso intese, accordi di programma e altri strumenti, si dovrebbe consentire all'Autorità di facilitare la creazione delle piattaforme logistico-portuali attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e dei piani regolatori portuali.

Come è stato segnalato alla Commissione da Assologistica, un altro tema della riforma è quello di un piano strategico nazionale della portualità, da inserire ad esempio nel Programma delle infrastrutture strategiche, allegato al Documento di economia e finanza (DEF). Infatti, una maggiore autonomia finanziaria delle Autorità portuali dovrebbe consentire anche di selezionare tra i porti italiani quelli che hanno maggiore capacità di sviluppo e di attrazione degli investimenti. Attraverso un piano strategico nazionale si potrebbe allora facilitare l'accesso delle realtà più dinamiche a ulteriori linee di credito e ai finanziamenti nazionali e comunitari.

Si sofferma quindi sulla questione dei porti minori, che non hanno i requisiti per diventare sedi di Autorità portuali. Per queste realtà si potrebbero definire forme di intervento delle Regioni che, nel rispetto delle competenze stabilite dal Titolo V della Costituzione, potrebbero individuare sistemi di finanziamento per favorire comunque lo sviluppo dei traffici e i necessari investimenti infrastrutturali.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) concorda con l'impostazione generale delineata dal relatore, auspicando che sulle varie questioni si possano trovare soluzioni condivise. Chiede poi maggiori dettagli su come si intenda ridefinire il ruolo e i requisiti del presidente dell'Autorità portuale.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) condivide a sua volta l'impostazione degli interventi di modifica dei testi in esame ipotizzati dal relatore, ma esprime perplessità sulla effettiva possibilità di risolvere per via normativa alcuni dei problemi richiamati. In primo luogo ritiene difficile che si possa per legge escludere le Autorità portuali dal novero delle pubbliche amministrazioni, pur concordando sull'opportunità di tale intervento. Ricorda in proposito i numerosi tentativi compiuti in passato, anche dai vari Governi, che si sono purtroppo dovuti arrendere dinanzi alla complessità della questione.

Per quanto riguarda la ridefinizione del ruolo e dei requisiti del presidente dell'Autorità portuale, si tratta di una figura che svolge funzioni di rappresentanza istituzionale e di alta amministrazione e quindi di carattere «politico». La nomina deve pertanto indirizzarsi a soggetti che abbiano questo tipo di capacità, ma si tratta di un concetto difficile da esprimere in una formula normativa. Analoghe considerazioni valgono per la figura del segretario generale, che dovrebbe avere una specifica competenza tec-

nico-giuridica ed essere scelto direttamente dal presidente dell'Autorità portuale, senza il parere delle Commissioni parlamentari.

Relativamente alla questione dei porti minori, nell'impostazione dei disegni di legge in esame questi dovrebbero essere gestiti direttamente dalle Regioni. Tuttavia, egli ritiene che, come già accade in certe parti d'Italia, la soluzione migliore potrebbe essere invece quella di ricondurli sotto la gestione dei porti più vicini sedi di Autorità portuali, per assicurare le necessarie economie di scala. Osserva infatti che attribuire direttamente alle Regioni la gestione dei porti minori potrebbe, in molti casi, aggravare la spesa per le Regioni stesse, senza benefici per lo sviluppo degli scali. Senza invadere le competenze delle Regioni stabilite dal Titolo V della Costituzione, si tratta comunque di una questione che i disegni di legge in esame dovrebbero affrontare e sul quale egli invita a riflettere.

Il senatore VILLARI (*FI-PdL XVII*) a proposito della figura del segretario generale dell'Autorità portuale, suggerisce di istituire un albo che riunisca tutti i soggetti dotati dei requisiti necessari, che poi potrebbero essere selezionati dalle singole Autorità portuali.

Si sofferma quindi su una questione di carattere generale relativa all'*iter* d'esame dei disegni di legge: in numerosi interventi, anche recenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha preannunciato l'intenzione del Governo di intervenire sulla legislazione portuale, ad esempio modificando l'attuale assetto delle Autorità portuali. Occorre allora capire come il lavoro della Commissione si possa conciliare con le eventuali iniziative del Governo, al fine di garantire una riforma legislativa coerente.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*) concorda con la necessità di chiarire preliminarmente le intenzioni del Governo in materia di riforma della legislazione portuale, organizzando un'apposita seduta per un confronto con il ministro Lupi. Ferma restando le prerogative del Parlamento, sarebbe comunque auspicabile un coordinamento.

Per quanto riguarda i porti minori, condivide la preoccupazione circa i costi aggiuntivi che, in molti casi, potrebbero derivare per le Regioni da una gestione diretta degli scali.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) propone di selezionare i segretari generali delle Autorità portuali mediante concorso pubblico. Tale modalità, più trasparente ed efficace, potrebbe essere estesa anche ai presidenti, dato che a questi si richiedono anche compiti di promozione e sviluppo dei traffici portuali.

Si dichiara poi favorevole alla possibilità di accorpate porti di minori dimensioni, spesso inutili, nell'ambito di Autorità portuali di maggiore rilevanza. Ciò dovrebbe però avvenire solo se realmente funzionale all'efficienza, all'efficacia e all'economicità degli scali.

In definitiva, auspica che cessino i fenomeni degenerativi, politico-clientelari, nella gestione delle Autorità portuali: occorre selezionare gli amministratori più capaci, magari anche dall'estero. Auspica anch'egli



un chiarimento circa le intenzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di attività portuali, rilevando comunque l'esigenza di un piano strategico nazionale del settore, richiesto anche da molti soggetti consultati in audizione dalla Commissione.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che, in qualsiasi *iter* legislativo, il Governo può sempre intervenire quando lo ritenga opportuno con proprie iniziative, come avvenuto del resto nella scorsa legislatura proprio durante l'esame della riforma della legislazione portuale. La Commissione e il Parlamento hanno comunque l'obbligo di portare avanti il proprio lavoro: se e quando il Governo riterrà di formulare eventuali proposte, queste saranno valutate insieme a quelle di iniziativa parlamentare.

In merito alla nomina del presidente dell'Autorità portuale, ribadisce che questa ha un carattere «politico», in quanto investita di funzioni di rappresentanza politico-istituzionale, ed è quindi sottratta ad altri tipi di scelte. D'altra parte, la separazione tra indirizzo politico e attività amministrativo-gestionale è ormai una caratteristica essenziale e ineliminabile delle pubbliche amministrazioni e non potrebbe essere disattesa in questo caso. Appare quindi indispensabile che nella riforma della legge di settore si chiarisca bene questo aspetto.

Per quanto riguarda il seguito dei lavori, ritiene che il relatore dovrebbe anzitutto formulare proposte di modifica che sopprimano quelle disposizioni già recepite nella legislazione vigente.

Il relatore FILIPPI (*PD*) concorda con il Presidente. Il Governo e il relatore possono, come da prassi, formulare proposte emendative ai disegni di legge in esame in ogni fase dell'*iter*, che saranno poi esaminate insieme a tutte le altre. Come relatore, si propone di presentare emendamenti che sintetizzino il più possibile le varie opinioni emerse in Commissione e, pertanto, si farà carico di verificare preliminarmente quelle sulle quali vi è un ampio consenso.

In merito ad alcune questioni specifiche che sono state richiamate, per quanto riguarda i porti minori ricorda che questi sono regolati da apposite norme regionali o sono gestiti dall'Autorità marittima. Pur condividendo la proposta di incentivare, laddove ne ricorrano le condizioni, l'accorpamento tra scali minori, considera opportuno anche offrire alle Regioni la possibilità di individuare forme di autonomia gestionale o finanziaria, soprattutto per quegli scali che, malgrado le dimensioni limitate, hanno però una certa importanza commerciale.

Relativamente all'esclusione delle Autorità portuali dal novero delle pubbliche amministrazioni, si tratta di individuare la norma da modificare. Concorda sul fatto che si tratta di un intervento tecnicamente complesso: l'obiettivo è comunque quello di sottrarre la Autorità portuali alla revisione di spesa, che appare nel loro caso insostenibile e ingiustificata.

Infine, con riferimento alla questione della nomina del presidente dell'Autorità portuale, in passato sono state ipotizzate anche forme di ele-

zione diretta. Sono possibili più soluzioni, ma non ritiene opportuno ricorrere a selezioni di tipo concorsuale, perché si tratta di un ruolo di rappresentanza politico-istituzionale e come tale richiede necessariamente un'intesa tra i vari soggetti istituzionali locali e statali interessati. Occorre quindi specificare meglio requisiti e funzioni, senza il vincolo della comprovata qualificazione tecnica, che è invece indispensabile per la figura del segretario generale, cui compete un ruolo di tipo gestionale. Pur preservando il rapporto fiduciario con il presidente, è inoltre opportuno che l'incarico di segretario generale sia svincolato dal mandato del presidente stesso, per evitare qualunque forma di *spoil system*.

Il PRESIDENTE propone infine di rinviare ad una successiva seduta le ulteriori decisioni sull'organizzazione dei lavori, in particolare per quanto riguarda la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

La relatrice CANTINI (PD), dopo aver ringraziato preliminarmente il senatore Pagnoncelli per il lavoro svolto in qualità di precedente relatore sul provvedimento in esame, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto), che sintetizza le principali considerazioni emerse nel dibattito.

Il senatore RANUCCI (PD) dichiara di condividere la proposta illustrata dalla relatrice. Con riferimento all'osservazione relativa all'articolo 2, comma 19, propone di sostituire le parole: «nel cui territorio» con le altre: «nel cui arcipelago», in quanto tale formulazione è più precisa e tiene conto della diversa realtà amministrativa che si riscontra per le isole minori italiane.

Il senatore FILIPPI (PD) condivide il suggerimento del senatore Ranucci: in Italia, infatti, si hanno sia casi di Comuni nel cui territorio ricadono più isole minori, sia casi opposti di isole minori divise fra i territori amministrativi di più Comuni.

Esprime quindi anch'egli apprezzamento per la proposta di parere illustrata dalla relatrice, sottolineando in particolare l'importanza dell'osservazione relativa al contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., di cui all'articolo 2, comma 4. La richiesta che le Commissioni parlamentari competenti possano esaminare il nuovo contratto entro il 30 giugno 2014 è infatti essenziale, non essendo più accettabile che il Governo presenti i relativi schemi sempre in ritardo rispetto al periodo di validità e che, in attesa della definizione dei nuovi contratti, proroghi la validità di quelli precedenti. Per un comparto importante come quello ferroviario, si tratta di una scelta scorretta, che impedisce al Parlamento di valutare per tempo l'effettiva convenienza per lo Stato delle condizioni contrattuali riconosciute al gestore.

La relatrice CANTINI (*PD*) accoglie la proposta del senatore Ranucci e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur apprezzando lo schema di parere proposto dalla relatrice, contesta tuttavia la norma del provvedimento in esame contenuta nell'articolo 2, comma 6, che dispone il pagamento a Trenitalia del corrispettivo annuo per il servizio ferroviario regionale e locale direttamente da parte della Regione Valle d'Aosta. A fronte di questo pagamento, infatti, il Governo non ha ancora dato piena attuazione all'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, che trasferisce alla Regione Valle d'Aosta le funzioni di programmazione e di amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale. Sottolinea che si tratta di una questione ormai annosa e, fino a quando il Governo non darà seguito agli impegni assunti a suo tempo, il suo Gruppo valuterà negativamente il disegno di legge in esame.

La relatrice CANTINI (*PD*) osserva che la norma prevista dall'articolo 2, comma 6, sembra comunque favorire la Regione Valle d'Aosta, perché esclude il corrispettivo a Trenitalia dai vincoli del patto di stabilità interno e opera già dall'anno in corso.

Il senatore FILIPPI (*PD*) concorda sulla natura di favore della disposizione, considerando altresì che la stessa vale fino all'attuazione del decreto legislativo n. 194 del 2010.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur riconoscendo la disponibilità manifestata dal Governo con la norma in questione, chiarisce che il pagamento del corrispettivo a Trenitalia in questo modo resta a carico della Regione Valle d'Aosta mentre, se fosse stato attuato l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194, lo Stato avrebbe trasferito non solo le funzioni di programmazione e amministrazione, ma anche le relative risorse finanziarie.

Il sottosegretario D'ANGELIS fa presente che la norma in discussione è stata inserita nel provvedimento in esame su espressa richiesta della Regione Valle d'Aosta, proprio per venire incontro alle esigenze di quest'ultima nelle more della piena attuazione del trasferimento di competenze.

Il PRESIDENTE chiarisce ulteriormente gli effetti della disposizione, sottolineando che essa favorisce obiettivamente le esigenze della Regione Valle d'Aosta e, pertanto, dovrebbe essere mantenuta nell'interesse stesso della Regione.

Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, nel testo modificato (allegato al resoconto), che risulta approvata.

*SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1164*

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio della riunione degli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, propone di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1164. La successiva seduta della Commissione potrebbe svolgersi nel pomeriggio di martedì 17 dicembre, considerata l'impossibilità per i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di essere presenti in questa settimana per concomitanti impegni istituzionali.

Conviene la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1149**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 1, comma 2, in merito alla struttura di supporto del Commissario *ad acta* delegato al piano di rientro dal disavanzo per le società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania, i cui oneri sono posti a carico delle risorse del piano stesso, derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012) e dal Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle Regioni in situazione di squilibrio finanziario (articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 76 del 2013), al fine di conseguire un utilizzo più razionale delle risorse già presenti nella Pubblica Amministrazione, si valuti l'opportunità di prevedere che il personale di tale struttura sia scelto, anche con procedure di mobilità, tra quello già in servizio presso le pubbliche amministrazioni locali della Campania;

– in merito alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, si raccomanda l'approvazione del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016 entro il termine del 30 giugno 2014, per rendere gli investimenti in infrastrutture ferroviarie più aderenti alla realtà attuale e più rispondenti agli effettivi bisogni territoriali;

– considerato inoltre che il nuovo contratto di programma – parte investimenti sta arrivando con grande ritardo all'esame del Parlamento, si raccomanda altresì che il Governo effettui l'esame dei contratti di programma – parte investimenti e parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI SpA secondo una tempistica e un *iter* procedurale più rigorosi e precisi, attuando quanto prima gli impegni assunti nel Programma delle infrastrutture strategiche, allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013, e ribaditi nel corso dell'esame dell'Atto del Governo n. 21, contenente lo schema di contratto di programma 2012-2014 – parte servizi. In particolare, appare opportuno che le Commissioni parlamentari possano avere un ruolo più stringente di controllo, anche in merito alla coerenza degli avanzamenti dei lavori rispetto ai programmi e alla conseguente allocazione dei fondi, anche al fine di adoperare le risorse sottoutilizzate per il potenziamento degli assi ferroviari dei nodi strategici, necessari per la crescita dell'economia reale;

– con riferimento all'articolo 2, commi da 12 a 15, riguardanti il mantenimento in essere del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, al fine di evitare la permanenza di un organo già soppresso dal decreto-legge n. 95 del 2012 nell'ambito della revisione della spesa pubblica, si propone di valutare la soppressione dei commi succitati. Sarebbe opportuno, in ogni caso, introdurre la consultazione preventiva delle competenti Commissioni parlamentari sul programma di privatizzazioni;

– con riferimento all'articolo 2, comma 19, nel caso di Comune che abbia sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistano altre isole minori con centri abitati, si tenga conto nella ripartizione delle risorse derivanti dalla tassa di sbarco della proporzione rispetto agli sbarchi effettuati nelle isole medesime. Allo stesso modo, nel caso di isola minore in cui vi siano più comuni, si individui un meccanismo attraverso il quale le risorse risultanti della tassa di sbarco siano divise proporzionalmente tra tutti i comuni e non siano introitate solo dal comune in cui è situato il porto di sbarco.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1149**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 1, comma 2, in merito alla struttura di supporto del Commissario *ad acta* delegato al piano di rientro dal disavanzo per le società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania, i cui oneri sono posti a carico delle risorse del piano stesso, derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012) e dal Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle Regioni in situazione di squilibrio finanziario (articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 76 del 2013), al fine di conseguire un utilizzo più razionale delle risorse già presenti nella Pubblica Amministrazione, si valuti l'opportunità di prevedere che il personale di tale struttura sia scelto, anche con procedure di mobilità, tra quello già in servizio presso le pubbliche amministrazioni locali della Campania;

– in merito alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, si raccomanda l'approvazione del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016 entro il termine del 30 giugno 2014, per rendere gli investimenti in infrastrutture ferroviarie più aderenti alla realtà attuale e più rispondenti agli effettivi bisogni territoriali;

– considerato inoltre che il nuovo contratto di programma – parte investimenti sta arrivando con grande ritardo all'esame del Parlamento, si raccomanda altresì che il Governo effettui l'esame dei contratti di programma – parte investimenti e parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI SpA secondo una tempistica e un *iter* procedurale più rigorosi e precisi, attuando quanto prima gli impegni assunti nel Programma delle infrastrutture strategiche, allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013, e ribaditi nel corso dell'esame dell'Atto del Governo n. 21, contenente lo schema di contratto di programma 2012-2014 – parte servizi. In particolare, appare opportuno che le Commissioni parlamentari possano avere un ruolo più stringente di controllo, anche in merito alla coerenza degli avanzamenti dei lavori rispetto ai programmi e alla conseguente allocazione dei fondi, anche al fine di adoperare le risorse sottoutilizzate per il potenziamento degli assi ferroviari dei nodi strategici, necessari per la crescita dell'economia reale;

– con riferimento all'articolo 2, commi da 12 a 15, riguardanti il mantenimento in essere del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, al fine di evitare la permanenza di un organo già soppresso dal decreto-legge n. 95 del 2012 nell'ambito della revisione della spesa pubblica, si propone di valutare la soppressione dei commi succitati. Sarebbe opportuno, in ogni caso, introdurre la consultazione preventiva delle competenti Commissioni parlamentari sul programma di privatizzazioni;

– con riferimento all'articolo 2, comma 19, nel caso di Comune che abbia sede giuridica in un'isola minore e nel cui arcipelago insistano altre isole minori con centri abitati, si tenga conto nella ripartizione delle risorse derivanti dalla tassa di sbarco della proporzione rispetto agli sbarchi effettuati nelle isole medesime. Allo stesso modo, nel caso di isola minore in cui vi siano più comuni, si individui un meccanismo attraverso il quale le risorse risultanti della tassa di sbarco siano divise proporzionalmente tra tutti i comuni e non siano introitate solo dal comune in cui è situato il porto di sbarco.



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 10 dicembre 2013

**Plenaria****29<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il presidente FORMIGONI avverte che il Sottosegretario risponderà congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00284 e 3-00425, rispettivamente dei senatori Stefano e Elena Fattori, in quanto entrambe vertenti sulla materia degli organismi geneticamente modificati (OGM).

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde quindi all'interrogazione n. 3-00284, precisando che, in relazione ai risultati del Comitato di appello dell'11 luglio 2013, la posizione dell'Italia è stata espressa dalla rappresentanza italiana del Ministero della salute, quale autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829 del 2003 relativo agli alimenti geneticamente modificati e al rilascio delle autorizzazioni per l'immissione in commercio di OGM. Sottolinea poi che la rappresentanza italiana provvede ad inviare gli esiti delle riunioni ai Ministeri competenti e risulta che gli stessi saranno allegati alla prossima relazione della rappresentanza stessa.

Rende noto altresì che la posizione contraria all'immissione in commercio del polline di mais MON810, espressa sulla base degli stessi principi e criteri del decreto interministeriale del 12 luglio 2013 che ha vietato la coltivazione del mais MON810 sul territorio nazionale, è stata concor-

data tra i Ministeri interessati (Politiche agricole, Ambiente e Salute), ed è coerente con quella finora assunta dal Governo in relazione a tale mais, confermando pertanto la posizione precedentemente assunta in seno alla riunione del comitato permanente del 10 giugno 2013.

Ricorda, inoltre, la sentenza del 6 settembre 2011 con la quale Corte di giustizia europea ha stabilito che il miele contenente polline transgenico necessita di una specifica autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1829 del 2003, in quanto l'immissione in commercio come polline, contenuto in matrici alimentari, non era contemplata dalle precedenti autorizzazioni.

Per quanto riguarda, invece, gli altri due prodotti, costituiti da combinazioni di mais geneticamente modificati, fa presente che essi sono destinati anche ai mangimi utilizzati nella filiera zootecnica europea, molto dipendente dalle importazioni provenienti da Paesi terzi che fanno largo uso di OGM per le loro produzioni primarie. Nonostante la motivazione degli eventi transgenici autorizzati a livello europeo sia correlata a ciò, comunica che l'Italia, in occasione delle votazioni per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di queste categorie di prodotti, ha manifestato una cautela generale assumendo la posizione di astensione.

Puntualizza altresì che il citato decreto interministeriale 12 luglio 2013 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 2013, considerato che il perfezionamento dell'atto prevedeva l'esame positivo preventivo della Corte dei conti.

Il Sottosegretario, quindi, risponde all'interrogazione n. 3-00425, specificando anzitutto che l'attivazione della clausola di salvaguardia, ai sensi del decreto legislativo n. 224 del 2003 di recepimento della direttiva 2001/18/CE, non può essere utilizzata nel caso del mais MON810 poiché si tratta dell'unico evento transgenico – oltre la patata Amflora peraltro ritirata dal mercato – autorizzato alla coltivazione nel territorio europeo.

Rammenta infatti che, secondo la sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 settembre 2011, relativa alla questione pregiudiziale sottoposta dal Consiglio di Stato francese sulla legittimità di applicazione della clausola di salvaguardia, il mais MON810 è fattispecie disciplinata dal regolamento (CE) n. 1829 del 2003 poiché notificato alla Commissione europea come prodotto esistente ai sensi degli articoli 8 e 20 del medesimo regolamento. Puntualizza peraltro che il citato regolamento del 2003, pur riguardando l'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati, disciplina anche gli OGM da utilizzare come sementi o altri materiali di propagazione.

Afferma dunque che il Governo, con il decreto interministeriale 12 luglio 2013, ha rispettato gli impegni assunti il 21 maggio scorso in Senato applicando la procedura di emergenza prevista dall'articolo 34 del citato regolamento del 2003.

Per quanto riguarda il *dossier* elaborato dal Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), conviene con gli interroganti sulla necessità di ulteriori approfondimenti e aggiornamenti dei dati, spe-

cialmente in relazione al parere dell’Agenzia per la sicurezza alimentare (EFSA) del settembre scorso.

Ribadisce nuovamente che, in relazione ai risultati del Comitato di appello dell’11 luglio 2013, la posizione dell’Italia è stata formalmente resa dalla rappresentanza italiana del Ministero della salute e concordata con le altre Amministrazioni coinvolte.

Infine, per quanto riguarda le coltivazioni di mais MON810 impiantate in Friuli Venezia Giulia, informa che dal mese di agosto il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il Veneto e il Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF) dell’Ispettorato generale di Roma, su delega della Procura di Udine, coadiuvati a livello tecnico-scientifico dall’Istituto Zooprofilattico per l’Umbria e le Marche, hanno assicurato un «monitoraggio» per accertare l’identità dell’evento transgenico, la diffusione del polline alle piantagioni vicine e gli eventuali danni prodotti all’ambiente, nonché per perseguire eventuali reati connessi.

In proposito, ai fini della definizione di un assetto normativo compiuto per un’adeguata gestione del problema anche dal punto di vista sanzionatorio, rende noto che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha intrapreso le iniziative appropriate per riaprire presso le sedi europee il confronto sulla modifica della direttiva 2001/18/CE nel senso proposto dalla Commissione europea nel 2010. A tale ultimo riferimento segnala che, se non fosse stata bloccata in Consiglio europeo nel marzo del 2012, tale iniziativa avrebbe consentito agli Stati membri di introdurre il divieto di coltivazione delle varietà transgeniche, autorizzate a livello europeo, anche per motivi diversi da quelli di natura ambientale o sanitaria.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) si dichiara insoddisfatto della risposta, che inoltre giunge tardivamente rispetto all’atto di sindacato ispettivo, presentato lo scorso 30 luglio, a seguito di eventi accaduti in quel periodo. Ricorda infatti che l’11 luglio 2013 la Conferenza delle Regioni aveva approvato un ordine del giorno con cui sollecitava il Governo ad adottare provvedimenti idonei a vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale. Rammenta altresì che, nella stessa data, la Camera dei deputati aveva approvato pressoché all’unanimità una mozione che impegnava l’Esecutivo a dare una rigorosa applicazione del principio di precauzione e a scongiurare i rischi di contaminazione ambientale delle produzioni agricole a seguito delle semine di mais OGM in Friuli Venezia Giulia. Dopo aver sottolineato che, sempre l’11 luglio 2013, si è svolta a Bruxelles una riunione del Comitato di appello in ordine all’autorizzazione di tre nuovi OGM, precisa che l’interrogazione era finalizzata a conoscere le informazioni in possesso del Ministero circa quanto deciso dal Comitato.

Richiama poi le affermazioni del Comandante del Corpo forestale dello Stato, rese durante un’audizione presso l’omologa Commissione della Camera dei deputati, secondo cui si è registrato un inquinamento ge-

netico che arriva anche al 10 per cento sui terreni limitrofi ai campi seminati illegalmente con mais MON810.

Deplora pertanto che la risposta del Ministero sia arrivata con cinque mesi di ritardo e non consente di conoscere appieno gli intendimenti del Governo, anche sul piano sanzionatorio. Afferma infatti che per essere autorevoli in Europa occorre una posizione nazionale forte che offra risposte adeguate, basate non solo su ragioni sanitarie ma anche identitarie. Sollecita dunque l'Esecutivo a sostenere con determinazione in sede europea, la possibilità che ciascuno Stato possa rivendicare il diritto di vietare coltivazioni transgeniche. Rileva conclusivamente con disappunto la mancanza di una risposta esaustiva del Governo, che a suo avviso intende solo reagire alle emergenze, reputando assai gravi gli episodi di contaminazione finora occorsi.

Replica a sua volta la senatrice FATTORI (M5S), la quale condivide le critiche alla posizione del Governo, che non affronta in maniera adeguata il tema degli OGM. Rivendica poi la possibilità di invocare la clausola di salvaguardia, come peraltro richiesto dal Parlamento, tanto più che molti Paesi, tra cui la Germania, hanno già agito in tal modo.

Afferma che occorre tenere distinti i mangimi geneticamente modificati dalla coltivazione e ritiene che l'agricoltura italiana debba essere basata sulla qualità e non sulla monocultura; manifesta dunque perplessità sulla totale assenza di volontà politica, lamentando l'inefficace dialogo tra Governo e Parlamento.

Nel ribadire la necessità di appellarsi alla clausola di salvaguardia, segnala che a febbraio 2014 si terrà un Consiglio dei ministri dedicato alla possibile messa in commercio di un nuovo tipo di mais. Chiede pertanto che il Governo riferisca in Commissione sull'orientamento che intenderà assumere in sede europea, in virtù della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, si augura che l'Esecutivo adotti un indirizzo risoluto, in linea con quelli espressi dal Parlamento, e si dichiara comunque insoddisfatta della risposta.

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde poi all'interrogazione n. 3-00431 precisando che le bibite analcoliche cui si riferisce l'innalzamento della soglia dal 12 al 20 per cento di contenuto di frutta, previsto dal decreto-legge n. 158 del 2012, sono le bevande vendute con nomi di fantasia che richiamano uno o più tipi di frutta presenti nel succo. Rileva pertanto che l'obiettivo della disposizione è di assicurare ai consumatori bevande con caratteristiche nutrizionali superiori poiché ottenute con un più elevato contenuto di frutta.

Tenendo conto che l'applicazione della norma avrebbe richiesto ai produttori un adeguamento dei procedimenti nonché lo smaltimento delle confezioni già realizzate e messe in commercio, fa presente che il decreto-legge, come modificato nella conversione in legge, al comma 16-ter dell'articolo 8, ne stabiliva la decorrenza a partire dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione e comunque subor-

dinandola al «perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE».

Nel frattempo, la Commissione europea, il 5 marzo 2013, ha aperto l'EU *Pilot* n. 4738/2013 ENTR a carico dell'Italia per applicazione della procedura di notifica in difformità delle regole europee, in quanto l'adozione della disposizione è avvenuta prima della scadenza dei tre mesi dalla notifica stessa.

Considerata l'oggettività della censura, al fine di evitare l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia le Amministrazioni competenti si stanno confrontando sulle iniziative più opportune da intraprendere in relazione a quanto contestato, fermo restando che, laddove sarà valutata l'eventuale riproposizione di una disposizione analoga in un altro provvedimento legislativo, la notifica a Bruxelles dovrà essere condotta in piena conformità alle modalità previste dalla direttiva.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta e prende atto, comunque, dell'impegno assunto dal Governo. Manifesta poi perplessità per le difficoltà, a suo avviso meramente burocratiche, riscontrate nell'attuazione della normativa, e rileva con soddisfazione che l'innalzamento della percentuale di succo di arancia necessaria affinché la bibita fosse a norma ha costituito un indubbio successo.

Dopo aver sottolineato che l'argomento interessa la produzione agricola non soltanto della Sicilia ma anche di altre regioni meridionali, paventa il rischio di un ritorno al passato quando venivano prodotte bevande senza un adeguato contenuto di frutta. Si augura invece che si proceda ad incrementare la qualità dei prodotti, anche con iniziative adeguate in sede europea. In ultima analisi, suggerisce la possibilità di un accordo con i maggiori produttori di aranciate in Italia, tanto più che essi utilizzano solo agrumi siciliani.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia** (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore DALLA TOR (*NCD*) rileva che il decreto-legge reca una serie di disposizioni vertenti su diversi profili, riconducibili essenzialmente a due ambiti quali, da un lato, la materia fiscale e gli immobili pubblici e, dall'altro, la struttura e le funzioni della Banca d'Italia.

In relazione al primo ambito, ritiene che il profilo più caratterizzante consista negli interventi finalizzati a incidere sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), in ragione dell'abolizione, prevista all'articolo 1, della seconda rata 2013. Segnala comunque che ulteriori disposizioni

riguardano, rispettivamente agli articoli 2 e 3, le materie degli acconti di imposta e la dismissione di immobili pubblici, mentre i successivi articoli hanno ad oggetto il secondo ambito delineato, concernente la Banca d'Italia.

Richiama pertanto l'attenzione sul tema dell'IMU, che ha un interesse evidente per i profili di competenza della Commissione, a causa dei suoi innegabili riflessi per il settore agricolo. Ricorda infatti che i terreni agricoli e i fabbricati rurali ricadevano sotto l'applicazione della disciplina dell'IMU, in base all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, seppur con diverse articolazioni e riduzioni rispettivamente per le due categorie di beni. Successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 54 del 2013, volto a sospendere, con l'articolo 1, il versamento della prima rata IMU riferita all'anno 2013 per determinate categorie di immobili, tra le quali i terreni agricoli e i fabbricati rurali, sia se adibiti ad uso di abitazione sia se strumentali all'attività agricola.

Rammenta altresì che, a distanza di pochi mesi, il decreto-legge n. 102 del 2013 ha disposto la definitiva abolizione della prima rata dell'IMU, con riferimento alle stesse categorie di immobili individuate dal decreto-legge n. 54, esentando dall'obbligo pertanto anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

Afferma dunque che il provvedimento in esame si inserisce nel contesto delineato in quanto all'articolo 1 stabilisce l'abolizione anche della seconda rata dell'IMU relativa al 2013, con riferimento a determinate categorie di immobili. Al riguardo, particolare rilievo assumono a suo giudizio le lettere *d)* ed *e)*, aventi ad oggetto rispettivamente i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale. Con riferimento ai terreni, precisa che in virtù della lettera *d)* l'abolizione della seconda rata dell'IMU per il 2013 si applica ai terreni agricoli, nonché ai terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Segnala che analoga abolizione è prevista alla lettera *e)* per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come quelli elencati nell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993.

Dopo aver evidenziato che, in base al comma 2 dell'articolo 1, restano esclusi dall'applicazione dell'agevolazione i terreni agricoli e i fabbricati rurali che non rientrano nelle fattispecie appena delineate, rileva che i fabbricati rurali ad uso abitativo scontano l'IMU nelle modalità ordinarie, con conseguente ed evidente applicazione dei benefici, tra cui l'abolizione delle due rate dell'IMU, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale.

Si apre la discussione.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*), riconosce che l'articolo 1 recepisce le richieste dei produttori agricoli circa la cancellazione della seconda rata dell'IMU anche per i fabbricati rurali strumentali e per i terreni agricoli.

Invita tuttavia a formulare un indirizzo più chiaro circa l'alienazione dei beni pubblici, con particolare riferimento alle procedure di dismissione di terreni a vocazione agricola di proprietà pubblica a favore dei giovani imprenditori agricoli, introdotte dall'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012. Rileva infatti che tale provvedimento è rimasto inattuato e sottolinea l'esigenza di sollecitare nuovamente la sua applicazione attraverso una specifica osservazione nel parere della Commissione.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore RUVOLO (*GAL*), il quale propone di rinviare il seguito dell'esame, per consentire un maggiore approfondimento.

Il PRESIDENTE precisa che il provvedimento ha carattere di urgenza e occorre dunque esprimere tempestivamente un parere alla Commissione di merito.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) interviene quindi in discussione generale, sottolineando il rilievo dei temi trattati nel provvedimento. Pur condividendo la non applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, reputa necessario allargare la platea dei beneficiari. Evidenzia infatti che molti terreni sono coltivati da pensionati oppure da altri soggetti che li hanno avuti in eredità. Auspica pertanto che un'indicazione in tal senso sia recepita nel parere della Commissione.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda con l'osservazione del senatore Ruvolo, purché sia specificato che il terreno deve essere coltivato direttamente.

Nessun altro essendo iscritto in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase dell'esame.

Il relatore DALLA TOR (*NCD*) replica agli intervenuti illustrando uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, nel quale sono recepiti i suggerimenti dei senatori Stefano e Ruvolo, qualificati come osservazioni.

Il sottosegretario CASTIGLIONE condivide le considerazioni del relatore, segnalando peraltro al senatore Stefano che nel disegno di legge di stabilità è stato inserito uno specifico intervento a favore dei giovani imprenditori agricoli. Concorda altresì con le osservazioni inserite nello schema di parere, assicurando che il Governo dedicherà massimo impegno ai temi sollevati.

Il senatore RUTA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere, manifestando viva soddisfazione sul provvedimento nel suo complesso.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

**(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capozzone ed altri; Migliore ed altri

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente FORMIGONI (*NCD*), relatore, sottolinea che il disegno di legge ha per oggetto una serie importante di norme finalizzate a una complessiva revisione del sistema fiscale, a un'esigenza già avvertita nel corso della precedente legislatura, durante la quale l'iniziativa governativa giunse a una fase avanzata dell'*iter*, senza peraltro arrivare all'approvazione a causa dell'interruzione della legislatura.

Descrive poi, in via generale, le strategie che ispirano il provvedimento, soffermandosi sulle esigenze di equità, trasparenza ed efficienza che devono caratterizzare un sistema fiscale organico e orientato alla crescita economica. Afferma dunque che la riforma in questione va inquadrata nella necessità di correggere alcuni aspetti critici del sistema fiscale italiano, individuando obiettivi di rilievo come una maggiore certezza del sistema stesso, l'esigenza di un migliore rapporto con i contribuenti, il contrasto ai fenomeni legati all'evasione, all'elusione e all'erosione fiscale, la revisione del catasto dei fabbricati e la fiscalità ambientale.

Dopo aver evidenziato che, oltre ai temi citati, le diverse deleghe contenute nel testo investono ulteriori profili rilevanti, quali la semplificazione, l'apparato sanzionatorio, il contenzioso tributario, i redditi d'impresa, i giochi pubblici e l'IVA, pone l'attenzione sugli aspetti di competenza della Commissione, richiamati in via diretta dall'articolo 14, avente ad oggetto la delega in materia di giochi pubblici.

La disposizione conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede pubblica, dell'ordine e della sicurezza, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

Accennando ai principi e criteri direttivi della delega, di cui al comma 2, fa presente che la norma individua, alla lettera *ff*), un criterio dedicato in modo puntuale al rilancio del settore ippico, attualmente in un periodo di grave crisi, tale da coinvolgere tutte le categorie legate al comparto, che ha portato, sotto l'aspetto legislativo, alla soppressione prima dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e quindi dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) che ne aveva assunto in gran parte le funzioni.



Quanto ai criteri cui il Governo dovrà attenersi a favore del settore, cita in primo luogo l'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi, garantendo comunque nella struttura organizzativa una equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e la partecipazione delle categorie e dei soggetti della filiera ippica.

Il secondo criterio consiste nella previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, dal gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

Rileva poi che un ulteriore criterio è l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, mentre alla Lega ippica italiana spettano funzioni di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, oltre che l'organizzazione di eventi ippici, nonché la ripartizione e la rendicontazione del fondo. Fa presente infine che si stabilisce, nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, la previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

Dopo aver delineato l'*iter* di approvazione dei decreti attuativi, ricorda che la condizione del comparto ippico è da tempo all'attenzione della Commissione, come dimostra l'audizione svolta il 17 luglio 2013 dei rappresentanti di tutti i settori, i quali attendono risposte in termini concreti e normativi. Nel ritenere che la disponibilità di parte dei pagamenti dovuti agli operatori sia stato un primo successo, afferma che l'istituzione di un ente esponenziale quale la Lega ippica corrisponde all'esigenza di un'interlocuzione specifica con il comparto.

Segnala inoltre che sono presenti nel provvedimento ulteriori norme suscettibili di rivestire interesse per il comparto primario, tra le quali l'articolo 13, che dispone una delega in materia di IVA e di altre imposte indirette, stabilendo, al comma 1, come criterio di delega, la razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali, in funzione della particolarità dei settori interessati (lettera a)). La disposizione sembra prefigurare un adattamento dei regimi speciali, vigenti in alcuni settori, alla disciplina generale, al fine di evitare distorsioni nell'applicazione dell'imposta ovvero oneri maggiori di quelli derivanti dal regime ordinario.

Ricorda, in questo contesto, l'attuale regime speciale dell'IVA per le imprese agricole, introdotto negli anni Settanta e tale da prevedere alcune agevolazioni, con particolare riguardo alle modalità di calcolo per le concessioni di prodotti agricoli e ittici, in ordine alle quali, trattandosi di un

regime opzionale, l'imprenditore agricolo può scegliere per la «forfettizzazione» o per l'applicazione del regime IVA ordinario.

Si apre la discussione.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala l'opportunità di rivedere l'impianto normativo riguardante le imposte di registro nel sistema agricolo.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) si sofferma sulla cancellazione dell'opzione per il reddito catastale delle società agricole: in proposito, ricorda che il comma 513 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 ha abrogato la norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. Ritiene che tale disposizione contraddica l'orientamento volto a favorire l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola in un settore caratterizzato ancora dalla presenza preponderante di imprese individuali.

Tale misura a suo avviso è anche di dubbia legittimità, poiché cancella un regime fiscale per imprese già costituite che hanno esercitato l'opzione prima del 2013. Afferma che la norma è pregiudizievole per il settore agricolo, in quanto determina una discriminazione fiscale tra imprese appartenenti allo stesso comparto. Sollecita una specifica osservazione, nel parere, inerente all'esigenza di sopprimere i commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge n. 228, per ripristinare la facoltà di opzione.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) reputa a sua volta che la soppressione della facoltà di opzione abbia rappresentato una misura per certi versi insensata, in quanto contrasta con l'impulso all'aggregazione rivolto agli imprenditori agricoli per affrontare le difficoltà dei mercati complessi. Paveva, infatti, il rischio che le imprese già costituite decidano di sciogliersi per optare per il sistema forfettario e si augura che sulla questione la Commissione esprima un orientamento condiviso.

Il senatore RUTA (*PD*) si sofferma sulle disposizioni inerenti il settore ippico e ricorda a sua volta che la Commissione aveva già affrontato l'argomento nel luglio scorso. Reputa apprezzabile la delega per il comparto, a suo giudizio conforme alle indicazioni che la Commissione aveva elaborato a seguito delle audizioni informali svolte con i rappresentanti di tale segmento. Pur rilevando criticamente l'eccessiva dilatazione dei tempi, afferma che tale risposta è in sintonia con le aspettative.

Ravvisa tuttavia la mancanza di una qualificazione giuridica del giudice di corsa, figura non disciplinata dall'ordinamento. Occorre invece a suo avviso una definizione chiara che elimini il contenzioso e garantisca l'imparzialità del ruolo. Sottolinea inoltre l'esigenza di assicurare l'autonomia dei giudici anche sul piano finanziario, evitando di chiedere loro di anticipare i costi dell'attività svolta.

Non concorda poi con i compiti attribuiti al Ministero circa la regolazione e il controllo di secondo livello sulle corse ippiche, tanto più che occorre garantire la terzietà piena nei giudizi riguardanti le gare. Si augura conclusivamente che tali indicazioni siano accolte nel parere della Commissione.

Il senatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*) critica l'accelerazione impressa all'esame del decreto, dichiarandosi contrario, inoltre, alle disposizioni inerenti alla Lega ippica. Domanda, quindi, come saranno garantiti i piccoli imprenditori del settore e paventa il rischio di situazioni di monopolio. Chiede, inoltre, maggiori chiarimenti circa la finalità delle norme, che sembrano orientate a favorire posizioni precostituite piuttosto che a rendere un servizio al settore dell'ippica, preannunciando infine un orientamento di astensione.

Concluso il dibattito, il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) replica illustrando uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale sono inserite le indicazioni dei senatori Stefano, Bertuzzi e Ruta. Quanto alle richieste del senatore Tarquinio, ritiene che esse abbiano un carattere più generale e possano essere soddisfatte più correttamente nella sede di merito.

Replica a sua volta il sottosegretario CASTIGLIONE, il quale fa notare che sulla delega in materia di ippica il Governo ha elaborato un testo concordato con le parti coinvolte, per un riordino e una semplificazione della materia. Dopo aver dato conto della situazione debitoria derivante dalla gestione dell'*ex* UNIRE e dell'*ex* ASSI, assicura l'impegno dell'Esecutivo per reperire ulteriori risorse e sostenere il settore anche attraverso il rilancio delle scommesse, reputando perciò quanto mai appropriata la sede della delega fiscale per affrontare tali questioni.

Garantisce altresì che il Governo si colloca in linea con la volontà parlamentare ed è disponibile a un confronto anche sui temi sollevati dal senatore Tarquinio.

Concorda infine con le osservazioni contenute nello schema di parere, condividendo in particolare il rilievo diretto a sostenere che il Dicastero non abbia un ruolo solo di secondo livello nelle corse ippiche.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) nel prendere atto della volontà di accelerare l'*iter*, giudica eccessivamente ampia la delega recata dall'articolo 13, e chiede maggiori dettagli circa la sorte del regime speciale dell'IVA per le imprese agricole, in vigore ormai dal 1972. Dopo aver sottolineato la distinzione tra i prodotti agricoli e quelli ittici, chiede se vi sia stata una riflessione puntuale sull'adattamento del regime speciale e annuncia l'astensione del suo Gruppo.

La senatrice FATTORI (*M5S*) considera assai complesse le materie trattate, che avrebbero richiesto una maggiore ponderazione. Prefigura,

quindi, un tentativo di privatizzazione del sistema ippico, su cui il suo Gruppo è senz'altro contrario. Non condivide altresì la previsione di giochi virtuali in occasione delle corse ippiche e dichiara infine il voto contrario sullo schema di parere.

Il senatore SCOMA (*FI-PdL XVII*), associandosi alle considerazioni del senatore Ruvolo, dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, ribadisce la richiesta di inserire un'osservazione sulla revisione dell'imposta di registro per il settore agricolo.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo augurandosi che il disegno di legge sia rapidamente approvato in via definitiva entro la fine dell'anno. Pur sottolineando che esso rappresenta solo una parte del processo riformatore, ritiene comunque che ponga rimedio a numerosi errori.

Invita poi a prestare particolare attenzione alla riforma catastale, giudicando quanto mai opportuno affrontare il tema del valore effettivo dei terreni rispetto alla produzione, tenuto conto che tutt'ora esistono coefficienti non connessi alle reali necessità del bene e alla tassazione sui consumi.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) condivide lo schema di parere del relatore, ritenendo che il settore ippico necessiti di una riforma tempestiva data la drammatica situazione in cui versa. Dichiara perciò il voto favorevole del suo Gruppo.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) accoglie l'indicazione del senatore Panizza e riformula lo schema di parere inserendo l'osservazione n. 4.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1188**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

rilevato che il decreto-legge reca una serie di disposizioni vertenti su diversi profili, riconducibili essenzialmente a due ambiti quali, da un lato, la materia fiscale e gli immobili pubblici e, dall'altro, la struttura e le funzioni della Banca d'Italia;

considerato che il profilo maggiormente caratterizzante consiste negli interventi finalizzati a incidere sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), in ragione dell'abolizione, prevista all'articolo 1, della seconda rata 2013;

ritenuto che l'articolo 1 riveste un evidente interesse per i profili di competenza, a causa dei suoi innegabili riflessi per il settore agricolo, tenuto conto che:

– i terreni agricoli e i fabbricati rurali ricadevano nell'applicazione della disciplina dell'IMU, in base all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, seppur con diverse articolazioni e riduzioni rispettivamente per le due categorie di beni;

– successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 54 del 2013, volto a sospendere, con l'articolo 1, il versamento della prima rata IMU riferita all'anno 2013 per determinate categorie di immobili, tra le quali i terreni agricoli e i fabbricati rurali, sia se adibiti ad uso abitazione sia se strumentali all'attività agricola;

– il decreto-legge n. 102 del 2013 ha disposto la definitiva abolizione della prima rata IMU, con riferimento alle stesse categorie di immobili individuate dal decreto-legge n. 54 già citato, esentando pertanto in via definitiva anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali dall'obbligo in oggetto;

rilevato dunque che il provvedimento in esame si inserisce nel contesto delineato in quanto all'articolo 1 stabilisce l'abolizione anche della seconda rata IMU relativa al 2013, con riferimento a determinate categorie di immobili tra cui i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale;

tenuto conto che:

– l'abolizione della seconda rata IMU 2013 si applica ai terreni agricoli, nonché ai terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza

agricola e che analoga abolizione è prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, quali quelli elencati nell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993;

– restano esclusi dall'applicazione dell'agevolazione i terreni agricoli e i fabbricati rurali non rientranti nelle fattispecie sopra delineate, mentre i fabbricati rurali ad uso abitativo scontano l'IMU nelle modalità ordinarie, con conseguente ed evidente applicazione dei benefici, tra cui l'abolizione delle due rate IMU, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– in materia di alienazione di beni immobili pubblici, si reputa opportuno sollecitare l'attuazione delle procedure di dismissione di terreni a vocazione agricola di proprietà pubblica a favore dei giovani imprenditori agricoli, introdotte dall'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

– si invita la Commissione di merito a prevedere l'estensione del beneficio di esenzione dalla seconda rata IMU 2013 ai terreni agricoli di proprietà di pensionati agricoli, anche se non più iscritti alla relativa gestione previdenziale.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1058

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

– il disegno di legge ha ad oggetto una importante serie di norme finalizzate a una complessiva revisione del sistema fiscale attraverso lo strumento delle delega legislative;

– la revisione del sistema fiscale corrisponde a un'esigenza già avvertita nel corso della precedente legislatura, durante la quale l'iniziativa governativa giunse a un punto avanzato del suo *iter*, senza peraltro arrivare all'approvazione a causa dell'interruzione della legislatura;

– la riforma va inquadrata nella necessità di correggere alcuni aspetti critici del sistema fiscale italiano, individuando obiettivi di rilievo come una maggiore certezza del sistema stesso, l'esigenza di un migliore rapporto con i contribuenti, il contrasto ai fenomeni legati all'evasione, all'elusione e all'erosione fiscale, la revisione del catasto dei fabbricati e la fiscalità ambientale;

valutato l'articolo 14, che delega il Governo a riordinare le disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi;

considerati i principi e criteri direttivi della delega, tra cui il rilancio del settore ippico, attualmente in un periodo di forte crisi tale da coinvolgere tutte le categorie legate al comparto, che ha portato, sotto l'aspetto legislativo, alla soppressione prima dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e quindi all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) che ne aveva assunto in gran parte le funzioni;

manifestato apprezzamento per:

– la volontà di istituire la Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi, garantendo comunque una equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e la partecipa-

zione delle categorie e dei soggetti della filiera ippica nella struttura organizzativa;

– la previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, dal gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

valutata criticamente l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo, pur di secondo livello, delle corse ippiche, tanto più che alla Lega ippica italiana spetteranno funzioni di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, oltre che organizzazione di eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione del fondo sopracitato;

considerato altresì che si stabilisce, nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, la previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

giudicato necessario intervenire per risollevarne la condizione del comparto ippico, per il quale lo sblocco di parte dei pagamenti dovuti agli operatori è stato un primo passo;

ritenuto che l'istituzione di un organismo esponenziale quale la Lega ippica venga incontro alle istanze di creazione di un'interlocuzione specifica con il comparto, che presenta peculiarità particolari;

rilevato altresì che l'articolo 13 dispone una delega in materia di IVA e di altre imposte indirette, stabilendo al comma 1, come primo criterio di delega, la razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali, in funzione della particolarità dei settori interessati (lettera a));

reputato che la disposizione prefigura un adattamento dei regimi speciali, vigenti in alcuni settori, alla disciplina generale, al fine di evitare distorsioni nell'applicazione dell'imposta ovvero oneri maggiori rispetto a quelli derivanti dal regime ordinario;

osservato tuttavia che attualmente vige il regime speciale IVA per le imprese agricole, introdotto negli anni Settanta e tale da prevedere alcune agevolazioni, con particolare riguardo alle modalità di calcolo dell'IVA stessa per le concessioni di prodotti agricoli e ittici, in ordine alle quali, trattandosi di un regime opzionale, l'imprenditore agricolo può scegliere per la forfettizzazione o per l'applicazione del regime IVA ordinario;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si invita la Commissione di merito a valutare la soppressione dei commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, i quali, abrogando la norma che concede alle società di persone e di capitali che svol-



gono esclusivamente attività agricola la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio, risultano pregiudizievoli per il settore agricolo in quanto atti a determinare una discriminazione fiscale fra imprese appartenenti allo stesso comparto;

2) si reputa necessario definire il ruolo e la qualificazione giuridica dei giudici di gara nel settore ippico, onde garantire loro autonomia professionale, finanziaria e giurisdizionale, nel quadro del principio di imparzialità;

3) al fine di garantire la terzietà dei giudizi nelle gare del settore ippico, si ritiene opportuno escludere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalle funzioni di regolazione e di controllo di secondo livello delle gare stesse.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1058

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

– il disegno di legge ha ad oggetto una importante serie di norme finalizzate a una complessiva revisione del sistema fiscale attraverso lo strumento delle delega legislativa;

– la revisione del sistema fiscale corrisponde a un'esigenza già avvertita nel corso della precedente legislatura, durante la quale l'iniziativa governativa giunse a un punto avanzato del suo *iter*, senza peraltro arrivare all'approvazione a causa dell'interruzione della legislatura;

– la riforma va inquadrata nella necessità di correggere alcuni aspetti critici del sistema fiscale italiano, individuando obiettivi di rilievo come una maggiore certezza del sistema stesso, l'esigenza di un migliore rapporto con i contribuenti, il contrasto ai fenomeni legati all'evasione, all'elusione e all'erosione fiscale, la revisione del catasto dei fabbricati e la fiscalità ambientale;

valutato l'articolo 14, che delega il Governo a riordinare le disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi;

considerati i principi e criteri direttivi della delega, tra cui il rilancio del settore ippico, attualmente in un periodo di forte crisi tale da coinvolgere tutte le categorie legate al comparto, che ha portato, sotto l'aspetto legislativo, alla soppressione prima dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e quindi all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) che ne aveva assunto in gran parte le funzioni;

manifestato apprezzamento per:

– la volontà di istituire la Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi, garantendo comunque una equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e la partecipa-

zione delle categorie e dei soggetti della filiera ippica nella struttura organizzativa;

– la previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, dal gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

valutata criticamente l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo, pur di secondo livello, delle corse ippiche, tanto più che alla Lega ippica italiana spetteranno funzioni di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, oltre che organizzazione di eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione del fondo sopracitato;

considerato altresì che si stabilisce, nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, la previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

giudicato necessario intervenire per risollevarne la condizione del comparto ippico, per il quale lo sblocco di parte dei pagamenti dovuti agli operatori è stato un primo passo;

ritenuto che l'istituzione di un organismo esponenziale quale la Lega ippica venga incontro alle istanze di creazione di un'interlocuzione specifica con il comparto, che presenta peculiarità particolari;

rilevato altresì che l'articolo 13 dispone una delega in materia di IVA e di altre imposte indirette, stabilendo al comma 1, come primo criterio di delega, la razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali, in funzione della particolarità dei settori interessati (lettera a));

reputato che la disposizione prefigura un adattamento dei regimi speciali, vigenti in alcuni settori, alla disciplina generale, al fine di evitare distorsioni nell'applicazione dell'imposta ovvero oneri maggiori rispetto a quelli derivanti dal regime ordinario;

osservato tuttavia che attualmente vige il regime speciale IVA per le imprese agricole, introdotto negli anni Settanta e tale da prevedere alcune agevolazioni, con particolare riguardo alle modalità di calcolo dell'IVA stessa per le concessioni di prodotti agricoli e ittici, in ordine alle quali, trattandosi di un regime opzionale, l'imprenditore agricolo può scegliere per la forfettizzazione o per l'applicazione del regime IVA ordinario;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si invita la Commissione di merito a valutare la soppressione dei commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, i quali, abrogando la norma che concede alle società di persone e di capitali che svol-

gono esclusivamente attività agricola la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio, risultano pregiudizievoli per il settore agricolo in quanto atti a determinare una discriminazione fiscale fra imprese appartenenti allo stesso comparto;

2) si reputa necessario definire il ruolo e la qualificazione giuridica dei giudici di gara nel settore ippico, onde garantire loro autonomia professionale, finanziaria e giurisdizionale, nel quadro del principio di imparzialità;

3) al fine di garantire la terzietà dei giudizi nelle gare del settore ippico, si ritiene opportuno escludere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalle funzioni di regolazione e di controllo di secondo livello delle gare stesse;

4) si invita la Commissione di merito a procedere ad una complessiva revisione della normativa concernente l'imposta di registro sui trasferimenti agricoli, con particolare riguardo alla piccola proprietà contadina e ai territori di montagna.

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 10 dicembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 12**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) SUL SETTORE ASSICURATIVO*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 10 dicembre 2013

**Plenaria****42<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**SACCONI***La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri, Zanetti, Capezzone ed altri, Migliore ed altri

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una sua proposta di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta. Nel passaggio in cui si suggerisce di valutare l'inserimento di norme che non penalizzino il lavoro stagionale, riterrrebbe possibile, in alternativa a quanto attualmente previsto, inserire un riferimento a disposizioni che introducano un regime certo in materia di tassazione agevolata su una parte variabile della retribuzione. Quanto alla osservazione riguardante l'articolo 8, preferirebbe che si disponesse l'obbligo piuttosto che la facoltà per la magistratura di consentire la continuità dell'attività aziendale; ciò al fine di evitare ricadute occupazionali negative in conseguenza di errori commessi dal datore di lavoro.

Il presidente SACCONI, nel ringraziare il relatore per lo sforzo profuso, fa tuttavia osservare che già vige una tassazione agevolata su una parte variabile della retribuzione; suggerisce pertanto di fare piuttosto riferimento al riconoscimento di una tassazione strutturale.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) si dice favorevole alla parte del provvedimento riguardante l'IRAP e a quella concernente la stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille dell'IRPEF; si dichiara invece nettamente contrario alla disposizione di cui all'articolo 8, segnalando che, in caso di responsabilità accertate, è possibile ricorrere ad altri strumenti a sostegno ai lavoratori.

Il senatore ICHINO (*PI*) esplicita un consenso di fondo alla proposta del relatore. Osserva però che le sanzioni a carico dei verificatori sono già vigenti e vanno individuate nelle previsioni di cui agli articoli 622 e 326 del codice penale, rispettivamente in materia di rivelazione di segreto professionale e di segreti d'ufficio. Il passaggio dunque risulterebbe privo di finalità, a meno che, nel caso specifico, non si proponga un aggravamento. Il riferimento contenuto nella bozza di parere del relatore va dunque casato, o in alternativa va previsto un aggravamento della sanzione con riferimento ad una fattispecie particolare, ovvero ancora va inserito un riferimento alla opportunità di promuovere uno studio finalizzato all'adozione di misure che favoriscano una più effettiva applicazione delle disposizioni del codice penale da lui precedentemente citate.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) sottolinea che il parere si riferisce ovviamente alla competenza della Commissione e deve quindi attenersi ai profili di carattere lavoristico. Per queste ragioni, troverebbe inappropriato ogni riferimento a sanzioni a carattere penale, ritenendo semmai preferibile un richiamo alle modalità di continuità aziendale finalizzate a garantire i lavoratori. Evidenzia inoltre che nel passaggio del parere nel quale si sottolinea la necessità di una razionalizzazione delle riduzioni e detrazioni relative alla protezione sociale avrebbe trovato adeguata collocazione anche un richiamo alla questione di genere.

Il presidente SACCONI, riassunti i suggerimenti raccolti nel corso del dibattito, chiede al relatore la disponibilità a recepirli nella propria bozza di parere.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda, dando quindi lettura di una nuova proposta di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

Presente il prescritto numero dei senatori, il presidente SACCONI mette ai voti tale nuova proposta.

La Commissione approva.

**(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia**  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice Rita GHEDINI (PD), premesso che il decreto-legge n. 133 contiene disposizioni volte all'abolizione della seconda rata dell'IMU, in materia di alienazione di immobili pubblici e di assetto della *governance* della Banca d'Italia, individua gli aspetti di competenza della Commissione nel comma 9 dell'articolo 1, nel comma 1 dell'articolo 2 e nel comma 4 dell'articolo 4.

Per quanto concerne il comma 9 dell'articolo 1, segnala che il pagamento della seconda rata IMU non è dovuto per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale e non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'articolo 2 al comma 1 dispone un aumento al 128,5 per cento della misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Ai fini IRAP, per esplicita previsione dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. Per il periodo d'imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l'acconto dell'IRES (e, conseguentemente, dell'IRAP) in misura pari al 101,5 per cento. Segnala infine che il comma 4 dell'articolo 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ricomprendendovi anche gli enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e i fondi pensione aventi soggettività giuridica. Poiché la Commissione di merito ha disposto approfondimenti sui temi toccati dal provvedimento, anche attraverso un ciclo di audizioni, si riserva successivamente la formulazione di un parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LEPRI (PD), premesso che il disegno di legge reca la disciplina della costruzione e della futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e costituisce quindi una parte di una serie di atti internazionali che definiscono progressivamente i rispettivi impegni bilaterali di Italia e Francia, rileva che il – limitato – profilo di competenza della Commis-



sione va individuato nell'articolo 10 dell'Accordo. L'articolo, al paragrafo 10.2, prevede l'applicabilità per la sezione transfrontaliera delle norme in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, specificando che il diritto adottabile è quello territorialmente applicabile, salvo eccezioni individuate per situazioni particolari, per l'applicazione delle quali si prevede la possibilità di svolgere apposite missioni investigative dell'ispettorato territorialmente competente, nonché missioni congiunte in caso di intervento di uno Stato sul territorio dell'altro. Il Promotore pubblico – organo comune dotato di personalità giuridica pariteticamente costituito e controllato da Francia e Italia per le finalità dell'Accordo – è tenuto a prevedere tra gli elementi costitutivi dell'appalto le norme specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali risultano dagli studi dei servizi di ispezione del lavoro italiani e francesi; si prevede che i servizi italiani e francesi informino il Promotore di qualsiasi constatazione di inadempimento di norme comuni, affinché adottati le misure necessarie. Infine, l'articolo 22, in tema di cooperazione e controllo tra i servizi competenti degli Stati contraenti l'Accordo, stabilisce la possibilità di redigere protocolli volti a definire le modalità di controllo relative al diritto del lavoro, all'impiego di personale e alla tutela e sicurezza dei lavoratori sulla sezione transfrontaliera.

In relazione a questi limitati profili di competenza della Commissione, il relatore propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice BENCINI (*M5S*) dà conto di una proposta di parere di segno contrario, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) si dichiara contrario alla ratifica dell'Accordo, giudicando l'opera del tutto inutile, perché concepita per far viaggiare merci che possono usare la ferrovia già in uso, devastante dal punto di vista ambientale e troppo costosa, giacché le ingenti risorse stanziare potrebbero essere utilizzate per mettere in sicurezza l'Italia dai dissesti causati dai danni idrogeologici, creando nel contempo migliaia di posti di lavoro. Nello specifico, si domanda perché al paragrafo 10.2, lettera *b*), punto ii), dell'articolo 10 dell'Accordo, si preveda, tra le eccezioni all'operatività del diritto territorialmente competente, l'applicazione del diritto francese in luogo di quello italiano, in relazione alle condizioni di lavoro e di occupazione che riguardano l'esecuzione degli appalti aventi per oggetto l'installazione delle attrezzature dell'opera prima della sua messa in servizio. Ritiene importante sgombrare il campo da ogni equivoco o dubbio circa la reale portata di tale norma, al fine di identificare con puntualità, oltre che i riferimenti temporali, anche quale parte dell'opera rientri nella predetta eccezione, tenuto conto che è in gioco la tutela e salvaguardia dei lavoratori italiani. Pur consapevole che la materia non rientri appieno nelle competenze della Commissione, giudica poi importante sottolineare con forza il rischio di infiltrazioni della criminalità

organizzata nel caso di subappalto della realizzazione di parti dell'opera, chiedendosi se il diritto francese offra adeguate garanzie in tal senso.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata con l'astensione della senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) e il voto contrario della senatrice BENCINI (*M5S*) e del senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*).

Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di parere contrario presentato della senatrice Bencini.

#### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

##### **Proposta di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (n. COM (2013) 740 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 38)

La relatrice D'ADDA (*PD*) precisa che l'Atto modifica la decisione 2008/174/CE del 2013, che ha istituito il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (*Tripartite Social Summit – TSS*). Già dal 1997 era diventata prassi tenere riunioni informali ad alto livello nel quadro della strategia europea per l'occupazione, ma solo nel 2003 tale prassi è stata istituzionalizzata ad alto livello tra le istituzioni e le parti sociali dell'Unione europea. Il Vertice offre l'occasione per discutere con le parti sociali dell'importanza di raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea in materia sociale, di occupazione e di crescita. Tra le azioni per incrementare la crescita rientrano lo stimolo all'occupazione, specie giovanile, agevolando il passaggio dalla scuola al lavoro, la dimensione pratica dell'istruzione, la promozione dell'apprendimento permanente; la riduzione della segmentazione del mercato del lavoro e dei costi indiretti del lavoro, allo scopo di promuovere la domanda di manodopera; la rimozione degli ostacoli alla mobilità professionale e geografica; la promozione del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità; l'incremento del finanziamento dell'economia.

Il Vertice si riunisce 2 volte l'anno, rispettivamente prima del Consiglio di primavera e d'autunno. Vi partecipano, oltre i capi di Stato e di Governo e i ministri del lavoro e degli affari sociali delle presidenze di turno, anche i rappresentanti della Confederazione europea dei sindacati (CES) e quello della delegazione dei datori di lavoro dalla Confederazione delle imprese europee (BUSINESSEUROPE). Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha portato significative modifiche all'assetto istituzionale dell'UE, si è resa necessaria anche la revisione della struttura del Vertice trilaterale, risalente al 2003. Da ciò il provvedimento in esame.

La base giuridica per l'adozione della decisione del Consiglio è individuata all'articolo 352 del TFUE, mentre è assente una specifica valutazione del principio di sussidiarietà, obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. Tuttavia, la proposta è con-

forme al principio di sussidiarietà in senso sostanziale, poiché si è reso necessario l'intervento delle istituzioni dell'Unione in materia e ciò ha portato un valore aggiunto per la corretta attuazione del TFUE. Anche la valutazione sulla proporzionalità risente della mancanza di un'adeguata motivazione.

Conclusivamente, la relatrice illustra le singole disposizioni di cui il provvedimento si compone.

Il presidente SACCONI ringrazia la relatrice e fa osservare che l'atto viene sottoposto alla Commissione per una presa d'atto, in considerazione dei profili a carattere organizzativo che esso contiene.

Nessun chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice D'ADDA (*PD*) illustra una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di risoluzione.

Con il voto contrario del senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), e della senatrice BENCINI (*M5S*), la Commissione approva.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE*

In considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, il presidente SACCONI avverte che la seduta già prevista per le ore 8,30 di giovedì 12 dicembre è posticipata alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1058**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il disegno di legge si inquadra in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Il provvedimento non contiene disposizioni dirette in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente, di IRAP o di altre questioni attinenti la materia del lavoro e della protezione sociale.

In linea generale, si suggerisce di valutare l'inserimento di norme che non penalizzino il lavoro stagionale, che tengano conto della necessità di redistribuzione dell'onere fiscale in riferimento ai carichi familiari, che riconoscano una tassazione agevolata su una parte variabile della retribuzione per la maggiore produttività delle imprese e dei lavoratori, che semplifichino le modalità di imposizione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Nello specifico dell'articolo, con riferimento all'articolo 4, si suggerisce di considerare con particolare attenzione, tra i profili compresi nel rapporto sulle spese fiscali redatto dalla Commissione per monitorare l'erosione fiscale, anche i redditi di lavoro dipendente e le agevolazioni connesse. Si sottolinea altresì l'importanza di destinare i proventi derivanti dalla riduzione della spesa fiscale, ovvero dalla limitazione dell'erosione fiscale, alla stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti. Si evidenzia inoltre la necessità che la razionalizzazione delle deduzioni e detrazioni relative alla protezione sociale siano riconsiderate anche alla luce di più generali e complessive riforme degli interventi, soprattutto a favore di minori e anziani.

Relativamente all'articolo 8, si suggerisce di valutare una norma che, nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari e nel caso del cosiddetto «sequestro per equivalente», disponga la facoltà per la magistratura di consentire la continuità dell'attività aziendale.

All'articolo 9, si propone di valutare l'inserimento di una sanzione a carico dei verificatori, qualora sia violato il segreto e la *privacy* dei soggetti coinvolti nelle indagini e negli accertamenti.

Infine, nel sottolineare con favore il contenuto dell'articolo 12, si auspica una più efficace definizione delle modalità attuative della disciplina ivi prevista.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1058**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il disegno di legge si inquadra in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Il provvedimento non contiene disposizioni dirette in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente, di IRAP o di altre questioni attinenti la materia del lavoro e della protezione sociale.

In linea generale, si suggerisce di valutare l'inserimento di norme che non penalizzino il lavoro stagionale, che tengano conto della necessità di redistribuzione dell'onere fiscale in riferimento ai carichi familiari, che riconoscano una tassazione strutturale su una parte variabile della retribuzione per la maggiore produttività delle imprese e dei lavoratori, che semplifichino le modalità di imposizione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Nello specifico dell'articolato, con riferimento all'articolo 4, si suggerisce di considerare con particolare attenzione, tra i profili compresi nel rapporto sulle spese fiscali redatto dalla Commissione per monitorare l'erosione fiscale, anche i redditi di lavoro dipendente e le agevolazioni connesse. Si sottolinea altresì l'importanza di destinare i proventi derivanti dalla riduzione della spesa fiscale, ovvero dalla limitazione dell'erosione fiscale, alla stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti. Si evidenzia inoltre la necessità che la razionalizzazione delle deduzioni e detrazioni relative alla protezione sociale siano riconsiderate anche alla luce di più generali e complessive riforme degli interventi, soprattutto a favore di minori e anziani.

Relativamente all'articolo 8, si suggerisce di valutare una norma che, nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari e nel caso del cosiddetto «sequestro per equivalente», consenta la continuità dell'attività aziendale nell'interesse dei lavoratori.

All'articolo 9, si propone di valutare l'inserimento di modalità con cui garantire l'effettività delle sanzioni, qualora siano violati il segreto e la *privacy* dei soggetti coinvolti nelle indagini e negli accertamenti.

Infine, nel sottolineare con favore il contenuto dell'articolo 12, si auspica una più efficace definizione delle modalità attuative della disciplina ivi prevista.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
BENCINI, CATALFO, PAGLINI E PUGLIA  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1164**

La Commissione 11<sup>a</sup>,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012» (AS 1164);

premessi che

l'esame del provvedimento impone imprescindibili valutazioni di carattere generale in merito all'inutilità e dannosità dell'opera, la cui realizzazione risulterebbe sotto vari e diversi aspetti portatrice di effetti negativi sotto il profilo socio-economico ed ambientale;

considerato che:

è necessario sottolineare le gravi criticità in ordine alla conclamata presenza di amianto e uranio nel sottosuolo della Val di Susa, presenza peraltro conclamata all'interno delle montagne che verranno scavate per la creazione dei tunnel, con gravi e irreversibili ripercussioni a livello ambientale;

altresì, si pone in essere un enorme spreco di denaro pubblico, che si aggirerà attorno ai 23 miliardi di euro (3-4 volte superiore ai costi medi dell'alta velocità francese);

il sistema di appalti e subappalti già previsto, aumenta di molto il livello di rischio di infiltrazioni mafiose;

valutato che:

a fronte della costruzione di un'opera che si appalesa come inutile anche per la costante diminuzione dei traffici merci e passeggeri, la eventuale realizzazione del TAV sottrarrà investimenti a scuola, sanità, innovazione e *welfare* in un momento storico in cui risorse di tale portata potrebbero ben essere utilizzate e investite in modo diverso e più redditizio, anche per la creazione di posti di lavoro in settori ed ambiti diversi, tenendo conto del rispetto dell'ambiente, della salute, della legalità e delle reali vocazioni socio-economiche del nostro Paese;



ritenuto che:

un investimento così rilevante ed uno sforzo di tale portata, se prodotto nella giusta direzione, potrà invece condurre alla creazione stabile di un numero di occupati ben superiore a quello individuato e previsto nel provvedimento in esame e che, pertanto, anche sotto tale profilo il provvedimento di ratifica dell'Accordo si ravvisa come inutile ed anzi dannoso,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 740  
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 38)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (COM (2013) 740 definitivo),

premesso che la proposta in esame contiene modifiche alla decisione 2003/174/CE del 6 marzo 2003, che ha istituito il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione;

considerato che l'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha determinato significative modifiche all'assetto istituzionale dell'UE, e pertanto si è resa necessaria anche la revisione della struttura del vertice trilaterale;

osservato che la base giuridica della proposta è correttamente individuata all'articolo 352 del TFUE;

valutato che la proposta risulta incompleta, poiché non adeguatamente individuata la conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ma che tali principi si intendono rispettati in senso sostanziale, considerata la necessità dell'intervento delle istituzioni dell'UE e il valore aggiunto che tale proposta comporta ai fini della completa attuazione del TFUE,

si esprime in senso favorevole.

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 10 dicembre 2013

### **Sottocommissione per i pareri**

**13<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia:** rinvio dell'espressione del parere.

**Plenaria**

**46<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero (n. COM (2013) 761 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, illustra l'atto comunitario in titolo, facendo presente che l'obiettivo della proposta di direttiva è quello di limitare le conseguenze negative dell'utilizzo di borse di plastica, con particolare riguardo all'aspetto della prevenzione dei rifiuti e alla promozione di un uso più efficace delle risorse.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'inserimento di un paragrafo aggiuntivo nella direttiva 94/62/CE, al fine di contemplare la definizione di «borse di plastica e materiale leggero», quali borse composte da materia plastica con uno spessore inferiore a cinquanta micron e fornite ai consumatori nei punti di vendita di merci o prodotti. Si prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari ad assicurare la misurazione del consumo di borse di plastica e materiale leggero nel proprio territorio entro due anni dall'entrata in vigore della nuova normativa. L'articolo 2 reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore delle previsioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla proposta di direttiva in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale (n. COM (2013) 722 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 37)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Preso atto che non vi sono interventi in discussione, il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore, propone di mettere ai voti uno schema di risoluzione in senso favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione del relatore, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CALEO (*PD*) fa presente l'esigenza di acquisire, nelle modalità che il Presidente riterrà più opportune, le conclusioni della conferenza nazionale sui temi della biodiversità e delle aree protette in programma a Roma nei prossimi giorni, poiché i componenti della Commissione avranno difficoltà a parteciparvi a causa della concomitanza dei lavori parlamentari.

Il presidente MARINELLO assicura che si farà interprete della richiesta del senatore Caleo, sollecitando una prossima audizione del ministro Orlando, nell'ambito della quale, oltre alle conclusioni della conferenza nazionale sui temi della biodiversità e delle aree protette, potrebbero essere approfondite le tematiche affrontate nel disegno di legge in materia ambientale collegato alla manovra finanziaria e i contenuti del decreto-legge n. 114 del 2013, volto a individuare soluzioni alle complesse problematiche dello smaltimento illecito dei rifiuti in alcune aree delle province di Napoli e di Caserta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 722 DEFINITIVO  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 37)**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

considerato che l'atto comunitario n. 722 modifica l'*Emissions Trading System* – ETS, in vista dell'introduzione di un'unica misura mondiale basata sul mercato (MBM – *Market-Based Measure*), da applicarsi a partire dal 2020 alle emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale;

tenuto conto che il trasporto aereo è uno dei settori nei quali le emissioni di gas a effetto serra stanno aumentando più rapidamente e che le possibilità offerte dalla tecnologia per ridurre le emissioni sono limitate, rendendo preferibile l'adozione di misure basate sul mercato (MBM) che inducano le compagnie aeree a compensare l'aumento delle emissioni stesse attraverso l'acquisto di quote e dunque finanziandone la riduzione in altri settori;

constatato che l'inserimento del trasporto aereo nel sistema di scambio di emissioni dell'Unione, avvenuto con la direttiva 2008/101/CE, ha trovato non poca opposizione a livello internazionale. È stato sostenuto in particolare che regolamentare le emissioni di compagnie aeree con sede in Paesi terzi rappresenti una violazione della sovranità nazionale, anche se il sistema UE di scambio di quote è stato dichiarato legittimo dalla Corte di giustizia;

ricordando che con decisione n. 377/2013/UE (cd. decisione «*stop the clock*») è stato rinviato di un anno l'obbligo di restituzione delle quote di emissione relative ai voli con arrivo o partenza fuori dall'Unione e da alcuni Paesi vicini (Svizzera e Spazio economico europeo) operati nel 2012. Tale decisione era stata motivata con la volontà di favorire i negoziati in sede ICAO, superando almeno in parte le resistenze degli Stati terzi che avevano manifestato maggiore contrarietà al sistema ETS dell'Unione;

preso atto che tale volontà deve essere rinnovata e rafforzata in vista della nuova Assemblea ICAO, programmata per il 2016, che dovrebbe portare all'adozione di una misura mondiale basata sul mercato, in assenza della quale l'aumento delle emissioni continuerà e gli obiettivi di riduzione delle stesse rimarranno poco più che auspici;

presa visione della relazione predisposta dal Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, che si limita a segnalare potenziali problematiche nei contenuti della proposta, senza tuttavia precisare nel dettaglio la natura delle problematiche stesse;

valutato che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo armonioso dell'Unione e di rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale;

rilevato che per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, risulta assente una specifica valutazione da parte della Commissione europea, pur obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. La proposta, peraltro, appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto interviene a modificare una direttiva già vigente, senza misure che comportino una sottrazione di sovranità per gli Stati membri;

considerato che, riguardo al principio di proporzionalità, la valutazione risente della mancanza di un'adeguata motivazione e di una relazione dettagliata da parte della Commissione europea. La proposta, peraltro, appare nel complesso congrua agli obiettivi che intende perseguire;

considerato che la proposta, pur condivisibile nell'ispirazione e negli obiettivi che si pone, presenta talune potenziali problematiche specie per quanto concerne il rapporto con i Paesi terzi. Le resistenze nei confronti dell'intero sistema ETS dell'Unione applicato al trasporto aereo rischiano infatti di incidere pesantemente tanto sugli ulteriori sviluppi dei negoziati in ambito ICAO, quanto sugli interessi commerciali di diversi Stati membri. A tal proposito, si esprime l'auspicio che la proposta in oggetto sia comunicata nei dettagli agli Stati terzi interessati, raccogliendone, ove possibile, un esplicito sostegno;

rilevato altresì come non appaiano quantificati con chiarezza gli oneri finanziari e amministrativi cui andranno incontro le Autorità nazionali responsabili dell'attuazione della direttiva o gli operatori di settore. Talune perplessità destano anche i tempi estremamente rapidi previsti per l'implementazione della direttiva a livello nazionale (tre mesi), che mal si conciliano con il sistema italiano, incentrato sullo strumento della Legge europea, oltre a imporre inevitabilmente una predisposizione anticipata e già in fase negoziale della normativa di recepimento;

condivisa comunque la necessità di procedere all'approvazione e attuazione della direttiva con estrema rapidità e in ogni caso entro il 30 aprile 2014, data di scadenza della deroga prevista dalla decisione n. 377/2013/UE, onde evitare che gli Stati membri si trovino nell'obbligo di attivare il sistema di sanzioni per gli operatori inadempienti, con effetti deleteri nella prospettiva dei negoziati ICAO, nonché per quanto attiene ai rapporti con Paesi che rappresentano partner commerciali di primo piano per l'Unione,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 10 dicembre 2013

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
**Roberto FICO**

*Intervengono, per FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap, il dottor Pietro Vittorio Barbieri, presidente, la dottoressa Stefania Leone, esperta ADV – associazione disabili visivi e la dottoressa Lorenza Biasco, rappresentante FISH Campania; per FIADDA Onlus, il dottor Antonio Cotura, presidente nazionale, la dottoressa Valeria Cotura, rappresentante consiglio direttivo sezione di Roma, la dottoressa Lucia Brasini, rappresentante consiglio direttivo sezione di Cesena/Forlì e il dottor Alessio Viola, vicepresidente sezione di Modica; per ANIMU – associazione nazionale interpreti lingua dei segni, la dottoressa Mariarosaria Marano, vicepresidente nazionale e la dottoressa Tiziana Magno, referente ANIMU Regione Basilicata.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione di rappresentanti di FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.



Pietro Vittorio BARBIERI, *presidente FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap*, Stefania LEONE, *esperta ADV – Associazione disabili visivi*, e Lorenza BIASCO, *rappresentante FISH Campania*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Michele ANZALDI (PD), il senatore Alberto AIROLA (M5S) e Roberto FICO, *presidente*.

Pietro Vittorio BARBIERI, *presidente FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap*, Stefania LEONE, *esperta ADV – Associazione disabili visivi*, e Lorenza BIASCO, *rappresentante FISH Campania*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

#### **Audizione di rappresentanti di FIADDA Onlus**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio COTURA, *presidente nazionale FIADDA Onlus*, Valeria COTURA, *rappresentante consiglio direttivo sezione di Roma di FIADDA Onlus*, Lucia BRASINI, *rappresentante consiglio direttivo sezione di Cesena/Forlì di FIADDA Onlus*, e Alessio VIOLA, *vicepresidente sezione di Modica di FIADDA Onlus*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Alberto AIROLA (M5S), la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Michele ANZALDI (PD) e Giorgio LAINATI (PdL), e Roberto FICO, *presidente*.

Antonio COTURA, *presidente nazionale FIADDA Onlus*, Valeria COTURA, *rappresentante consiglio direttivo sezione di Roma di FIADDA Onlus*, Lucia BRASINI, *rappresentante consiglio direttivo sezione di Cesena/Forlì di FIADDA Onlus*, e Alessio VIOLA, *vicepresidente sezione di Modica di FIADDA Onlus*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

#### **Audizione di rappresentanti di ANIMU-Associazione nazionale interpreti lingua dei segni**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Mariarosaria MARANO, *vicepresidente nazionale di ANIMU*, e Tiziana MAGNO, *referente ANIMU Regione Basilicata*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali prende la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD).

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Martedì 10 dicembre 2013

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15,25.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 10 dicembre 2013

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

**Audizione del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'Interno, Giovanni Pinto**

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Laura RAVETTO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Giovanni PINTO, *Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'Interno*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Luca FRUSONE (*M5S*) e Laura RAVETTO, *presidente*.

Giovanni PINTO, *Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'Interno*, risponde alle considera-

zioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, ringrazia il Direttore Pinto e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 11,10 alle ore 11,15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 10 dicembre 2013

### Plenaria

*Presidenza della Presidente*  
Michela Vittoria BRAMBILLA

*indi della Vice Presidente*  
Sandra ZAMPA

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

##### **Sulla povertà minorile**

**Audizione del Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Cecilia Guerra**

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Maria Cecilia GUERRA, *viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la vicepresidente Sandra ZAMPA (PD), i deputati Loredana LUPO (M5S), Vanna IORI (PD), Giorgio ZANIN (PD) e Irene TINAGLI (SCPI) nonché i se-

natori Nunzia CATALFO (M5S), Donella MATTESINI (PD), Venera PADUA (PD), Francesca PUGLISI (PD), Enza Rosetta BLUNDO (M5S).

Maria Cecilia GUERRA, *viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sandra ZAMPA, *vicepresidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Martedì 10 dicembre 2013

### Plenaria

*Presidenza del presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

#### **Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa**

#### **Audizione del Capo del Directorate per la Governance pubblica e lo Sviluppo territoriale dell'OCSE, Rolf Alter**

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il dottor Alter per la disponibilità dimostrata.

Rolf Alter, *Capo del Directorate per la Governance pubblica e lo Sviluppo territoriale dell'OCSE*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i senatori Pasquale SOLLO (*PD*) Giorgio PAGLIARI (*PD*) e Erica D'ADDA (*PD*) e i deputati Umberto D'OTTAVIO (*PD*), Mino TARICCO (*PD*) e Mara MUCCI (*M5S*).

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i parlamentari intervenuti nel dibattito, formulando ulteriori osservazioni e quesiti.



Rolf Alter, *Capo del Dipartimento per la Governance pubblica e lo Sviluppo territoriale dell'OCSE*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Direttore Rolf Alter per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 11.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 10 dicembre 2013

**Plenaria**  
(1<sup>a</sup> antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, affinché la Commissione proceda prima con l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, per poi proseguire con l'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio.

La Commissione concorda.

*ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41)**  
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Il senatore Claudio BROGLIA (*PD*), *relatore*, ricorda in primo luogo come la sua precedente esperienza di amministratore locale lo abbia portato a considerare il rilievo della questione delle risorse finanziarie negli enti locali. Sottolinea la complessità di sintetizzare in una semplice cifra

la molteplicità delle variabili che compongono i fabbisogni *standard*; si tratta tuttavia di un approfondimento importante e utile, che dovrà peraltro tenere conto dell'eventualità che le funzioni vengano allocate diversamente nel corso del tempo.

I fabbisogni *standard* sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009.

Essi costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare: l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità; l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore, ora Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

Le metodologie risultanti dall'attività della SO.S.E. debbono essere sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni *standard* per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

I termini di conclusione del procedimento per i fabbisogni sono stati inizialmente stabiliti secondo una scansione lineare in base alla quale essi avrebbero dovuti essere determinati: entro il 2011 per un terzo delle funzioni fondamentali, per entrare in vigore nel 2012; per un ulteriore terzo entro il 2012, con entrata in vigore nel 2013 e, per il restante terzo entro il

2013, con entrata in vigore nel 2014. Per ciascuna di tali fasi era previsto un processo di gradualità diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco di un triennio, in modo da concludere la fase transitoria entro il 2017.

Via via che questa tempistica si è dimostrata non realizzabile, le prime due fasi sono state eliminate, senza tuttavia modificarsi conseguentemente anche il termine finale, per cui allo stato la normativa vigente (articolo 2 del D.Lgs. 216/2010) dispone che, fermo restando il triennio di gradualità nell'entrata a regime: entro il 31 marzo 2013 debbono essere determinati i fabbisogni *standard* per almeno due terzi delle funzioni fondamentali, che entrano in vigore nello stesso anno; entro il 2013 deve essere determinato il restante terzo (la norma reca però una formulazione più generica – non del tutto precisa – riferita a tutti i fabbisogni *standard*) che entreranno in vigore nel 2014.

Con riferimento ai Comuni, il decreto legislativo n. 216, così come confermato dalla legge di stabilità per il 2013, prevede che siano calcolati i fabbisogni *standard* relativamente alle seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale.

Al momento risulta approvato un solo provvedimento, vale a dire il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche per i fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province.

Oltre allo schema di D.P.C.M. in esame segnala che nel mese di luglio la COPAFF ha poi approvato ulteriori note metodologiche, relative al fabbisogno *standard* per le province concernenti le funzioni di istruzione pubblica e gestione del territorio, non ancora inviate alle Camere.

Una diversa procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard* vige per il settore sanitario, sulla base delle previsioni stabilite dagli articoli da 25 a 32 del decreto legislativo n. 68 del 2011 anche esso emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. Per esso il Ministro della salute, determina annualmente, a decorrere dal 2013, i costi e i fabbisogni *standard* regionali, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati in 3 regioni di riferimento, da scegliersi tra le migliori 5 regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, vanno individuate in base a criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati.

Peraltro, anche in questo settore, pur essendo di fatto decorso il termine stabilito, non si è ancora giunti alla determinazione dei fabbisogni, in quanto allo stato risulta emanata solo la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, recante i criteri per la individuazione delle 5 regioni nel cui ambito scegliere le 3 regioni di riferimento ai fini della definizione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali nel settore.

Nella seduta del 5 dicembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha individuato le tre Regioni di riferimento (c.d. regioni *benchmark*), sulle cin-

que eleggibili, per la determinazione del fabbisogno sanitario *standard* di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011: Umbria, Emilia Romagna e Veneto (le altre due regioni eleggibili erano la Lombardia e le Marche).

Segnala da ultimo che, poiché la determinazione dei costi e fabbisogni *standard* non risulta ancora conclusa, ed atteso che, comunque, una volta individuati, essi presumibilmente andranno poi nel corso del tempo aggiornati, anche in considerazione del possibile mutare delle funzioni assegnate ad ogni singolo livello di governo (ad esempio per le province, oggetto di un apposito disegno di legge costituzionale) il d.d.l di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 282 (A.C. 1865) dispone a tal fine una apposita autorizzazione di spesa di 4 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Va in proposito osservato come tale autorizzazione risulti formulata in termini generici: essa infatti fa riferimento all'attività di «completamento e monitoraggio» dei costi e fabbisogni, e non anche, come sarebbe più preciso alla individuazione degli stessi, ancora non conclusa. Non vengono inoltre individuati i destinatari del finanziamento, a differenza di quanto effettuato con precedenti norme intervenute in materia, che hanno assegnato nuove risorse finanziarie alla SO.S.E., che, come sopra illustrato, è il soggetto che unitamente ad altri operatori istituzionali opera in tale materia.

In tal senso era precedentemente intervenuto l'articolo 1, comma 23, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), che ha assegnato alla SO.S.E 5 milioni annui per il triennio 2011-2013, nonché, successivamente, il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che ha disposto una integrazione, pari a 1,3 milioni per il 2013, del finanziamento suddetto.

Si segnala, inoltre, che sempre il d.d.l. di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 522 (A.C. 1865), nel modificare la disciplina relativa al Fondo di solidarietà comunale, istituito dalla precedente legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, art. 1, co. 380), dispone, alla lettera c), in merito alle modalità di ripartizione del Fondo, prevedendo che almeno il 10 per cento del Fondo sia prioritariamente ripartito sulla base dei fabbisogni *standard*, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge n. 42 del 2009, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Ricorda che il 20 dicembre 2012 la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato le note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei Comuni e delle Province, elaborate dalla SO.S.E., con la consulenza scientifica di IFEL.

In particolare, nel caso dei Comuni i fabbisogni sono stati calcolati elaborando questionari e modelli econometrici specifici per ognuno dei macro-servizi in cui è stato possibile suddividere le attività svolte nell'ambito di questa funzione: 1) Servizi di Gestione delle entrate tributarie e

Servizi fiscali (questionario FC01A); 2) Servizi di Ufficio tecnico (questionario FC01B); 3) Servizi di Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico (questionario FC01C); 4) Altri servizi generali (questionario FC01D).

Ciascuna Nota metodologica sottolinea che il calcolo è limitato alla spesa corrente di competenza finanziaria 2009, ovvero agli impegni di spesa di quell'anno di riferimento, al netto degli «Interessi passivi e oneri finanziari diversi», degli «Oneri straordinari della gestione corrente» e degli «Ammortamenti di esercizio». Facendo riferimento ad un periodo diverso da quello di applicazione, i fabbisogni *standard* stimati in questa Nota non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono solo di ausilio al calcolo dei coefficienti di riparto relativamente ai singoli Servizi, che a loro volta concorrono alla determinazione di un coefficiente di riparto complessivo, che si renderà disponibile a conclusione della fase transitoria con la stima dei fabbisogni *standard* per tutte le sei funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo n. 216 del 2010.

Ogni Nota è composta da una relazione che illustra l'ambito di riferimento di ciascun servizio considerato, la descrizione delle fonti utilizzate per la raccolta dei dati, la struttura di ciascun questionario messo in rete («somministrato ai comuni»), le informazioni relative alla rilevazione dei dati da parte dei comuni, anche con aggregazioni per classe dimensionale e articolazione per aree e regioni, nonché dei modelli organizzativi tra comuni (gestione associata in Unione di comuni, in Comunità montana, in convenzione). Le relazioni contengono inoltre numerose indicazioni tecniche di carattere statistico-metodologico, nonché diversi allegati tecnici.

Infine ogni Nota riporta l'indicazione per ciascun comune (esposto per regione, provincia) del coefficiente di riparto relativo al fabbisogno *standard* in oggetto, espresso in dodici cifre decimali. Tale coefficiente sarà utilizzato quando, nel prosieguo, verrà stabilito l'ammontare complessivo delle risorse destinate a ciascuna funzione. Il fabbisogno per ciascun comune sarà determinato dividendo tale ammontare per il coefficiente relativo a ciascun ente.

Oltre alle quattro Note in esame, è stata altresì trasmessa una Nota metodologica contenente il «Documento riepilogativo relativo alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei comuni, articolate nelle quattro note suddette. Da essa risulta che la spesa di parte corrente considerata (tratta dai certificati di conto consuntivo 2009) ammonta a 8,8 miliardi di euro.

La Nota pone a raffronto per ciascun comune il coefficiente di riparto aggregato relativo alla spesa storica contabilizzata nei certificati di conto consuntivo del 2009 e il coefficiente di riparto aggregato dei fabbisogni *standard*.

Analoghi dati sono aggregati per classe dimensionale degli enti, per area territoriale e per regione, evidenziando lo scostamento tra i due valori considerati.

Analoghe considerazioni valgono per la Nota relativa alle analoghe funzioni delle Province. Ricorda che per le Province saranno oggetto di

analisi le seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio; funzioni nel campo della tutela ambientale; funzioni nel campo dello sviluppo economico (Servizi del mercato del lavoro).

Il senatore Vincenzo GIBIINO (*FI-Pdl*), *relatore*, nel richiamare i contenuti dello schema di decreto in esame, sottolinea il percorso evolutivo seguito negli ultimi anni, in cui si è avviato il passaggio dal meccanismo di finanziamento della spesa storica degli enti territoriali, in cui risultavano premiati i comportamenti meno virtuosi, a un diverso principio di distribuzione delle risorse finanziarie. E' importante seguire il metodo di lavoro intrapreso sui fabbisogni *standard*, in modo da adottare soluzioni che tengano conto delle esigenze reali dei cittadini e della necessità di offrire loro servizi pubblici efficienti. Occorre peraltro considerare il processo in corso in una prospettiva di riforma complessiva del sistema e di allocazione delle funzioni amministrative. Le funzioni di cui si occupa lo schema in esame hanno un rilievo finanziario limitato a circa 8,8 miliardi di euro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita a tenere conto del fatto che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere entro il 13 dicembre 2013.

Marco CAUSI (*PD*), ritiene che la Commissione possa acquisire l'assenso del Governo affinché esso non proceda all'adozione finale del decreto in esame se non dopo che la Commissione abbia espresso il parere di competenza, anche successivamente al 13 dicembre. Sarebbe utile che la Commissione proceda all'audizione dei soggetti che hanno curato i profili tecnici del provvedimento in esame: dunque i rappresentanti della Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale, di SOSE s.p.a. e di IFEL.

Il senatore Magda Angela ZANONI (*PD*), sottolinea l'opportunità che la Commissione si ponga obiettivi di tempi e risultati, ritenendo che un periodo di tre anni per l'elaborazione dello schema in esame non sia un termine breve e che tuttavia manchi ancora un momento di sintesi complessiva. Servirebbe infatti un quadro d'insieme di riferimento; se solo il dieci per cento del Fondo di solidarietà comunale è destinato a seguire gli indicatori dei fabbisogni *standard*, siamo ancora lontani dall'obiettivo finale. A suo avviso sarebbe auspicabile che siano date a livello nazionale indicazioni complessive sulle risorse finanziarie disponibili e che poi spetti alle amministrazioni locali decidere sulle modalità della loro utilizzazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che i dati di riferimento utilizzati per la predisposizione dello schema di decreto in esame risal-

gono al 2009 e che dunque si tratta di seguire un percorso destinato a svilupparsi progressivamente. E' auspicabile che il Governo indichi quali sono i propri intendimenti sulla realizzazione di tale percorso.

Fabio MELILLI. *(PD)* Sottolinea la necessità di un aggiornamento da parte del Governo sullo stato di avanzamento del lavoro complessivo relativo ai fabbisogni *standard*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## **Plenaria**

**(2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

### **AUDIZIONI**

**Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Graziano DELRIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Vincenzo GIBIINO *(FI-Pdl)*, Claudio BROGLIA *(PD)*, Enrico CAPPELLETTI *(M5S)* e Magda Angela ZANONI *(PD)*, nonché i deputati Marco



CAUSI (PD), Roger DE MENECH (PD), Giovanni PAGLIA (SEL), Sandro BIASOTTI (FI-Pdl) e Gaetano PIEPOLI (SCpI).

Il ministro Graziano DELRIO fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 11,05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 11,05 alle ore 11,15.





